Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 164 del 15 luglio 2000 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 15 luglio 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 0685081

N. 111

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Atti internazionali entrati in vigore per l'Italia nel periodo 16 marzo-15 giugno 2000 non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica.

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Atti internazionali entrati in vigore per l'Italia nel periodo 16 marzo - 15 giugno 2000 non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica

(Pubblicazione disposta ai sensi dell'art. 4 della legge n. 839 dell'11 dicembre 1984)

Vengono qui riprodotti i testi originali degli accordi entrati in vigore per l'Italia nel periodo 16 marzo-15 giugno 2000 non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica ai sensi dell'art. 80 della Costituzione o al decreto del Presidente della Repubblica di esecuzione, pervenuti al Ministero degli affari esteri entro il 15 giugno 2000.

L'elenco di detti accordi risulta dalla tabella n. 1.

In tale tabella sono indicati anche gli accordi entrati in vigore precedentemente al 15 marzo 2000, i cui testi originali non erano in possesso del Ministero degli affari esteri in tale data.

Eventuali altri accordi entrati in vigore nel periodo 16 marzo-15 giugno 2000 i cui testi non sono ancora pervenuti al Ministero degli affari esteri saranno pubblicati nel prossimo supplemento trimestrale alla *Gazzetta Ufficiale* datato 15 ottobre 2000.

Quando tra i testi facenti fede non è contenuto un testo in lingua italiana, si è pubblicato sia il testo in lingua straniera facente fede, sia il testo in lingua italiana se esistente come testo ufficiale. In mancanza del quale si è pubblicata una traduzione non ufficiale in lingua italiana del testo facente fede.

Per comodità di consultazione è stata altresì predisposta la tabella n. 2 nella quale sono indicati gli Atti internazionali soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica entrati in vigore per l'Italia recentemente, per i quali non si riproduce il testo, essendo lo stesso già stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* (di cui si riportano, per ciascun accordo, gli estremi).

TABELLA N. 1

ATTI INTERNAZIONALI ENTRATI IN VIGORE PER L'ITALIA NEL PERIODO 16 MARZO-15 GIUGNO 2000 NON SOGGETTI A LEGGE DI AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA

Data, luogo della firma, titolo	Data di entrata in vigore	Pagina
830. 26 novembre 1991, Roma Accordo fra la Repubblica italiana ed il Regno del Marocco per il riconoscimento reciproco delle patenti di guida, con due annessi.	1º maggio 2000	9
831. 3 ottobre 1997, Chambery Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese sulla riammissione delle persone in situazione irregolare, con annesso e tre allegati.	1º dicembre 1999	29
832. 5 luglio 1998, Lubiana Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Slovenia sulla cooperazione di polizia.	1º febbraio 2000	59
833. 10 settembre 1998, Roma Accordo fra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera sulla riammissione delle persone in situazione irregolare, con annesso.	1º maggio 2000	69
834. 10 settembre 1998, Roma Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo alla cooperazione tra le autorità di polizia e doganali.	1º maggio 2000	95
835. 10 novembre 1998, Roma Protocollo esecutivo di cooperazione tra la Marina militare italiana e la Marina militare tunisina.	10 novembre 1998	113
836. 10 novembre 1998, Roma Intesa tecnica tra la Marina militare italiana e la Marina militare tunisina riguardante misure pratiche destinate ad evitare gli incidenti in mare e a facilitare la cooperazione operativa.	10 novembre 1998	127

Segue: Tabella n. 1

TABELLA N. 2

ATTI INTERNAZIONALI SOGGETTI A LEGGE DI AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA O APPROVATI CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECENTEMENTE ENTRATI IN VIGORE

Data, luogo della firma, titolo	Data di entrata in vigore
Atto finale di conferenza diplomatica per l'adozione della Convenzione dell'UNIDROIT sul ritorno internazionale dei beni culturali rubati o illecitamente esportati (Roma, 24 giugno 1995) *(Vedi legge 7 giugno 1999, n. 213 pubblicata nella* G.U. *n. 153, supplemento ordinario del 2 luglio 1999).*	1° aprile 2000
Accordo di cooperazione economica, industriale e tecnica tra Italia ed Estonia (Roma, 20 marzo 1997) *(Vedi legge 19 ottobre 1999, n. 415 pubblicata nella* G.U. *n. 268, supplemento ordinario del 15 novembre 1999).*	1° febbraio 2000 *G.U.* n. 65 del 18 marzo 2000
Accordo fra Italia ed Estonia sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci (Roma, 20 marzo 1997) *(Vedi legge 14 ottobre 1999, n. 395 pubblicata nella* G.U. *n. 259, supplemento ordinario del 4 novembre 1999).*	26 gennaio 2000 *G.U.* n. 65 del 18 marzo 2000
Convenzione tra Italia ed Estonia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo (Roma, 20 marzo 1997) *(Vedi legge 19 ottobre 1999, n. 427 pubblicata nella* G.U. *n. 271, supplemento ordinario del 18 novembre 1999).*	22 febbraio 2000 *G.U.* n. 102 del 4 maggio 2000
Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra Italia e Repubblica Moldava (Roma 19 settembre 1997) *(Vedi legge 27 luglio 1999, n. 262 pubblicata nella* G.U. *n. 183 del 6 agosto 1999).*	27 gennaio 2000 *G.U.* n. 102 del 4 maggio 2000
Accordo tra Italia e Azerbaijan sulla promozione e protezione degli investimenti, con protocollo (Roma, 25 settembre 1997) *(Vedi legge 28 ottobre 1999, n. 430 pubblicata nella* G.U. *n. 272, supplemento ordinario del 19 novembre 1999).*	4 febbraio 2000 *G.U.* n. 65 del 18 marzo 2000

830.

Roma, 26 novembre 1991

Accordo fra la Repubblica italiana ed il Regno del Marocco per il riconoscimento reciproco della patente di guida, con due annessi

(Entrata in vigore: 1º maggio 2000)

LA REPUBBLICA ITALIANA ED IL REGNO DEL MAROCCO

Considerando che essi hanno aderito alla Convenzione Internazionale per la circolazione stradale firmata a Ginevra il 19.9.1949,

Ritenuto di voler tener presente le norme contenute nella direttiva n.80/1263/CEE del 4.12.80 (istituzione patente comunitaria) in materia di riconoscimento e di conversione delle patenti di guida,

Desiderando facilitare la circolazione stradale sul territorio di entrambi i paesi,
Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

La Repubblica italiana ed il Regno del Marocco riconoscono reciprocamente le patenti di guida nazionali valevoli e non provvisorie rilasciate dalle autorità di entrambi i paesi.

Articolo 2

Il titolare di una patente di guida rilasciata da uno dei due Stati ha diritto a guidare nel territorio dell'altro Stato, gli autoveicoli appartenenti alle categorie per le quali la patente di guida è valevole nello Stato che l'ha rilasciata.

L'autorizzazione o la patente internazionale di guida rilasciata dai due Stati non è considerato documento valido per la conversione della patente rilasciata dallo Stato in cui si è stata acquisita la residenza secondo il disposto dell'art.8 della direttiva n.80/1263/CEE del 4.12.80.

Articolo 3

Il diritto di utilizzare la patente di guida nazionale può essere precluso alle condizioni previste dall'art.24 della Convenzione internazionale sulla circolazione stradale firmata a Ginevra il 19 settembre 1949.

Articolo 4

Il titolare di una patente di guida rilasciata da uno dei due Stati ha diritto, qualora sia domiciliato nell'altro Stato, a far convertire la sua patente in una patente equivalente di questo ultimo Stato senza dover sostenere un esame di guida di teoria o di pratica.

La conversione delle patenti di guida dovrà avvenire in conformità con la regolamentazione dello Stato che rilascia la nuova patente, e comunque previo accertamento dei requisiti psico-fisici e morali stabiliti.

Articolo 5

La patente di guida rilasciata da uno dei due Stati scade di validità se il suo titolare si stabilisce nell'altro Stato (residenza abituale) o se soggiorna ininterrottamente per più di un anno in tale Stato senza stabilirvisi.

Se il titolare della patente rilasciata da uno Stato acquisisce la residenza dell'altro Stato, egli deve, entro un anno, provvedere a convertire la patente già in suo possesso con quella dello Stato ove risiede.

In caso di inadempienza, l'interessato incorre nelle sanzioni previste dalla normativa dello Stato in cui ha acquisito la nuova residenza per coloro che guidano senza patente, se la patente nazionale non è più valevole, ovvero in quelle prescritte per patenti scadute di validità qualora queste ultime siano ancora in corso di validità ma che sia trascorso più di un anno dalla data di acquisizione della nuova residenza.

La patente ritirata a seguito di una domanda di conversione sarà restituita, dall'autorità dello Stato che ha provveduto alla conversione, all'autorità dello Stato che ha rilasciato la patente nazionale.

Lo Stato contraente che riceve la patente ritirata perché convertita è tenuto ad informare l'altro Stato di eventuali falsi o manomissioni del documento sulla base del quale è stata rilasciata la nuova patente.

Articolo 6

Sono allegati al presente Accordo moduli di patenti di guida di entrambi i paesi (Annesso 1).

E' altresi' annessa una tabella comparativa delle categorie di patenti di guida di entrambi i paesi (Annesso 2).

Tali annessi possono essere modificati di comune accordo tra le Autorità compententi di entrambi i paesi.

Articolo 7

Il presente Accordo è applicabile a titolo provvisorio a decorrere dalla data della sua firma. Esso entrerà in vigore il primo giorno del mese di calendario successivo a quello in cui le Parti si saranno reciprocamente notificate l'espletamento delle loro procedure costituzionali pertinenti alla conclusione ed all'attuazione di accordi internazionali.

Articolo 8

Il presente Accordo è stipulato per una durata indeterminata. Tuttavia, ciascuna delle due Parti ha diritto di denunciarlo in qualsiasi momento. In questo caso, l'Accordo cesserà di essere in vigore sei mesi dopo il giorno in cui l'altra Parte avrà ricevuto notifica della denuncia.
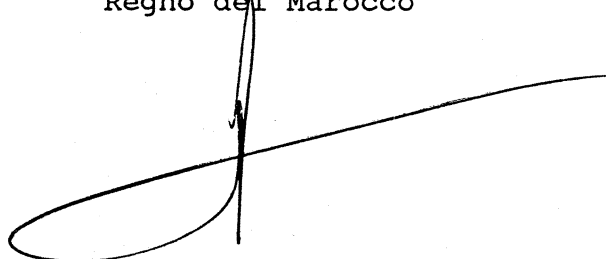
In fede di che i rappresentanti delle due Parti a tal fine debitamente autorizzate, hanno firmato il presente accordo in due originali in lingua araba e italiana.

Roma, 26 novembre 1991

Per il Governo della Repubblica Italiana	Per il Governo della Regno del Marocco

المملكة المغربية

ROYAUME DU MAROC

رخصة السياقة

PERMIS DE CONDUIRE

Conditions restrictives et …

et mentions additionnelles

Valable jusqu'au

GROUPE SANGUIN

Homologation

Centre de …

ANNESSO 2

TABELLA COMPARATIVA DELLE CATEGORIE DI PATENTI DI GUIDA IN ENTRAMBI I PAESI

La corrispondenza fra le categorie di patenti è la seguente:

ITALIA	MAROCCO
A	J - A
B	B
C	C
D	D
E	E
A-B-C speciali	F

اتفاق

بشأن

الاعتراف المتبادل برخص السياقة

بين

المملكة المغربية

و

الجمهورية الايطالية

* * *

* *

*

اتفاق بشأن
الاعتراف المتبادل برخص السياقة
بين
المملكة المغربية والجمهورية الايطالية

ان المملكة المغربية والجمهورية الايطالية

اعتبارا لكونهما طرفين في الاتفاقية المتعلقة بالسير عبر الطرق والموقعة في جنيف بتاريخ 19 سبتمبر 1949 ،

واعتبارا للقواعد المتضمنة في التوجيه رقم 80/1263/ CEE بتاريخ 80/12/04 (احداث رخصة السياقة الخاصة بالمجموعة الاقتصادية الاوروبية) في موضوع الاعتراف برخص السياقة واستبدالها ،

ورغبة منهما في تسهيل السير عبر الطرق فوق تراب البلدين ،

اتفقتا على ما يلي :

المادة الاولى :

تعترف كل من المملكة المغربية والجمهورية الايطالية برخص السياقة الوطنية الصالحة وغير المؤقتة المسلمة من طرف سلطات البلدين .

المادة الثانية :

لحامل رخصة سياقة مسلمة من طرف احدى الدولتين الحق ، فوق تراب الدولة الاخرى ، في قيادة السيارات المنتمية للفئات التي تصلح تلك الرخصة لقيادتها في الدولة التي سلمتها .

.../...

لا تعتبر رخصة السياقة الدولية المسلمة من طرف الدولتين وثيقة مقبولة لاستبدالها بالرخصة المسلمة من طرف الدولة التي منحت فيها الاقامة وذلك طبقا للمادة الثامنة من التوجيه رقم 80 / 1263 / CEE المؤرخ في 80/12/04 .

المادة الثالثة :

يمكن منع حق استعمال رخصة السياقة الوطنية طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 24 من الاتفاقية الدولية المتعلقة بالسير عبر الطرق والموقعة بجنيف بتاريخ 19 سبتمبر 1949 .

المادة الرابعة :

لحامل رخصة سياقة مسلمة من طرف احدى الدولتين الحق في استبدال تلك الرخصة ، اذا كان مقيما بالدولة الاخرى ، بالرخصة المطابقة لها بهذه الدولة الاخيرة دون الخضوع لاختبار نظري او تطبيقي للقدرة على السياقة ولكن بعد التأكد من توفره على الصفات النفسية والبدنية والاخلاقية المطلوبة . ويتم استبدال رخص السياقة طبقا لتشريع البلد الذي يسلم الرخصة الجديدة .

المادة الخامسة :

1 - تفقد رخصة السياقة المسلمة من طرف احدى الدولتين صلاحيتها عندما يستقر حاملها في الدولة الاخرى (اقامة عادية) او عندما يقيم فيها بشكل مستمر لمدة تفوق السنة دون ان يستقر بها .

2 - يجب على صاحب رخصة السياقة المسلمة من احدى الدولتين والمحصل على الاقامة في الدولة الاخرى ان يسعى خلال السنة التي حصل فيها على الاقامة الى استبدال رخصته برخصة الدولة التي يقيم فيها .

3 - وفي حالة عدم قيام المعني بالامر بالاجراء المذكور بالفقرة الثانية من هذه المادة ، فانه يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في قانون الدولة التي حصل فيها على اقامته الجديدة والمطبقة على حالة السياقة بدون رخصة عند انتهاء رخصة سياقته الوطنية او للعقوبات المطبقة على حالة انتهاء صلاحية رخصة السياقة حتى ولو كانت رخصة

.../...

سياقته ما زالت صالحة بعد سنة من تاريخ حصوله على الاقامة الجديدة .

تسلم الرخصة المسحوبة على اثر طلب الاستبدال من طرف سلطة الدولة التي قامت بالاستبدال الى سلطة الدولة التي سلمت الرخصة الوطنية .

تلتزم الدولة المتعاقدة التي تتوصل برخصة السياقة التي تم سحبها قصد الاستبدال باشعار البلد الآخر باحتمال بطلان او تزوير الوثيقة التي سلمت على اساسها رخصة السياقة الجديدة .

المادة السادسة :

تلحق نماذج من رخص السياقة الخاصة بالبلدين بهذا الاتفاق (الملحق 1)

ويلحق بهذا الاتفاق ايضا جدول مقارن لفئات رخص السياقة بالبلدين (الملحق 2)

يمكن تعديل هذه الملاحق باتفاق مشترك بين السلطات المختصة للبلدين .

المادة السابعة :

يطبق هذا الاتفاق مؤقتا ابتداء من تاريخ توقيعه ويدخل حيز التنفيذ نهائيا في اليوم الاول من شهر السنة التقويمية الموالي لتاريخ قيام الطرفين بتبليغ بعضهما البعض باستكمال اجراءاتهما الدستورية الخاصة بابرام الاتفاقيات الدولية ودخولهما حيز التنفيذ .

.../...

المادة الثامنة :

يبرم هذا الاتفاق لمدة غير محددة . ولكل من الطرفين الحق في الغائه في أي وقت . وفي هذه الحالة يتوقف سريان مفعول هذا الاتفاق بعد ستة أشهر من اليوم الذى يتوصل فيه الطرف الآخر باشعار الغائه .

واثباتا لذلك ، وقع ممثلا الطرفين ، المخول لهما ذلك قانونا ، على هذا الاتفاق في نظيرين أصليين باللغتين العربية والايطالية .

عن حكومة المملكة المغربية	عن حكومة الجمهورية الايطالية

REPUBBLICA ITALIANA

I

PATENTE DI GUIDA

Modello delle
COMUNITÀ EUROPEE

Valida fino al
Data
Firma

Data
Firma

Data
Firma

P 0000000

الملحق (2)

جدول مقارن لفئات رخص السياقة في البلدين :

المغرب	ايطاليا
J - A	A
B	B
C	C
D	D
E	E
F	A-B-C speciali

831.

Chambery, 10 marzo 1991

Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese sulla riammissione delle persone in situazione irregolare, con annesso e tre allegati

(Entrata in vigore: 1º dicembre 1999)

ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA

E LA REPUBBLICA FRANCESE

SULLA RIAMMISSIONE DELLE PERSONE IN SITUAZIONE IRREGOLARE

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FRANCESE

Qui di seguito denominati " le Parti Contraenti",

Nell'intento di sviluppare la cooperazione tra le due Parti Contraenti,

Nel quadro delle azioni internazionali per prevenire l'immigrazione irregolare,

Nel rispetto dei diritti, degli obblighi e delle garanzie previsti dalle legislazioni nazionali, dei trattati e delle convenzioni internazionali, in particolare la Convenzione Europea sulla tutela dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, dei quali sono parte,

Su una base di reciprocità,

Hanno convenuto quanto segue.

1 - RIAMMISSIONE DEI CITTADINI DELLE PARTI CONTRAENTI

ARTICOLO 1

1- Ciascuna delle Parti Contraenti riammette nel proprio territorio, su richiesta dell'altra Parte Contraente e senza formalità, qualsiasi persona che non soddisfa o non soddisfa più le condizioni di ingresso o di soggiorno vigenti nel territorio della Parte Contraente richiedente, qualora sia accertato o presunto che detta persona sia cittadino della Parte Contraente richiesta.

2- La Parte Contraente richiedente riammette alle stesse condizioni e senza formalità una persona allontanata dal proprio territorio in conformità al comma 1, su richiesta dell'altra Parte Contraente, qualora da ulteriori accertamenti risulti che essa, al momento dell'uscita dal territorio della Parte Contraente richiedente, non possedeva la cittadinanza della Parte Contraente richiesta.

ARTICOLO 2

1- La cittadinanza della persona oggetto di un provvedimento di allontanamento in base all'articolo 1, comma 1, è considerata accertata con i documenti qui di seguito elencati in corso di validità:

* Per la Repubblica francese:
  - certificato di cittadinanza,
  - decreto di naturalizzazione o di reintegrazione nella cittadinanza francese,
  - passaporto,
  - carta nazionale d'identità.

* Per la Repubblica italiana:
  - certificato di cittadinanza,
  - decreto di naturalizzazione,
  - passaporto,
  - carta d'identità per i cittadini italiani.

2- La cittadinanza, per le due Parti Contraenti, è da ritenersi presunta sulla base di uno degli elementi qui di seguito elencati:
  - documento scaduto figurante nell'elenco di cui al comma precedente,
  - documento rilasciato dalle autorità ufficiali della Parte richiesta, facente stato dell'identità dell'interessato, in particolare documenti militari, libretto di navigazione, ecc.,
  - documento di registrazione consolare o documento di stato civile,
  - permesso o titolo di soggiorno scaduto,
  - fotocopia di uno dei documenti sopra elencati,
  - dichiarazioni dell'interessato acquisite dalle autorità amministrative o giudiziarie della Parte richiedente,
  - deposizioni verbalizzate di testimoni affidabili.

ARTICOLO 3

1- Qualora la cittadinanza sia presunta sulla base degli elementi di cui all'articolo 2, comma 2, le autorità consolari della Parte Contraente richiesta rilasciano seduta stante, dopo aver ricevuto la richiesta di riammissione, un lasciapassare che consente la riammissione dell'interessato.

2- Qualora sussistano dubbi in merito agli elementi sui quali si fonda la presunzione della cittadinanza o, in mancanza di detti elementi, le autorità consolari della Parte Contraente richiesta procedono, entro i tre giorni successivi alla richiesta di riammissione, all'audizione dell'interessato.

Qualora, a seguito dell'audizione, si stabilisca che la persona interessata è in possesso della cittadinanza della Parte Contraente richiesta, l'autorità consolare provvede all'immediato rilascio del lasciapassare.

ARTICOLO 4

1- I dati che deve contenere la richiesta di riammissione e le condizioni per la sua trasmissione sono indicati nell'Annesso al presente Accordo.

2- Le spese di trasporto sino alla frontiera della Parte Contraente richiesta delle persone di cui viene richiesta la riammissione sono a carico della Parte contraente richiedente.

II - RIAMMISSIONE DEI CITTADINI DI PAESI TERZI

ARTICOLO 5

1- Ciascuna delle Parti Contraenti riammette nel proprio territorio, su richiesta dell'altra Parte Contraente e senza formalità, il cittadino di uno Stato terzo che non soddisfa o non soddisfa più le condizioni d'ingresso e di soggiorno applicabili nel territorio della Parte Contraente richiedente, qualora venga accertato che il cittadino è entrato nel territorio di detta Parte dopo aver soggiornato o dopo essere transitato attraverso il territorio della Parte Contraente richiesta.

2- Ciascuna delle Parti Contraenti riammette nel proprio territorio, su richiesta dell'altra Parte Contraente e senza formalità, il cittadino di un Paese terzo che non soddisfa o non soddisfa più le condizioni d'ingresso o di soggiorno vigenti nel territorio della Parte contraente richiedente, qualora detto cittadino sia in possesso di un visto o di un permesso di soggiorno di qualsiasi natura rilasciato dalla Parte Contraente richiesta e in corso di validità.

3- La richiesta di riammissione deve essere trasmessa entro un termine di tre mesi a decorrere dalla constatazione, da parte della Parte Contraente richiedente, della presenza irregolare sul proprio territorio del cittadino di uno Stato terzo.

ARTICOLO 6

L'obbligo di riammissione di cui all'articolo 5 non sussiste per:

a) i cittadini di Stati terzi aventi una frontiera comune con la Parte Contraente richiedente;

b) i cittadini di Stati terzi ai quali, prima o dopo aver lasciato il territorio della Parte Contraente richiesta oppure successivamente al loro ingresso nel territorio della Parte Contraente richiedente, sia stato concesso da detta Parte un visto o un permesso di soggiorno;

c) i cittadini di Stati terzi che soggiornano da più di sei mesi nel territorio della Parte Contraente richiedente; detto periodo decorre dalla data di trasmissione della richiesta di riammissione;

d) i cittadini di Stati terzi ai quali la Parte Contraente richiedente ha riconosciuto lo status di rifugiato in applicazione della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, quale emendata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, o lo status di apolide in applicazione della Convenzione di New York del 28 settembre 1954 relativa allo status degli apolidi;

e) i cittadini di Stati terzi ai quali si applica la Convenzione relativa alla determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri delle Comunità Europee, firmata a Dublino il 15 giugno 1990;

f) i cittadini di Stati terzi effettivamente allontanati dalla Parte Contraente richiesta verso il loro Stato di origine o verso uno Stato terzo;

g) i cittadini di Stati terzi in possesso di un titolo di soggiorno o di un'autorizzazione temporanea di soggiorno in corso di validità rilasciati da un'altra Parte Contraente della Convenzione di Applicazione dell'Accordo di Schengen del 19 giugno 1990.

ARTICOLO 7

Nell'applicazione dell'articolo 5, le Parti Contraenti cercheranno in via prioritaria di inviare le persone interessate verso il loro Paese d'origine.

ARTICOLO 8

1- Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, comma 1, l'ingresso o il soggiorno dei cittadini di Stati terzi nel territorio della Parte Contraente richiesta sono accertati o constatati mediante gli elementi indicati nell'annesso al presente Accordo.

2- La domanda di riammissione deve contenere gli elementi previsti dall'annesso al presente Accordo. Essa viene trasmessa direttamente alle autorità interessate, nel rispetto delle condizioni di cui all'annesso al presente Accordo.

3- Le spese di trasporto sino alla frontiera della Parte Contraente richiesta della persona di cui è sollecitata la riammissione sono a carico della Parte richiedente.

ARTICOLO 9

La Parte Contraente richiedente riammette, senza formalità, nel proprio territorio le persone nei riguardi delle quali, dopo verifiche successive alla loro riammissione da parte della Parte Contraente richiesta, risultano non soddisfatte le condizioni previste all'articolo 5 al momento della loro uscita dal territorio della Parte Contraente richiedente.

III -TRANSITO PER ALLONTANAMENTO O TRANSITO CONSEGUENTE AD UN PROVVEDIMENTO DI RIFIUTO D'INGRESSO NEL TERRITORIO

ARTICOLO 10

1- Ciascuna delle Parti Contraenti autorizza, su richiesta dell'altra Parte, l'ingresso ed il transito sul proprio territorio dei cittadini di Stati terzi oggetto di un provvedimento di allontanamento o di rifiuto d'ingresso nel territorio, adottato dalla Parte richiedente. Il transito può effettuarsi per via terrestre o aerea.

2- La Parte Contraente richiedente si assume per intero la responsabilità del proseguimento del viaggio del cittadino di uno Stato terzo verso il suo Paese di destinazione e riprende in carico la persona in questione qualora, per una qualsiasi ragione, non possa essere data esecuzione al provvedimento di allontanamento o di rifiuto d'ingresso nel proprio territorio.

3- La Parte Contraente che ha adottato il provvedimento di allontanamento o di rifiuto d'ingresso nel proprio territorio è tenuta a segnalare alla Parte Contraente richiesta, ai fini del transito, l'eventuale necessità di scortare la persona destinataria di detti provvedimenti. La Parte Contraente richiesta, ai fini del transito, può:

- sia decidere di provvedere essa stessa alla scorta, restando a carico della Parte contraente il rimborso dei relativi oneri;

- sia decidere di provvedere alla scorta in collaborazione con la Parte Contraente che ha adottato il provvedimento in questione;

- sia autorizzare la Parte Contraente richiedente a provvedere essa stessa alla scorta sul suo territorio.

Negli ultimi due casi, chi effettuerà la scorta della Parte Contraente richiedente è posto sotto l'autorità dei servizi competenti della Parte Contraente richiesta.

ARTICOLO 11

La richiesta di autorizzazione di transito per allontanamento o per provvedimenti di rifiuto di ingresso nel territorio adottati dalla Parte Contraente richiedente, viene trasmessa direttamente alle autorità competenti, alle condizioni precisate in annesso.

ARTICOLO 12

1- Quando il transito è effettuato con scorta di polizia, gli agenti di scorta della Parte Contraente richiedente svolgono il servizio in borghese, senza armi e muniti dell'autorizzazione in transito.

2- Quando il transito è effettuato per via terrestre, la scorta della Parte Contraente richiedente utilizza un veicolo non munito di segni distintivi.

3- In caso di transito per via aerea, la sorveglianza e l'imbarco dello straniero sono garantiti dal personale di scorta, con l'assistenza della Parte Contraente richiesta.

4- La sorveglianza e l'imbarco possono all'occorrenza essere assicurati dalla Parte Contraente richiesta, di concerto con il personale di scorta.

ARTICOLO 13

1- Nel caso in cui lo straniero allontanato mediante provvedimento di allontanamento o di rifiuto d'ingresso nel territorio adottato dalla Parte Contraente richiedente non venga scortato, il transito può essere autorizzato unicamente per via aerea.

2- Il transito, la sorveglianza e l'imbarco vengono assicurati dagli agenti della Parte Contraente richiesta.

3- Qualora l'esecuzione del provvedimento di allontanamento o di rifiuto d'ingresso nel territorio, adottato dalla Parte Contraente richiedente, non possa intervenire entro un termine di 24 ore a decorrere dall'arrivo in aeroporto la Parte Contraente richiedente deve riprendere lo straniero.

ARTICOLO 14

In caso di rifiuto d'imbarco della persona oggetto di un provvedimento di allontanamento o di rifiuto d'ingresso nel territorio adottato dalla Parte Contraente richiedente, nel corso di un transito, la Parte Contraente richiedente può:

- sia riprendere in carico la persona in questione immediatamente o, qualora non sia scortata, entro un termine massimo di 24 ore a decorrere dall'arrivo in aeroporto,
- sia domandare alla Parte Contraente richiesta di procedere ad un nuovo imbarco e di assicurare, nel frattempo, la sorveglianza della persona. La sorveglianza non può protrarsi oltre il tempo strettamente necessario alla partenza e, in ogni caso, per più di 24 ore a decorrere dall'arrivo dello straniero in aeroporto. Qualora la Parte Contraente richiesta non aderisca all'istanza, la Parte Contraente richiedente è tenuta a riprendere immediatamente in carico lo straniero di cui aveva richiesto il transito. Il rifiuto d'imbarco nello Stato di transito comporta nello Stato richiedente, le stesse conseguenze giuridiche previste dalla legislazione di quest'ultimo qualora detto rifiuto venga opposto nel suo territorio.

ARTICOLO 15

Le autorità dello Stato di transito, allorche' concorrono nell'esecuzione di un provvedimento di allontanamento o di rifiuto d'ingresso nel territorio, adottato dalla Parte Contraente richiedente, comunicano alle autorità dello Stato richiedente tutte le informazioni relative ad incidenti verificatisi nel corso dell'esecuzione di detti provvedimenti, ai fini dell'attuazione delle conseguenze giuridiche previste dalla legislazione dello Stato richiedente.

ARTICOLO 16

1- Le autorità dello Stato di transito accordano agli agenti di scorta della Parte Contraente richiedente, nel corso dell'esercizio delle loro funzioni nell'ambito del presente Accordo, la stessa tutela ed assistenza garantite agli agenti che svolgono compiti analoghi nel loro Paese.

2- Gli agenti di scorta della Parte Contraente richiedente sono equiparati, nell'esercizio delle loro funzioni, agli agenti dello Stato richiesto, per quanto attiene gli illeciti di cui potrebbero essere autori o vittime. Gli agenti sono soggetti al regime di responsabilità civile e penale previsto dalla legislazione della Parte Contraente sul cui territorio essi operano.

ARTICOLO 17

Gli agenti di scorta che, in applicazione del presente Accordo, sono chiamati ad esercitare le loro funzioni sul territorio dello Stato di transito debbono essere in grado di provare in qualsiasi momento la loro identità, la loro qualifica e la natura del loro incarico esibendo un'autorizzazione al transito rilasciata dallo Stato richiesto.

ARTICOLO 18

Qualora un agente di scorta della Parte Contraente richiedente, chiamato ad esercitare le sue funzioni sul territorio dello Stato di transito, in applicazione del presente Accordo, subisca un danno derivante da un incidente verificatosi in servizio o in occasione del servizio, l'Amministrazione della Parte Contraente richiedente si assume l'onere degli indennizzi dovuti, senza esercitare alcuna rivalsa nei confronti dello Stato di transito.

ARTICOLO 19

Il transito per allontanamento o conseguente ad un provvedimento di rifiuto d'ingresso nel territorio, adottato dalla Parte Contraente richiedente, è, in particolare, rifiutato:

- se lo straniero, nello Stato di destinazione o in qualsiasi altro Stato ove potrebbe essere trasferito successivamente, corre il rischio di subire trattamenti o pene disumane e degradanti o la pena di morte, oppure se la sua vita o la sua libertà possono essere messe in pericolo a causa della sua razza, della sua religione, della sua nazionalità, della sua appartenenza ad un determinato gruppo sociale o a causa delle sue opinioni politiche;

- se lo straniero corre il rischio nello Stato di destinazione di essere imputato o condannato in un procedimento penale per fatti anteriori al transito.

ARTICOLO 20

Gli oneri del trasporto fino alla frontiera dello Stato di destinazione, nonché gli oneri derivanti da un eventuale rientro, sono a carico della Parte Contraente richiedente.

IV - PROTEZIONE DEI DATI

ARTICOLO 21

1. I dati personali necessari all'esecuzione del presente Accordo e comunicati dalle Parti Contraenti debbono essere trattati e protetti in conformità alle legislazioni sulla protezione dei dati vigenti in ciascuna delle Parti Contraenti.

2. In tale contesto,

a) la Parte Contraente richiesta utilizza i dati comunicati unicamente ai fini previsti dal presente Accordo;

b) ciascuna Parte Contraente informa, su richiesta, l'altra Parte Contraente in merito all'utilizzo dei dati comunicati;

c) i dati personali comunicati possono essere trattati unicamente dalle autorità competenti per l'esecuzione dell'Accordo. I dati possono essere ritrasmessi ad altre persone unicamente previa autorizzazione scritta della Parte Contraente che li aveva comunicati.

V - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ARTICOLO 22

1. Le autorità competenti delle Parti Contraenti coopereranno e si consulteranno per quanto necessario al fine di verificare l'applicazione del presente Accordo.

2. Le controversie che potranno sorgere dall'interpretazione o dall'applicazione del presente Accordo verranno risolte per via diplomatica tra le Parti Contraenti.

ARTICOLO 23

L'annesso al presente Accordo stabilisce altresì:

- gli aeroporti e i punti di consegna terrestri che potranno essere utilizzati per la riammissione e l'entrata in transito degli stranieri;

- le autorità centrali o locali preposte alla trattazione delle richieste di riammissione o di transito;

- le procedure per il rimborso delle spese di trasporto.

ARTICOLO 24

1- Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano gli obblighi d'ammissione o di riammissione dei cittadini stranieri derivanti, alle Parti Contraenti, da altri accordi internazionali.

2- Le disposizioni del presente Accordo non ostacolano l'applicazione delle disposizioni della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, quale emendata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, e della Convenzione di Dublino del 15 giugno 1990.

3- Le disposizioni del presente Accordo non ostacolano l'applicazione delle disposizioni degli accordi sottoscritti dalle Parti Contraenti in materia di tutela dei Diritti dell'Uomo.

ARTICOLO 25

1- Ciascuna delle Parti Contraenti, per ragioni di ordine pubblico, di sicurezza nazionale o di salute pubblica, può sospendere l'applicazione del presente Accordo mediante notifica scritta all'altra Parte.

2- La sospensione ha effetto il primo giorno del mese successivo al ricevimento della notifica da parte dell'altra Parte Contraente.

ARTICOLO 26

1. Ciascuna delle Parti Contraenti notifica all'altra l'avvenuto espletamento delle procedure costituzionali necessarie per l'entrata in vigore del presente Accordo che entrera' in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al ricevimento dell'ultima notifica.

2- Il presente Accordo ha una validità illimitata. Potrà essere denunciato, per via diplomatica, con un preavviso di tre mesi.
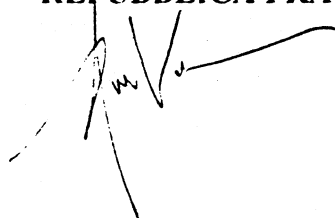
IN FEDE DI CHE, i rappresentanti delle Parti Contraenti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno sottoscritto il presente Accordo.

FATTO a Chambery il 3 ottobre 1997 in lingua francese e italiana, i due testi facenti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FRANCESE

ANNESSO
ALL'ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA FRANCESE RELATIVO ALLA RIAMMISSIONE DELLE PERSONE IN SITUAZIONE IRREGOLARE

1. INFORMAZIONI DA RIPORTARE SULLA RICHIESTA DI RIAMMISSIONE DI UN CITTADINO DI UNA PARTE CONTRAENTE E MODALITA' DI RIAMMISSIONE (articolo 4, comma 1)

1.1 La richiesta di riammissione di un cittadino di una Parte Contraente presentata in base alle disposizioni dell'articolo 1, comma 1 o 2 deve contenere in particolare le seguenti informazioni:

- dati relativi all'identità della persona interessata,

- elementi relativi ai documenti di cui all'articolo 2 dell'Accordo che consentono di accertare o di presumere la cittadinanza,

- due fotografie.

1.2 La richiesta di riammissione deve essere redatta su un modulo conforme al modello tipo che costituisce l'allegato n. 1 al presente annesso. Tale modulo dovrà essere compilato in ogni sua parte, all'occorrenza con l'annotazione "non pertinente".

1.3 La richiesta deve essere trasmessa direttamente alle autorità di cui ai punti 6.1.1 e 6.1.2 del presente annesso tramite fax o telex.

1.4 La Parte Contraente richiesta risponde senza indugio o comunque entro 48 ore a decorrere dal ricevimento della richiesta. Nel caso previsto all'articolo 3, comma 2, tale termine è prorogato di tre giorni.

1.5 La persona oggetto della richiesta di riammissione viene consegnata soltanto dopo il ricevimento dell'accettazione della Parte Contraente richiesta.

2. INFORMAZIONI DA RIPORTARE SULLA RICHIESTA DI RIAMMISSIONE DI UN CITTADINO DI UNO STATO TERZO E MODALITA' DI TRASMISSIONE
(articolo 8, comma 2)

2.1 La richiesta di riammissione di un cittadino di uno Stato terzo presentata in base alle disposizioni dell'articolo 5, comma 1 o 2, o dell'articolo 9 deve contenere in particolare le seguenti informazioni:

- dati relativi all'identità e alla cittadinanza della persona interessata,

- elementi relativi ai documenti, citati all'articolo 5 comma 2 dell'Accordo nonché al punto 3 del presente annesso, che consentano di stabilire o di constatare l'ingresso o il soggiorno della persona interessata nel territorio della Parte Contraente richiesta,

- due fotografie.

2.2 La richiesta di riammissione deve essere redatta su un modulo conforme al modello tipo che costituisce l'allegato n.2 al presente annesso. Tale modulo dovrà essere compilato in ogni sua parte, all'occorrenza con l'annotazione "non pertinente".

2.3 La richiesta deve essere trasmessa direttamente alle autorità di cui ai punti 6.1.1 e 6.1.2 del presente annesso tramite fax o telex.

2.4 La Parte Contraente richiesta risponde senza indugio e comunque entro 48 ore a decorrere dal ricevimento della richiesta.

2.5 La persona oggetto della richiesta di riammissione viene consegnata soltanto dopo il ricevimento dell'accettazione della Parte Contraente richiesta.

3. ELEMENTI CHE CONSENTONO DI CONSTATARE L'INGRESSO O IL SOGGIORNO DEL CITTADINO DELLO STATO TERZO NEL TERRITORIO DELLA PARTE CONTRAENTE RICHIESTA.
(art. 8, comma 1)

3.1 L'ingresso o il soggiorno di un cittadino di uno Stato terzo nel territorio della Parte Contraente richiesta viene accertato sulla base di uno dei seguenti elementi di prova:

- timbro di ingresso o di uscita o altre eventuali indicazioni riportate sui documenti di viaggio o di identità autentici, falsificati o contraffatti,

- titoli di soggiorno o di permesso di soggiorno scaduti da meno di due anni,

- visto scaduto da meno di 6 mesi,

- titolo di trasporto nominativo che consente di stabilire l'ingresso della persona interessata nel territorio della Parte Contraente richiesta o nel territorio della Parte contraente richiedente con provenienza dalla Parte Contraente richiesta,

- timbro di uno Stato terzo confinante con una delle due Parti, considerando l'itinerario seguito dalla persona interessata nonché la data dell'attraversamento della frontiera.

3.2 L'ingresso o il soggiorno effettivi di un cittadino di uno Stato terzo nel territorio della Parte Contraente richiesta può essere constatato, in particolare, sulla base di uno o più degli indizi indicati qui di seguito da valutarsi caso per caso dalla Parte Contraente richiesta:

- documento rilasciato dalle autorità competenti della Parte Contraente richiesta indicante l'identità della persona interessata, in particolare patente di guida, libretto di navigazione, porto d'armi, tessera postale, ecc.;

- documento di stato civile;

- titolo di soggiorno o permesso di soggiorno scaduti da più di due anni;

- fotocopia di uno dei documenti di cui sopra;

- titolo di trasporto;

- conti d'albergo;

- mezzi di trasporto utilizzati dalla persona interessata, immatricolati nel territorio della Parte Contraente richiesta;

- carte di accesso ad istituzioni pubbliche o private;

- biglietto di appuntamento da un medico o un dentista, ecc;

- possesso di una ricevuta relativa ad operazioni di cambio effettuate dalla persona interessata;

- dichiarazioni rese da pubblici ufficiali;

- dichiarazioni non contraddittorie e sufficientemente dettagliate della persona interessata indicanti fatti oggettivamente verificabili;

- dichiarazioni testimoniali comprovanti l'ingresso o il soggiorno nel territorio della Parte Contraente richiesta, sulla base di un verbale redatto dalle autorità competenti;

- dati verificabili comprovanti che la persona interessata si è servita di un'agenzia di viaggi o di un passatore.

4. MODALITA' DI TRASMISSIONE DI UNA RICHIESTA DI TRANSITO PER ALLONTANAMENTO O DI TRANSITO CONSEGUENTE AD UN PROVVEDIMENTO DI RIFIUTO D'INGRESSO NEL TERRITORIO ADOTTATO DALLA PARTE CONTRAENTE RICHIEDENTE
(articolo 11)

4.1 La richiesta di transito per allontanamento o di transito conseguente ad un provvedimento di rifiuto di ingresso nel territorio adottato dalla Parte Contraente richiedente, presentata conformemente alle disposizioni di cui all'art.10 dell'Accordo, deve contenere, in particolare le seguenti informazioni:

- dati relativi all'identità e alla cittadinanza della persona interessata;

- natura del provvedimento di allontanamento di cui è oggetto,

- documento di viaggio di cui è titolare;

- data del viaggio, mezzo di trasporto, ora e luogo di arrivo nel territorio della Parte Contraente richiesta, ora di partenza dal territorio della Parte Contraente richiesta, Paese e luogo di destinazione;

- dati relativi al personale di scorta (identità, qualifica, titolo di viaggio posseduto):

4.2 La richiesta di transito deve essere redatta su un modulo conforme al modello tipo che costituisce l'allegato n.3 al presente annesso. Tale modulo dovrà essere compilato in ogni sua parte, all'occorrenza con l'annotazione "non pertinente".

4.3 La richiesta deve essere trasmessa, almeno 48 ore prima del transito, alle autorità delle Parti Contraenti di cui al punto 6.2 del presente annesso tramite fax o telex.

4.4 La Parte Contraente richiesta risponde senza indugio e possibilmente entro le 24 ore.

5. AEROPORTI E PUNTI DI CONSEGNA TERRESTRI CHE POTRANNO ESSERE UTILIZZATI PER LA RIAMMISSIONE E L'INGRESSO IN TRANSITO DEGLI STRANIERI
(articolo 23)

5.1 Nel territorio francese

5.1.1 Aeroporti:

- Parigi-Charles de Gaulle

- Lione-Satolas,

- Tolosa-Blagnac,

- Marsiglia-Provence

- Nizza - Cote d'Azur

5.1.2 Per via stradale:

- galleria del Monte Bianco,

- Modane (galleria del Frejus),

- valico del Monginevro (Clavière)

- valico di Larche (valico della Maddalena),

- Mentone-Pont Saint-Louis (autostrada di Ventimiglia).

5.1.3 Per via ferroviaria:

- struttura mista della stazione di Modane.

5.2 Nel territorio italiano

5.2.1 Aeroporti:

- Torino - Caselle,

- Milano - Linate,

- Milano - Malpensa,

Roma - Fiumicino.

5.2.2 Per via stradale:

- galleria del Monte Bianco,

- Bardonecchia (galleria del Frejus),

- Clavière (valico del Monginevro),

- valico della Maddalena (valico di Larche),

- autostrada di Ventimiglia (Mentone - Pont Saint-Louis).

5.2.3 Per via ferroviaria:

- struttura mista della stazione di Ventimiglia.

6. AUTORITA' CENTRALI O LOCALI ABILITATE ALLA TRATTAZIONE DELLE RICHIESTE DI RIAMMISSIONE O DI TRANSITO (articolo 23)

6.1 Autorita' abilitate alla trattazione delle richieste di riammissione

6.1.1 Per la Repubblica francese:

6.1.1.1 In modo generale

Gli uffici locali della Direzione Centrale per il Controllo dell'Immigrazione e la Lotta contro l'Impiego dei Clandestini (DICCILEC) della Direzione Generale della Polizia Nazionale del Ministero dell'Interno, competenti per le strutture miste delle stazioni di Modane e di Ventimiglia.

6.1.1.2 In modo specifico

In considerazione, in particolare, della vicinanza geografica al luogo in cui e' stato effettuato il fermo della persona da riammettere e conformemente alle modalita' che verranno definite direttamente dalle autorita' delle Parti contraenti competenti in materia di controllo transfrontaliero, gli uffici locali della Direzione Centrale per il Controllo dell'Immigrazione e la Lotta contro l'Impiego dei Clandestini, aventi competenza sui punti di consegna situati in territorio francese elencati ai punti 5.1.2 e 5.1.3 del presente allegato.

6.1.2 Per la Repubblica italiana:

6.1.2.1 In modo generale

Gli uffici locali della Direzione Centrale della Polizia di Frontiera del Ministero dell'Interno aventi competenza sulle strutture miste delle stazioni di Modane e di Ventimiglia.

6.1.2.2 In modo specifico

Data, soprattutto, la vicinanza geografica con il luogo in cui e' stato effettuato il fermo della persona da riammettere e conformemente alle modalita' che verranno definite direttamente dalle autorita' delle Parti Contraenti competenti in materia di controllo transfrontaliero, gli uffici locali della Polizia di Stato aventi competenza sui punti di consegna situati in territorio italiano elencati ai punti 5.2.2 e 5.2.3 del presente annesso.

6.2 Autorita' abilitate alla trattazione delle richieste di transito

6.2.1. Per la Repubblica francese:

La Direzione Centrale per il Controllo dell'Immigrazione e la Lotta contro l'Impiego dei Clandestini;

6.2.2 Per la Repubblica italiana:

La Direzione Centrale della Polizia di Frontiera;

6.3 Autorita' competenti per i problemi di carattere giuridico

6.3.1 Per la Repubblica francese:

La Direzione delle Liberta' Pubbliche e degli Affari Giuridici (DLPAJ) del Ministero dell'Interno, unitamente alla Direzione Centrale per il Controllo dell'Immigrazione e la Lotta contro l'Impiego dei Clandestini (DICCILEC);

6.3.2 Per la Repubblica Italiana:

La Direzione Centrale per gli Affari Generali, Ufficio Studi e Legislazione del Ministero dell'Interno, unitamente alla Direzione Centrale della Polizia di Frontiera.

7. PROCEDURE D'INDENNIZZO PER LE SPESE DI TRASPORTO (articolo 23)

7.1 Il rimborso di tutte le spese relative all'esecuzione delle disposizioni previste dall'Accordo, anticipate dalla Parte Contraente richiesta e spettanti alla Parte Contraente richiedente, viene corrisposto entro trenta giorni a decorrere dal ricevimento della fattura.

7.2 Le Parti Contraenti si impegnano a dare esecuzione al transito sotto scorta nel modo piu' razionale ed economico possibile, pur garantendo il necessario ed adeguato livello di sicurezza.

8. LINGUE DI COMUNICAZIONI

Le autorita' competenti delle Parti Contraenti utilizzano, ai fini dell'attuazione dell'Accordo e del presente annesso la lingua ufficiale del rispettivo Paese.

9. MODIFICA DELL'ANNESSO

Ciascuna delle Parti Contraenti informa, per via diplomatica, l'altra Parte Contraente in merito ad ogni modifica che possa intervenire nell'individuazione dei punti di consegna o di transito.

I moduli di cui agli annessi da 1 a 3 potranno essere modificati mediante scambio di note.

ALLEGATO NR. 1

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FRANCESE SULLA RIAMMISSIONE DELLE PERSONE IN SITUAZIONE IRREGOLARE

RICHIESTA DI RIAMMISSIONE DI UN CITTADINO DI UNA PARTE CONTRAENTE

DATA DELLA RICHIESTA: ORA:

UFFICIO RICHIEDENTE.	
Tel.:	Fax.:

UFFICIO RICHIESTO.	
Tel.:	Fax.:

A. IDENTITA' DELLA PERSONA DI CUI SI RICHIEDE LA RIAMMISSIONE

COGNOME:	NOME:
ALIAS	
DATA DI NASCITA	LUOGO DI NASCITA
NAZIONALITA'	PRATICA NR.

B. ELEMENTI CHE CONSENTONO DI ACCERTARE O DI PRESUMERE LA CITTADINANZA

1° DOCUMENTI CHE CONSENTONO DI ACCERTARE LA CITTADINANZA (1)

2° ELEMENTI CHE CONSENTONO DI PRESUMERE LA CITTADINANZA (1)

C. SOGGIORNO NEL TERRITORIO DELLA PARTE RICHIEDENTE

DATA D'INGRESSO	DURATA DEL SOGGIORNO
DATA E LUOGO DEL FERMO	
CONDIZIONI DI SOGGIORNO Soggiorno irregolare - rilascio di un permesso di soggiorno	
PROVVEDIMENTO DI ALLONTANAMENTO	

D - MODALITA' DI RIAMMISSIONE PROPOSTE

DATA DELLA CONSEGNA	ORA DELLA CONSEGNA
LUOGO DELLA CONSEGNA	
MEZZO DI TRASPORTO ED EVENTUALE NUMERO DEL TRENO O DEL VOLO	

E - ALLEGATI

NUMERO DEGLI ALLEGATI

F. COMUNICAZIONE DELL'AVVENUTA RICEZIONE DELLA RICHIESTA

DATA	ORA

DECISIONE ADOTTATA	AUTORIZZAZIONE	RIFIUTO

FIRMA

NOME E GRADO DEL FUNZIONARIO

G - MODALITA' DI RIAMMISSIONE.
NOME E GRADO DEL FUNZIONARIO

H - OSSERVAZIONI

In caso di rifiuto precisarne il motivo in allegato

(1) Allegare le copie di questi documenti

ALLEGATO NR. 2

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FRANCESE SULLA RIAMMISSIONE DELLE PERSONE IN POSIZIONE IRREGOLARE

RICHIESTA DI RIAMMISSIONE DI UN CITTADINO DI UNO STATO TERZO

DATA DELLA RICHIESTA ORA:

UFFICIO RICHIEDENTE	
Tel.:	Fax:

UFFICIO RICHIESTO	
Tel:	Fax:

A - IDENTITA' DELLA PERSONA DI CUI SI RICHIEDE LA RIAMMISSIONE

COGNOME	NOME
ALIAS	
DATA DI NASCITA	LUOGO DI NASCITA
NAZIONALITA'	PRATICA NR.

B - DOCUMENTI E VISTI

1° DOCUMENTI (1) (di viaggio, d'identita', di cittadinanza, di soggiorno)
2° VISTI (1) (data di rilascio, validita' ecc.)
3° TIMBRI D'INGRESSO / D'USCITA (1)
4° ALTRI DOCUMENTI (1)

C - SOGGIORNO NEL TERRITORIO DELLA PARTE RICHIEDENTE

DATA D'INGRESSO	DURATA DEL SOGGIORNO
DATA E LUOGO DEL FERMO	
ITINERARIO DI VIAGGIO	
OSSERVAZIONI IN MERITO ALLE CONDIZIONI DI SOGGIORNO	

D - ELEMENTI RELATIVI AL SOGGIORNO NEL TERRITORIO DELLA PARTE RICHIESTA

(1) Allegare le copie di questi documenti

E - MODALITA' DI RIAMMISSIONE PROPOSTE

DATA DELLA CONSEGNA	ORA DELLA CONSEGNA
LUOGO DELLA CONSEGNA	
MEZZO DI TRASPORTO ED EVENTUALE NUMERO DEL TRENO O DEL VOLO	

F - ALLEGATI

NUMERO DEGLI ALLEGATI

G - COMUNICAZIONE DELL'AVVENUTA RICEZIONE DELLA RICHIESTA

DATA	ORA

DECISIONE ADOTTATA	AUTORIZZAZIONE
RIFIUTO	

NOME E GRADO DEL FUNZIONARIO	FIRMA

H - MODALITA' DI RIAMMISSIONE
NOME E GRADO DEL FUNZIONARIO

I OSSERVAZIONI

In caso di rifiuto precisarne il motivo in allegato

ALLEGATO NR. 3

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FRANCESE SULLA RIAMMISSIONE DELLE PERSONE IN SITUAZIONE IRREGOLARE

RICHIESTA DELL'AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO PER L'ALLONTANAMENTO DI UNO O PIU' CITTADINI STRANIERI

AUTORITA' RICHIEDENTE

TEL.		FAX.
Richiesta nr:	/97	DATA:

MODALITA' DI TRANSITO

AEREO FERROVIARIO STRADALE

DATA, ORA E LUOGO D'ARRIVO NEL TERRITORIO DEL PAESE DI TRANSITO

Il	Alle	
Aeroporto	Nr. del volo:	Compagnia aerea
Stazione ferroviaria	Nr. del treno	
Valico di frontiera	Targa del veicolo	Tipo del veicolo

DATA, ORA E LUOGO DI PARTENZA DAL PAESE DI TRANSITO

Il	Alle	
Aeroporto	Nr del volo	Compagnia aerea
Porto	Nome del natante	Compagnia marittima

DESTINAZIONE FINALE

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO NR. /97

IDENTITA' DELLO/DEGLI STRANIERO/I ALLONTANATO/I

Cognome	Nome	Data e luogo di nascita	Natura del provvedimento	Documento di viaggio

SCORTA SI NO
(Obbligatoria in caso di transito via terra)

COMPOSIZIONE DELLA SCORTA

Cognome	Nome	Qualifica	Documento di viaggio

EVENTUALI OSSERVAZIONI COMPLEMENTARI

DECISIONE DELLA PARTE RICHIESTA		
Autorizzazione al transito sul territorio della parte richiesta	SI	NO
Scorta fornita in toto dalla parte richiesta	SI	NO
Scorta fornita in toto dalla parte richiedente	SI	NO
Scorta mista	SI	NO

Autorità firmataria

832.

Lubiana, 5 luglio 1998

Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Slovenia sulla cooperazione di polizia

(Entrata in vigore: 1º febbraio 2000)

ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA SULLA COOPERAZIONE DI POLIZIA

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia, chiamati in seguito Parti Contraenti:

- consapevoli dei rapporti amichevoli fra i due Paesi;

- a conferma del loro desiderio di rafforzare la cooperazione di polizia, in particolare in prossimità della frontiera comune, allo scopo di salvaguardare l'ordine pubblico e la sicurezza nazionale e per combattere efficacemente i flussi di immigrazione clandestina nonchè la criminalità transfrontaliera;

- nello spirito del processo di integrazione europea;

- nel richiamare l'Accordo fra la Repubblica Italiana e l'allora Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia per il regolamento del traffico delle persone e dei trasporti terrestri e marittimi tra le aree limitrofe, firmato il 15 maggio 1982, cui la Repubblica di Slovenia ha succeduto attraverso lo scambio di note del 31 luglio 1992;

- nel richiamare l'Accordo di cooperazione tra il Ministro dell'Interno della Repubblica Italiana ed il Ministro dell'Interno della Repubblica di Slovenia, nella lotta contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope e contro la criminalità organizzata, firmato il 28 maggio 1993;

- nell'intento di conferire pratica attuazione all'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Slovenia sulla Riammissione delle persone alla frontiera, firmato il 3 settembre 1996;

convengono:

TITOLO I
Cooperazione di polizia in generale

Art. 1
Cooperazione di polizia

Con il presente Accordo le Parti Contraenti si impegnano a compiere ogni attività per intensificare la cooperazione di polizia nel settore della prevenzione e della repressione di tutti i reati, con particolare riferimento alla lotta contro l'immigrazione illegale ed alle organizzazioni criminali dedite al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.

Art. 2
Organi centrali

1. Gli Organi centrali competenti in materia di cooperazione di polizia sono:

a) per la Repubblica Italiana:
- il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza;

b) per la Repubblica di Slovenia:
- il Ministero dell'Interno - Amministrazione Generale di Polizia.

2. Gli Uffici di cui al comma 1 saranno qui di seguito indicati come Organi centrali.

Art. 3
Competenze degli Organi centrali

1. Ai fini della salvaguardia dell'ordine pubblico e della sicurezza nazionale, nonchè per la prevenzione e la repressione di tutti i reati, gli Organi centrali, nel rispetto delle vigenti disposizioni nazionali e fermo restando quanto già stabilito dagli accordi internazionali di cui le Parti Contraenti sono firmatarie, collaborano direttamente tra loro, prestandosi reciproca assistenza e procedendo allo scambio di tutte le notizie e le informazioni ritenute utili.

2. Gli Organi centrali autorizzano le forme di cooperazione di polizia previste dalle intese amministrative per l'attuazione del presente Accordo.

Art. 4
Protezione dei dati

Lo scambio di dati ed informazioni previsto dal presente Accordo potrà aver luogo solo in conformità con le rispettive legislazioni nazionali e nel rispetto delle norme di diritto internazionale vigenti.

Art. 5
Distacco di Funzionari di collegamento

1. Ciascuna Parte Contraente può distaccare, a tempo determinato o indeterminato, presso gli Organi centrali dell'altra Parte Contraente, uno o più Funzionari di collegamento.

2. I Funzionari di collegamento sono chiamati a svolgere attività informativa e di consultazione. Essi, in particolare, hanno il compito di:

a) agevolare lo scambio di informazioni ai fini della prevenzione e repressione di tutti i reati;

b) collaborare nell'esecuzione di richieste di assistenza fra autorità di polizia e giudiziaria in materia penale;

c) prestare la propria assistenza per eventuali esigenze connesse con le attività degli organi incaricati della sorveglianza delle frontiere.

3. I compiti di informazione e di consultazioni sopra evocati riguardano in particolare:

a) le misure contro l'immigrazione irregolare e la prevenzione e repressione dei fatti costituenti reati ad esse collegate, in particolare le attività svolte dalle organizzazioni dedite al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, la falsificazione e la contraffazione dei documenti di viaggio, il modus operandi di tali sodalizi criminali;

b) la prevenzione di minacce all'ordine pubblico e alla sicurezza nazionale.

4. I Funzionari di collegamento non dispongono di alcun potere autoritario o coercitivo nel territorio dell'altra Parte Contraente.

Art. 6
Invio di esperti di polizia per missioni di breve durata

1. In occasione di operazioni di polizia o di indagini di particolare complessità che travalichino i rispettivi confini nazionali, ciascuna Parte Contraente può inviare nel territorio dell'altra Parte Contraente uno o più esperti con lo specifico compito di collaborare per tutta la durata di tali operazioni o indagini.

2. Gli esperti incaricati a norma del presente Articolo non sono autorizzati a portare con sé le armi ed altri mezzi di coazione fisica e non potranno esercitare funzioni diverse da quelle indicate nel precedente Articolo 5.

3. L'invio di esperti per gli scopi indicati nel presente Articolo è condizionato all'assenso esplicito degli Organi centrali della Parte Contraente nel cui territorio i suddetti Funzionari andranno ad operare.

Art. 7
Formazione e aggiornamento del personale

1. Gli Organi centrali si scambiano reciproche informazioni in ordine alle modalità e alle procedure seguite per la formazione e l'aggiornamento del personale di polizia.

2. Gli Organi centrali possono organizzare specifici corsi di formazione e di aggiornamento, aperti all'eventuale partecipazione congiunta del personale delle due Parti Contraenti, aventi ad oggetto tematiche relative alla cooperazione internazionale di polizia ed all'attività di polizia nelle Zone di frontiera.

3. Le Parti Contraenti possono procedere a scambi di personale al fine di approfondire la reciproca conoscenza dell'organizzazione, delle funzioni e delle attività delle rispettive strutture di Polizia e delle tecniche operative dalle stesse impiegate.

Art. 8
Intese amministrative

Gli Organi centrali possono procedere ad ulteriori intese di natura amministrativa dirette a disciplinare nei dettagli, qualora ritenuto necessario, le attività e le procedure di cooperazione stabilite dal presente Accordo.

TITOLO II
Cooperazione nelle Zone di frontiera

Art. 9
Zone di frontiera

1. Ai fini del presente Accordo sono considerate Zone di frontiera:

   a) per la Repubblica Italiana:
   - i territori della Province di Trieste, Udine e Gorizia;

   b) per la Repubblica di Slovenia:
   - i territori delle Amministrazioni di Polizia di Koper/Capodistria, Nova Gorica e Kranj.

2. I territori specificati nel comma 1 saranno qui di seguito indicati come Zone di frontiera.

Art. 10
Uffici di Collegamento

1. Nelle Zone di frontiera delle due Parti Contraenti operano rispettivamente i seguenti Uffici di collegamento:

a) per la Repubblica Italiana:
   - la Questura di Trieste e il Settore Polizia di Frontiera di Trieste,
   - la Questura di Udine e il Settore Polizia di Frontiera di Tarvisio,
   - la Questura di Gorizia e il Settore Polizia di Frontiera di Gorizia;

b) per la Repubblica di Slovenia:
   - l'Ispettorato di Polizia e l'Ufficio della Polizia Criminale della Amministrazione di Polizia di Koper/Capodistria;
   - l'Ispettorato di Polizia e l'Ufficio della Polizia Criminale della Amministrazione di Polizia di Nova Gorica;

- l'Ispettorato di Polizia e l'Ufficio della Polizia Criminale della Amministrazione di Polizia di Kranj;

2. Gli organi di cui al comma 1 saranno qui di seguito indicati come Uffici di collegamento.

Art. 11
Competenze degli Uffici di collegamento

1. Nelle zone di frontiera, ai fini della salvaguardia dell'ordine pubblico e della sicurezza nazionale, nonchè per la prevenzione e la repressione di tutti i reati, gli Uffici di collegamento, fermo restando quanto previsto dall'Articolo 3 del presente Accordo, collaborano direttamente tra loro, procedendo al reciproco scambio di informazioni e prestandosi la necessaria assistenza.

2. Gli Uffici di collegamento adottano altresì le procedure e i piani comuni di cui all'Articolo 14 del presente Accordo.

Art. 12
Cooperazione diretta tra gli Uffici operanti nelle Zone di Frontiera

Per una più rapida ed efficace cooperazione, gli Organi centrali delle due Parti Contraenti, ricorrendo alle procedure previste dall'Articolo 8, possono individuare gli altri Uffici operanti nelle Zone di frontiera che, nel rispetto delle specifiche competenze attribuite dal presente Accordo agli Uffici di collegamento, potranno procedere al reciproco scambio di informazioni e, nei casi di urgenza, richiedere l'assistenza necessaria direttamente agli Uffici di collegamento dell'altra Parte Contraente, tenendo informato il proprio Ufficio di collegamento.

Art. 13
Sistemi di comunicazione diretta

Gli Organi centrali stabiliranno, nel più breve tempo possibile, con le modalità di cui all'Articolo 8 del presente Accordo, quali sistemi di comunicazione diretta, in particolare via radio, potranno essere realizzati, a costi contenuti, per collegare tra loro gli Uffici di collegamento e gli altri Uffici operanti nelle Zone di frontiera dell'una e dell'altra Parte Contraente.

Art. 14
Procedure di informazione preventiva e piani di intervento comuni

1. Gli Uffici di collegamento delle due Parti Contraenti possono concordare procedure di informazione preventiva e piani di intervento comuni da attivare in occasione di:

a) situazioni di potenziale o effettivo pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica (manifestazioni, dimostrazioni e simili) che richiedono l'adozione di particolari misure di polizia nelle Zone di frontiera;

b) eventi criminosi di particolare gravità verificatisi nel territorio di una delle Parti Contraenti e che possono interessare il territorio e, segnatamente, le Zone di frontiera dell'altra Parte Contraente.

2. Gli Uffici di collegamento delle due Parti Contraenti possono altresì svolgere, nel rispetto del mandato ricevuto, un'attività di coordinamento concernente i seguenti ambiti:

a) armonizzazione dell'attività congiunta di informazione e di sorveglianza della frontiera comune, mediante l'istituzione anche di unità miste di vigilanza di tale confine;

b) preparazione ed esecuzione della riammissione degli stranieri sulla base dell'Accordo concluso tra i Governi delle due Parti Contraenti sulla Riammissione delle persone alla frontiera, firmato il 3 settembre 1996.

3. Nelle procedure di informazione preventiva e nei piani di intervento comuni di cui al comma 1, gli Uffici di collegamento indicano le modalità di utilizzazione dei mezzi di comunicazione diretta disponibili, segnatamente di tipo radiofonico, in conformità con quanto stabilito dall'Articolo 13 del presente Accordo.

Art. 15
Impiego di mezzi aerei e marittimi

Le competenti autorità delle Parti Contraenti si impegnano a concludere una specifica intesa amministrativa, che, per il conseguimento degli scopi indicati nel presente Accordo, preveda la possibilità, nei casi di necessità ed urgenza, di impiegare mezzi aerei e marittimi in servizio di polizia nel territorio dell'altra Parte Contraente.

TITOLO III
Disposizioni finali

Art. 16

Gli Organi centrali verificheranno una volta l'anno lo stato di attuazione del presente Accordo

Art. 17

Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicheranno gli obblighi delle Parti Contraenti derivanti dagli accordi internazionali in materia di cooperazione di polizia di cui le stesse sono firmatarie.

Art. 18

Le eventuali controversie derivanti dall'applicazione e dall'interpretazione del presente Accordo verranno risolte per via diplomatica.

Art. 19

1. Il presente Accordo entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica reciproca per via diplomatica dell'avvenuto espletamento delle rispettive procedure nazionali di approvazione.

2. Il presente Accordo viene concluso per un periodo di tempo indeterminato. Lo stesso potrà essere denunciato, per iscritto, per via diplomatica e in tal caso cesserà di aver vigore il primo giorno del sesto mese successivo alla notifica della denuncia.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Lubiana il 5-7-1998 in due originali, in lingua italiana e in lingua slovena, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo della Repubblica Italiana	Per il Governo della Repubblica di Slovenia
Giorgio Napolitano	[illegible]

833.

Roma, 10 settembre 1998

Accordo fra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera sulla riammissione delle persone in situazione irregolare, con annesso

(Entrata in vigore: 1º maggio 2000)

ACCORDO

TRA

LA REPUBBLICA ITALIANA

E

LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA

SULLA RIAMMISSIONE DELLE PERSONE

IN SITUAZIONE IRREGOLARE

Il Governo della Repubblica italiana
e
il Consiglio federale svizzero

Qui di seguito denominati "le Parti Contraenti",

nell'intento di facilitare, in uno spirito di cooperazione e di buon vicinato, la riammissione alla frontiera fra i due Stati delle persone in situazione irregolare, nonché il loro transito,

nel contesto delle azioni internazionali per prevenire l'immigrazione irregolare,

su base di reciprocità, hanno convenuto quanto segue:

Titolo I
Riammissione dei cittadini delle Parti Contraenti

Articolo 1

1. Ciascuna Parte Contraente riammette nel proprio territorio, a richiesta dell'altra Parte Contraente e senza formalità speciali, le persone che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di ingresso e di soggiorno vigenti nel territorio della Parte Contraente richiedente, nella misura in cui sia stato stabilito o possa presumersi che le stesse posseggano la cittadinanza della Parte Contraente richiesta.

2. La Parte Contraente richiedente riammette alle stesse condizioni le persone che, da una verifica ulteriore, risultino non possedere la cittadinanza della Parte Contraente richiesta al momento della loro uscita dal territorio della Parte Contraente richiedente, salvo l'eventuale riammissione ai sensi del Titolo II del presente Accordo.

Articolo 2

1. La cittadinanza della persona oggetto di un provvedimento di allontanamento in base all'articolo 1, comma 1:

a) è considerata accertata con i documenti qui di seguito elencati in corso di validità:

- per la Repubblica italiana:
  - passaporto,
  - carta d'identità per i cittadini italiani;
- per la Confederazione svizzera:
  - passaporto,
  - carta d'identità per i cittadini svizzeri;

b) è da ritenersi presunta in presenza di uno o più degli elementi qui di seguito elencati, in particolare:

- documenti scaduti figuranti nell'elenco di cui alla lettera a);
- documenti rilasciati dalle autorità ufficiali della Parte richiesta, facenti stato dell' identità dell'interessato, in particolare documenti militari, libretti di navigazione ecc.;
- documenti di registrazione consolare o documenti di stato civile;
- permessi o titoli di soggiorno scaduti;
- fotocopia dei documenti sopra elencati;
- dichiarazioni dell'interessato acquisite dalle autorità amministrative o giudiziarie della Parte richiedente;
- deposizioni verbalizzate di testimoni affidabili.

2. Qualora sussistano dubbi in relazione agli elementi sui quali si fonda la presunzione della cittadinanza le autorità consolari della Parte Contraente richiesta procedono, entro i tre giorni successivi alla richiesta di riammissione, all'audizione dell'interessato.

3. Qualora, in seguito all'audizione, si stabilisca che la persona interessata è in possesso della cittadinanza della Parte Contraente richiesta, l'autorità consolare provvede all'immediato rilascio del documento di viaggio.

Titolo II
Riammissione di cittadini di Stati terzi

Articolo 3

1. Ciascuna Parte Contraente riammette nel proprio territorio, a richiesta dell'altra Parte Contraente e nel rispetto delle condizioni di cui al Titolo III, i cittadini di uno Stato terzo qualora venga accertato che essi sono entrati illegalmente sul territorio della Parte Contraente richiedente dopo aver soggiornato o essere transitati attraverso il territorio della Parte Contraente richiesta. Il transito nella zona internazionale di un aeroporto non è considerato transito ai sensi del presente Accordo.

2. Ciascuna Parte Contraente riammette nel proprio territorio, su richiesta dell'altra Parte Contraente, i cittadini di uno Stato terzo che non soddisfano le condizioni di ingresso vigenti nel territorio della Parte Contraente richiedente, allorché questi cittadini siano in possesso di un visto o di un titolo di soggiorno rilasciato dalla Parte Contraente richiesta, in corso di validità. Ai fini della presente disposizione non si considera soggiorno né il permesso provvisorio accordato a un richiedente l'asilo in attesa della decisione della sua domanda né il periodo di attesa dell'esecuzione di un provvedimento di espulsione.
3. Qualora le Parti Contraenti hanno entrambe rilasciato un visto o un titolo di soggiorno, competente per la riammissione è la Parte il cui visto o il cui titolo di soggiorno scade per ultimo.

Articolo 4

L'obbligo di riammissione di cui all'articolo 3 non sussiste per:

a) i cittadini di Stati terzi aventi una frontiera comune con la Parte Contraente richiedente;
b) i cittadini di Stati terzi ai quali, dopo avere lasciato il territorio della Parte Contraente richiesta oppure successivamente al loro ingresso nel territorio della Parte Contraente richiedente, sia stato rilasciato da quest'ultima Parte un visto o un permesso di soggiorno;
c) i cittadini di Stati terzi che soggiornano da più di sei mesi sul territorio della Parte Contraente richiedente dal momento della data di ingresso irregolare;
d) i cittadini di Stati terzi ai quali la Parte Contraente richiedente ha riconosciuto sia lo status di rifugiato in applicazione della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, relativa allo status dei rifugiati, quale emendata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, sia lo status di apolide in applicazione della Convenzione di New York del 28 settembre 1954, relativa allo status degli apolidi;
e) i cittadini di Stati terzi che sono effettivamente stati allontanati dalla Parte Contraente richiesta verso il loro Stato di origine o verso uno Stato terzo, a condizione che non siano entrati sul territorio della Parte Contraente richiedente dopo aver soggiornato o essere transitati sul territorio della Parte Contraente richiesta successivamente all'esecuzione della misura di allontanamento.

Articolo 5

La Parte Contraente richiedente riammette senza formalità nel proprio territorio i cittadini di Stati terzi nei riguardi dei quali, dopo accertamenti posteriori alla riammissione effettuati dall'altra Parte Contraente, risultano non soddisfatte le condizioni previste all'articolo 3 al momento della loro uscita dal territorio della Parte Contraente richiedente.

Titolo III
Procedure di riammissione

Articolo 6

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, comma 1, l'ingresso o il soggiorno dei cittadini di Stati terzi nel territorio della Parte Contraente richiesta sono accertati o presunti mediante gli elementi indicati nell' Annesso al presente Accordo.

2. Nella domanda di riammissione devono essere indicati, ai fini dell'applicazione degli articoli 1 e 3, gli elementi previsti dall'Annesso al presente Accordo. Essa viene trasmessa direttamente alle autorità interessate del Ministero dell'Interno della Repubblica italiana o del Dipartimento federale di giustizia e polizia della Confederazione svizzera, nel rispetto delle condizioni di cui all' Annessc al presente Accordo.

3. La Parte Contraente richiesta comunica per iscritto nei tempi più brevi e al massimo entro otto giorni la propria decisione alla Parte Contraente richiedente. L'autorizzazione di riammissione ha la validità di un mese dalla data della sua notifica; tale termine può essere prorogato su domanda della Parte Contraente richiedente.

4. Quando lo straniero è rintracciato nella zona di frontiera la domanda di riammissione può essere presentata con procedura semplificata concordata tra i servizi locali competenti. Nella domanda devono essere riportati gli elementi indicati nell' Annesso al presente Accordo. La Parte Contraente richiesta risponde alla domanda nei tempi più brevi e al massimo entro le 24 ore successive al ricevimento della domanda. Ai sensi del presente comma per zona di frontiera si intende la parte del territorio dove sono adottate misure di sorveglianza della frontiera.

Articolo 7

La Parte Contraente richiedente assume, fino alla frontiera della Parte Contraente richiesta, le spese di trasporto delle persone riammesse in base agli articoli 1 e 3.

Titolo IV
Ammissione in transito

Articolo 8

1. Ciascuna delle Parti Contraenti permette, su richiesta dell'altra Parte Contraente, il transito dei cittadini di Stati terzi che sono stati allontanati dallo Stato richiedente. Il transito può avvenire per via terrestre o per via aerea.

2. La Parte Contraente richiedente assume la responsabilità del viaggio del cittadino dello Stato terzo verso lo Stato di destinazione e riammette tale cittadino qualora il transito non possa essere effettuato per qualsiasi motivo.

3. La Parte Contraente richiedente garantisce alla Parte Contraente richiesta che il cittadino dello Stato terzo, il cui transito deve essere approvato, ha diritto a recarsi nello Stato di destinazione.

Articolo 9

Il transito per allontanamento è rifiutato, in particolare:
- se lo straniero, nello Stato di destinazione o in qualsiasi altro Stato ove potrebbe essere trasferito successivamente, corre il rischio di subire trattamenti o pene disumane e degradanti o la pena di morte, oppure se la sua vita o la sua libertà possono essere messe in pericolo a causa della sua razza, della sua religione, della sua nazionalità, della sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o a causa delle sue opinioni politiche;

- se lo straniero corre il rischio, nello Stato di destinazione o in qualsiasi altro Stato ove possa essere ulteriormente trasferito, di essere imputato o condannato in un procedimento penale per fatti anteriori al transito;
- se, dopo il rilascio dell'autorizzazione per il transito, sopravvengono o vengono successivamente conosciuti fatti che giustificano il rifiuto ai sensi dei paragrafi precedenti.

Articolo 10

1. La domanda di autorizzazione al transito per allontanamento viene trasmessa direttamente alle autorità competenti del Ministero dell'Interno della Repubblica italiana o del Dipartimento federale di giustizia e polizia della Confederazione svizzera, alle condizioni precisate nell' Annesso al presente Accordo.

2. Qualora la Parte Contraente richiesta rifiuti la domanda per insussistenza dei suoi presupposti, i motivi del rifiuto sono comunicati alla Parte Contraente richiedente.

Articolo 11

La Parte Contraente che ha adottato il provvedimento di allontanamento o di rifiuto di ingresso sul suo territorio deve comunicare alla Parte Contraente richiesta se è necessario scortare la persona oggetto di tali provvedimenti. Ai fini del transito, la Parte Contraente richiesta può:
- sia decidere di assicurare essa stessa la scorta, addebitando le spese relative alla Parte richiedente;
- sia decidere di assicurare la scorta in collaborazione con la Parte richiedente;
- sia autorizzare la Parte richiedente ad assicurare essa stessa la scorta sul suo territorio.

Nel caso delle ultime due ipotesi, la scorta della Parte Contraente richiedente é posta sotto l'autorità dei Servizi competenti della Parte Contraente richiesta.

Articolo 12

1. Se il transito avviene sotto scorta di polizia, gli agenti di scorta della Parte Contraente richiedente effettuano la loro missione in abiti borghesi, non armati e muniti dell'autorizzazione di transito.

2. Se il transito avviene su strada, la scorta della Parte Contraente richiedente utilizza un autoveicolo privo di segni distintivi.

3. In caso di transito per via aerea, la custodia e l'imbarco sono assicurati dalla scorta, con l'assistenza e sotto l'autorità della Parte Contraente richiesta.

4. Se del caso, la sorveglianza e l'imbarco possono essere assicurati dalla Parte Contraente richiesta, in accordo con la scorta.

Articolo 13

Le autorità dello Stato di transito comunicano alle autorità dello Stato richiedente tutti gli elementi d'informazione relativi agli incidenti sopravvenuti nel corso dell'esecuzione di tali provvedimenti.

Articolo 14

1. Le autorità dello Stato di transito accordano agli agenti di scorta dello Stato richiedente, in occasione dell'esercizio delle loro funzioni in base al presente Accordo, la medesima protezione e assistenza accordata ai corrispondenti agenti del proprio Stato.

2. Gli agenti di scorta dello Stato richiedente sono parificati agli agenti dello Stato richiesto, per quanto concerne i reati di cui potrebbero essere vittime o che potrebbero commettere, in occasione del transito sul territorio dello Stato richiesto, nell'esercizio delle loro funzioni.

3. Nei casi di cui al comma precedente, lo Stato richiesto ha competenza prioritaria. Qualora decida di non esercitare tale competenza, ne informa immediatamente lo Stato richiedente; quest'ultimo può allora esercitare la propria competenza, conformemente alla propria legge.

Articolo 15

In caso di reato commesso dallo straniero in transito, lo Stato richiesto ha competenza prioritaria. Qualora decida di non esercitare tale competenza, ne informa immediatamente lo Stato richiedente; quest'ultimo può allora esercitare la propria competenza, conformemente alla propria legge.

Articolo 16

Gli agenti di scorta che, in applicazione del presente Accordo, esercitano le loro funzioni sul territorio dello Stato di transito, devono poter in ogni momento comprovare la propria identità, le proprie funzioni e la natura della loro missione esibendo l'autorizzazione di transito rilasciata dallo Stato richiesto.

Articolo 17

1. Qualora un agente di scorta dello Stato richiedente, che esercita le sue funzioni sul territorio dello Stato di transito in applicazione del presente Accordo, subisce un danno in seguito ad un incidente sopravvenuto in servizio o in relazione al servizio, l'amministrazione dello Stato richiedente assume l'onere del pagamento degli indennizzi dovuti, senza esercitare rivalsa nei confronti dello Stato di transito.

2. Qualora un agente di scorta dello Stato richiedente, che esercita le sue funzioni sul territorio dello Stato di transito in applicazione del presente Accordo, provoca un danno a terzi in seguito ad un incidente occorso in servizio o in relazione al

servizio, lo Stato richiedente è responsabile del danno causato durante lo svolgimento della missione, conformemente al diritto dello Stato richiesto.
Lo Stato sul territorio del quale è stato causato il danno provvede al risarcimento del danno alle condizioni applicabili ai propri agenti. Lo Stato cui appartengono gli agenti che hanno causato danni sul territorio dell'altra Parte Contraente rimborsa integralmente a quest'ultima le somme da essa versate alle vittime e agli aventi diritto.

Articolo 18

La Parte Contraente richiedente assume i costi di trasporto per il transito di cui all' articolo 8 del presente Accordo fino alla frontiera dello Stato di destinazione, inclusi quelli dell' eventuale trasporto di ritorno.

Titolo V
Protezione dei dati

Articolo 19

1. I dati personali necessari all'esecuzione del presente Accordo e comunicati dalle Parti Contraenti devono essere trattati e protetti in conformità alle rispettive legislazioni sulla protezione dei dati. Essi riguardano esclusivamente:

- i dati personali della persona da trasferire ed eventualmente quelli dei congiunti (cognome, nome o pseudonimi, data e luogo di nascita, sesso, cittadinanza attuale e precedente);
- la carta d'identità o il passaporto (numero, validità, autorità, luogo e data del rilascio ecc.);
- altri dati indispensabili per identificare la persona da trasferire;
- i luoghi di soggiorno e gli itinerari;
- i permessi di soggiorno o i visti accordati da una delle Parti Contraenti.

2. In tale contesto,

a) la Parte Contraente richiesta utilizza i dati comunicati unicamente ai fini previsti dal presente Accordo;
b) ciascuna Parte Contraente informa l'altra, su richiesta, in merito all'utilizzo dei dati comunicati;
c) i dati personali comunicati possono essere trattati unicamente dalle autorità competenti per l'esecuzione dell'Accordo. I dati possono essere ritrasmessi ad altre persone solo previa autorizzazione scritta della Parte Contraente che li ha comunicati;
d) la Parte Contraente che trasmette i dati deve accertarsi della loro esattezza, nonché della necessità e della proporzionalità rispetto allo scopo perseguito con la comunicazione. All'uopo deve tenersi conto dei divieti di trasmissione vigenti secondo il rispettivo diritto nazionale. Se risulta che sono stati trasmessi dati

inesatti o che la trasmissione era indebita, il mittente deve avvertire immediatamente il destinatario. Quest'ultimo è obbligato a procedere alla rettifica o alla distruzione dei dati in questione;

e) alla persona interessata che ne faccia richiesta devono essere comunicate le informazioni che la riguardano e l'uso previsto, secondo le condizioni stabilite dal diritto nazionale della Parte Contraente alla quale si è rivolta la persona interessata;

f) i dati personali trasmessi sono conservati soltanto fino a quando lo esige lo scopo per il quale i dati sono stati comunicati. Un organismo indipendente controlla il trattamento e l'uso di questi dati conformemente al diritto nazionale di ciascuna delle Parti Contraenti;

g) le due Parti Contraenti sono obbligate a proteggere in modo efficace i dati personali trasmessi contro l'accesso non autorizzato, le modifiche abusive e la comunicazione non autorizzata. In ogni caso, i dati trasmessi beneficiano almeno della protezione di cui godono i dati del medesimo in base al diritto della Parte Contraente richiedente.

Titolo VI
Disposizioni generali e finali

Articolo 20

Il presente Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera è applicabile parimenti al Principato del Liechtenstein, dato che la Parte Contraente svizzera è autorizzata a esercitare, per il Principato del Liechtenstein, in base ai trattati bilaterali in vigore fra la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein, le funzioni attribuite alla Parte Contraente svizzera in applicazione del presente Accordo ed essendone stato informato dalla Parte Contraente svizzera il Principato del Liechtenstein. Si applicano le disposizioni che seguono:

a) Ai fini del titolo I del presente Accordo l'espressione "cittadino delle Parti Contraenti" si intende riferita ai cittadini della Confederazione svizzera e del Principato del Liechtenstein, qualora si tratti della Parte Contraente svizzera.

b) Ai fini del titolo II del presente Accordo l'espressione "cittadini di Stati terzi" si intende come riferita a persone che non posseggono la cittadinanza italiana, svizzera o del Principato del Liechtenstein.

c) Ai fini dell'articolo 1 comma 1 lettera b del presente Accordo l'espressione "cittadinanza della Parte Contraente richiesta" si intende come "cittadinanza svizzera o del Liechtenstein", qualora si tratti della Parte Contraente svizzera.

d) Ai fini dell' articolo 2 comma 1 lettera b del presente Accordo l'espressione "dichiarazioni dell'interessato acquisite dalle autorità amministrative o giudiziarie della Parte richiedente" va intesa come riferita alle dichiarazioni acquisite dalle autorità amministrative o giudiziarie della Confederazione svizzera o del Principato del Liechtenstein, qualora si tratti della Parte Contraente svizzera.

e) Ai fini dell'articolo 2 comma 1 lettera b del presente Accordo l'espressione "documento rilasciato dalle autorità ufficiali della Parte richiesta" va intesa come "documento rilasciato dalle autorità ufficiali della Confederazione svizzera o del Principato del Liechtenstein", qualora si tratti della Parte Contraente svizzera.

f) Ai fini dell'articolo 3 comma 1 del presente Accordo, qualora si tratti della Parte Contraente svizzera l'espressione "territorio della Parte Contraente richiesta" si riferisce al territorio della Confederazione svizzera e a quello del Principato del Liechtenstein.

Ai fini dell'articolo 3 commi 2 e 3 del presente Accordo, qualora si tratti della Parte Contraente svizzera, l'espressione visto o titolo di soggiorno rilasciato dalla Parte Contraente richiesta va intesa come "visto o titolo di soggiorno rilasciato dalla Confererazione svizzera o dal Principato del Liechtenstein".

g) Ai fini dell'articolo 4 lettera b del presente Accordo, qualora si tratti della Parte Contraente svizzera, l'espressione "Parte Contraente richiesta" va intesa come "la Confederazione svizzera o il Principato del Liechtenstein".

Ai fini dell'articolo 4 lettera c. del presente Accordo, qualora si tratti della Parte Contraente svizzera, l'espressione "territorio della Parte Contraente richiedente" è riferita al territorio della Confederazione svizzera o del Principato del Liechtenstein.

Ai fini dell'articolo 4, lettera d del presente Accordo, qualora si tratti della Parte Contraente svizzera, l'espressione "Parte Contraente richiedente" va intesa come "la Confederazione svizzera o il Principato del Liechtenstein".

Articolo 21

Le due Parti Contraenti stabiliscono nell'Annesso al presente Accordo le disposizioni necessarie ai fini della esecuzione del presente Accordo, in particolare per quanto riguarda gli articoli 6, 10 e 11, nonché:
- le Autorità centrali o locali competenti per la riammissione e il transito nonché le modalità delle comunicazioni;
- le modalità per determinare i punti di consegna che possono essere utilizzati per la riammissione e l'entrata in transito degli stranieri;
- le procedure per il rimborso delle spese.

Articolo 22

1. Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano gli obblighi di ammissione o di riammissione di cittadini stranieri derivanti per le Parti Contraenti da altri Accordi internazionali.

2. Le disposizioni del presente Accordo non ostacolano l'applicazione della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, quale emendata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967.

3. Le disposizioni del presente Accordo non ostacolano l'applicazione degli Accordi sottoscritti dalle Parti Contraenti in materia di tutela dei Diritti dell'Uomo.

4. Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano gli obblighi derivanti dai trattati di estradizione vigenti tra le Parti Contraenti, nonché quelli derivanti dagli Accordi tra le Parti Contraenti in materia di ingresso, soggiorno e lavoro dei rispettivi cittadini.

5. Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano gli obblighi derivanti alla Repubblica italiana dalla sua qualità di membro dell'Unione Europea e della Comunità Europea e di Stato parte degli accordi stipulati fra gli Stati membri.
Esse, inoltre, non pregiudicano gli obblighi derivanti per la Repubblica Italiana dall'applicazione delle disposizioni dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo alla soppressione graduale dei controlli alle frontiere comuni e di quanto stabilito dalla Convenzione di applicazione del summenzionato Accordo, firmata il 19 giugno 1990, dalla Convenzione tra gli Stati ai quali si applicano l'Accordo e la Convenzione di Schengen e la Polonia, firmata il 29 marzo 1991 sulla riammissione di persone in situazione irregolare e dalla Convenzione di Dublino del 15 giugno 1990 relativa alla determinazione dello Stato responsabile dell'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri della Comunità Europea.

Articolo 23

1. Le Autorità competenti delle Parti Contraenti cooperano e si consultano per quanto necessario al fine di verificare l'applicazione del presente Accordo.

2. Le controversie che possono sorgere dall'interpretazione o dall'applicazione del presente Accordo sono risolte per via diplomatica.

Articolo 24

Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica reciproca per via diplomatica dell'avvenuto espletamento delle procedure nazionali di approvazione. Con la sua entrata in vigore cessa l'applicazione di ogni altro accordo fra le Parti sulle materie in esso regolate.

Articolo 25

1. Ciascuna delle Parti Contraenti può, per ragioni di ordine pubblico, di sicurezza nazionale o di salute pubblica e dopo avere consultato l'altra Parte, sospendere l'applicazione del presente Accordo mediante notifica scritta all'altra Parte.

2. La sospensione ha effetto il primo giorno del secondo mese successivo al ricevimento della notifica da parte dell'altra Parte Contraente.

Articolo 26

Il presente Accordo ha una validità illimitata. Può essere denunciato, per via diplomatica, con un preavviso di tre mesi. La denuncia o la sospensione del

presente Accordo da parte di una delle due Parti Contraenti vale anche per il Principato del Liechtenstein.

In fede di che, i Rappresentanti delle Parti Contraenti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno sottoscritto il presente Accordo.

Fatto a Roma il dieci settembre millenovecentonovantotto in due esemplari originali in lingua italiana.

Per il Governo della Repubblica italiana

Per il Consiglio federale svizzero

ANNESSO ALL' ACCORDO TRA

LA REPUBBLICA ITALIANA
E
LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA

SULLA RIAMMISSIONE DELLE PERSONE IN SITUAZIONE IRREGOLARE

1. Informazioni da riportare sulla richiesta di riammissione di un cittadino di una Parte Contraente e modalità di riammissione (Titolo I).

1.1 La richiesta di riammissione di un cittadino di una Parte Contraente presentata in base alle disposizioni dell'articolo 1, commi 1 e 2, deve contenere in particolare le seguenti informazioni:
- dati relativi all'identità della persona interessata;
- elementi relativi ai documenti di cui all'articolo 2 dell'Accordo che consentono di accertare o di presumere la cittadinanza.

1.2 La richiesta di riammissione deve essere redatta su un modulo conforme al modello tipo che costituisce l'allegato n. 1 al presente Annesso. Tale modulo dovrà essere compilato in ogni sua parte, all'occorrenza con l'annotazione "non pertinente" (n.p.).

1.3 La richiesta deve essere trasmessa direttamente alle autorità di cui ai punti 6.1.1 e 6.1.2 del presente Annesso tramite fax, telex o posta elettronica.

1.4 La Parte Contraente richiesta risponde senza indugio e comunque entro i termini previsti dall'art. 6 punti 3 e 4 dell' Accordo a decorrere dal ricevimento della richiesta. Nel caso previsto dall'articolo 2 comma 2 tale termine è prorogato di tre giorni, nell'ipotesi in cui le autorità consolari adite neghino il rilascio del documento di viaggio.

1.5 La persona oggetto della richiesta di riammissione viene consegnata soltanto dopo il ricevimento dell'accettazione della Parte Contraente richiesta.

2. Informazioni da riportare sulla richiesta di riammissione di un cittadino di uno Stato terzo e modalità di trasmissione (articolo 6, comma 2).

2.1 La richiesta di riammissione di un cittadino di uno Stato terzo presentata in base alle disposizioni dell'articolo 3, commi 1 o 2, o dell'articolo 5 deve contenere in particolare le seguenti informazioni:
- dati relativi all'identità e alla cittadinanza della persona interessata;
- elementi relativi al visto e al soggiorno di cui all'articolo 3 comma 2 dell'Accordo nonchè ai documenti di cui al punto 3 del presente Annesso, che consentano di stabilire o di constatare l'ingresso o il soggiorno della persona interessata nel territorio della Parte Contraente richiesta.

2.2 La richiesta di riammissione deve essere redatta su un modulo conforme al modello tipo che costituisce l'allegato n. 2 al presente Annesso. Tale modulo dovrà essere compilato in ogni sua parte, all'occorrenza con l'annotazione "non pertinente" (n.p.).

2.3 La richiesta deve essere trasmessa direttamente alle autorità di cui ai punti 6.1.1 e 6.1.2 del presente Annesso tramite fax, telex o posta elettronica.

2.4 La Parte Contraente richiesta risponde senza indugio e comunque entro i termini previsti dall'art. 6 punti 3 e 4 dell'Accordo a decorrere dal ricevimento della richiesta.

2.5 La persona oggetto della richiesta di riammissione viene consegnata soltanto dopo il ricevimento dell'accettazione della Parte Contraente richiesta.

2.6 La consegna di persone rintracciate conformemente alle disposizioni di cui all' art. 6 comma 4 dell' Accordo avviene con procedura semplificata. La richiesta di riammissione e la risposta avvengono senza formalità speciali (anche oralmente). La consegna è effettuata per il tramite delle autorità competenti. La Riammissione, ove ne sussistano le condizioni, avviene, al più tardi, nelle 48 ore successive al rintraccio.

3. Elementi che consentono di accertare l'ingresso o il soggiorno del cittadino dello Stato terzo nel territorio della Parte Contraente richiesta (art. 6, comma 1).

3.1 L'ingresso o il soggiorno effettivi di un cittadino di uno Stato terzo nel territorio della Parte Contraente richiesta viene accertato sulla base di uno dei seguenti elementi di prova:
- timbro di ingresso o di uscita o altre eventuali indicazioni riportate sui documenti di viaggio o di identità autentici, falsi o contraffatti;
- titoli di soggiorno o di permesso di soggiorno scaduti da meno di sei mesi;
- visto scaduto da meno di sei mesi;
- titolo di trasporto nominativo che consente di stabilire l'ingresso della persona interessata nel territorio della Parte Contraente richiesta o nel territorio della Parte Contraente richiedente con provenienza dal territorio della Parte Contraente richiesta.

3.2 L'ingresso o il soggiorno effettivi di un cittadino di uno Stato terzo nel territorio della Parte Contraente richiesta è presunto, in particolare, sulla base di uno o più degli indizi indicati qui di seguito, da valutarsi caso per caso dalla Parte Contraente richiesta:
- documento rilasciato dalle autorità competenti della Parte Contraente richiesta indicante l'identità della persona interessata, in particolare patente di guida o permesso di condurre, libretto di navigazione, autorizzazione per il porto d'armi, tessera postale, ecc.;
- documento di stato civile;
- titolo di soggiorno o permesso di soggiorno scaduti da più di sei mesi;

- ricevute comprovanti acquisti effettuati sul territorio della Parte Contraente richiesta;
- fotocopia di uno dei documenti di cui sopra;
- titolo di trasporto;
- conti d'albergo;
- mezzi di trasporto utilizzati dalla persona interessata, immatricolati nel territorio della Parte Contraente richiesta;
- carte di accesso nominative ad istituzioni pubbliche o private;
- possesso di una ricevuta relativa ad operazioni di cambio effettuate dalla persona interessata;
- dichiarazioni rese da pubblici ufficiali;
- dichiarazioni della persona interessata, rese all' autorità richiedente, non contradditorie e sufficientemente dettagliate, indicanti fatti oggettivamente verificabili;
- dichiarazioni testimoniali comprovanti l'ingresso o il soggiorno nel territorio della Parte Contraente richiesta, sulla base di un verbale redatto dalle autorità competenti;
- dati verificabili comprovanti che la persona interessata si è servita di un'agenzia di viaggi o di un "passatore";
- carta per appuntamento da medici, dentisti ecc.;
- timbro di uscita da uno Stato limitrofo di uno dei due Stati Contraenti, tenuto conto dell' itinerario seguito e della data di passaggio delle frontiere;
- registrazioni video del passaggio delle frontiere;
- corrispondenza delle impronte digitali con quelle prese dall'autorità della Parte Contraente richiesta;
- luogo del rintraccio.

4. Modalità di trasmissione di una richiesta di transito per allontanamento adottato dalla Parte Contraente richiedente (articolo 8).

4.1 La richiesta di transito per allontanamento presentata conformemente alle disposizioni di cui all'art. 10 dell' Accordo, deve contenere in particolare le seguenti informazioni:

- dati relativi all'identità e alla cittadinanza della persona interessata;
- natura del provvedimento di allontanamento di cui è oggetto;
- data del provvedimento di allontanamento di cui è oggetto;
- documento di viaggio di cui è titolare;
- data del viaggio, mezzo di trasporto, ora e luogo di arrivo nel territorio della Parte Contraente richiesta, itinerario, ora di partenza dal territorio della Parte Contraente richiesta, Stato e località di destinazione;
- dati relativi al personale di scorta (identità, qualifica, titolo di viaggio posseduto, mezzo di trasporto utilizzato).

4.2 La richiesta di transito deve essere redatta su un modulo conforme al modello tipo che costituisce l'allegato n. 3 al presente Annesso. Tale modulo dovrà essere compilato in ogni sua parte, all' occorrenza con l'annotazione "non pertinente" (n.p.).

4.3 La richiesta deve essere trasmessa, almeno 48 ore prima del previsto transito, alle Autorità delle Parti Contraenti di cui al punto 6.2 del presente Annesso tramite fax, telex o posta elettronica.
4.4 La Parte Contraente richiesta risponde senza indugio e possibilmente entro le 24 ore.

5. Aeroporti e punti di consegna terrestri che potranno essere utilizzati per la riammissione e l'ingresso in transito (articoli 1, 3 e 8).

5.1 La consegna di cittadini delle Parti Contraenti avviene ad ogni valico sorvegliato della frontiera comune e a qualsiasi aeroporto.

5.2 Per la riammissione e l'ingresso in transito di cittadini di Stati terzi (articoli 3 e 8) le Parti si comunicheranno reciprocamente i punti di consegna e di transito nei rispettivi territori.

6. Autorità centrali o locali competenti per le richieste di riammissione o di transito.

6.1 Autorità competenti per le richieste di riammissione

6.1.1 Per la Confederazione svizzera

6.1.1.1 In modo generale:
Le Autorità cantonali o federali competenti per l'applicazione dell' Accordo

6.1.1.2 In modo specifico:
I Servizi cantonali o federali competenti, in particolare per la loro vicinanza al luogo di rintraccio della persona da riammettere e secondo le modalità che saranno definite direttamente fra le autorità delle Parti Contraenti che sono competenti in materia di controlli transfrontalieri.

6.1.2. Per la Repubblica italiana

6.1.2.1 In modo generale:
Ministero dell'Interno: Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per la polizia stradale, ferroviaria, di frontiera e postale, Servizio immigrazione e polizia di frontiera.

6.1.2.2 In modo specifico:
Uffici locali della Polizia di Stato aventi competenza per i settori di Aosta, Domodossola, Luino, Ponte Chiasso e Tirano.

6.2 Autorità competenti per le richieste di transito

6.2.1 Per la Confederazione svizzera:
L' Ufficio federale dei rifugiati del Dipartimento federale di giustizia e polizia.

6.2.2 Per la Repubblica italiana:
Ministero dell' Interno: Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per la polizia stradale, ferroviaria, di frontiera e postale, Servizio immigrazione e polizia di frontiera.

6.3 Autorità competenti per i problemi di carattere giuridico

6.3.1 Per la Confederazione svizzera:
L' Ufficio federale dei rifugiati del Dipartimento federale di giustizia e polizia.

6.3.2 Per la Repubblica italiana:
Ministero dell'Interno: Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per gli Affari Generali, Ufficio Studi e Legislazione.

7. Procedure di rimborso delle spese di trasporto (articolo 24).

7.1 Il rimborso di tutte le spese relative all'esecuzione delle disposizioni previste dall'Accordo, anticipate dalla Parte Contraente richiesta e spettanti alla Parte Contraente richiedente, viene corrisposto entro trenta giorni a decorrere dal ricevimento della fattura.

7.2 Le Parti Contraenti si impegnano a dare esecuzione al transito sotto scorta nel modo più razionale ed economico possibile, pur garantendo il necessario ed adeguato livello di sicurezza.

8. Lingua di comunicazione.

Le autorità competenti delle Parti Contraenti utilizzano ai fini dell'attuazione dell'Accordo e del presente Annesso la lingua italiana; tuttavia esse possono adottare formulari corrispondenti a quelli riportati in allegato nei quali le dizioni sono formulate oltre che in italiano anche in francese e/o in tedesco

9. Modifica dell'Annesso.

Le modifiche al presente Annesso e dei suoi allegati saranno effettuate mediante scambio di note fra il Ministero degli Affari Esteri italiano e il Dipartimento federale degli Affari Esteri della Confederazione svizzera.

Allegato 1

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL CONSIGLIO FEDERALE SVIZZERO SULLA RIAMMISSIONE DELLE PERSONE IN SITUAZIONE IRREGOLARE

RICHIESTA DI RIAMMISSIONE DI UN CITTADINO DI UNA PARTE CONTRAENTE

DATA DELLA RICHIESTA: ORA:
SERVIZIO RICHIEDENTE :..
TEL. : FAX. :

SERVIZIO DESTINATARIO:
TEL. : FAX. :

A IDENTITÀ DELLA PERSONA DA RIAMMETTERE

COGNOME .... NOME ....
....
ALIAS ....
DATA DI NASCITA .... LUOGO DI NASCITA ....
NAZIONALITÀ .... FASCICOLO N°..

B MEZZI CHE PERMETTONO DI STABILIRE O DI PRESUMERE LA NAZIONALITÀ

1. DOCUMENTI CHE PERMETTONO DI STABILIRE LA NAZIONALITÀ
....
....
2.ELEMENTI CHE PERMETTONO DI PRESUMERE LA NAZIONALITÀ
....

C SOGGIORNO SUL TERRITORIO DELLA PARTE RICHIEDENTE

DATA DI ENTRATA
....
DURATA DEL SOGGIORNO
....
DATA E LUOGO DEL RINTRACCIO
....
CONDIZIONI DI SOGGIORNO..
Soggiorno irregolare...
Rilascio di un titolo di soggiorno..
PROVVEDIMENTO DI ALLONTANAMENTO..
....

D MODALITÀ PROPOSTE PER LA RIAMMISSIONE

DATA DELLA CONSEGNA..
ORA DELLA CONSEGNA
LUOGO DELLA CONSEGNA..
MODO DI TRASPORTO E..
EVENTUALMENTE N° DEL...
TRENO O N° DEL VOLO...

E ALLEGATI

NUMERO ....

F PER LA RICHIESTA DI RIAMMISSIONE

DATA ....
TIMBRO

....
NOME E GRADO DEL FUNZIONARIO
FIRMA
....

G RICEVUTA DELLA RICHIESTA

DATA ....
ORA

....
DECISIONE PRESA ACCETTAZIONE ☐ DINIEGO ☐
NOME E GRADO DEL FUNZIONARIO
FIRMA
....

H MODALITÀ DELLA RIAMMISSIONE

I OSSERVAZIONI

In caso di diniego specificarne in allegato i motivi:

ALLEGARE LE COPIE DI QUESTI DOCUMENTI

Allegato 2

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL CONSIGLIO FEDERALE SVIZZERO SULLA RIAMMISSIONE DELLE PERSONE IN SITUAZIONE IRREGOLARE

RICHIESTA DI RIAMMISSIONE DI UN CITTADINO DI UNO STATO TERZO

DATA DELLA RICHIESTA:
....
TEL. : FAX.:

SERVIZIO DESTINATARIO:
TEL. : FAX.:

A IDENTITÀ DELLA PERSONA DA RIAMMETTERE

COGNOME	....	NOME	....
	....		....
ALIAS	....		....
DATA DI NASCITA	....	LUOGO DI NASCITA	....
NAZIONALITÀ	....	FASCICOLO N°.	....

B ALTRI MEMBRI DELLA FAMIGLIA

COGNOME	....	NOME	....
	....		....
ALIAS	....		....
DATA DI NASCITA	....	LUOGO DI NASCITA	....
NAZIONALITÀ	....	FASCICOLO N°	....

C DOCUMENTI E VISTI

1.	DOCUMENTI (1).. (di viaggio, di identità,di.. cittadinanza, titolo di soggiorno)..
2.	VISTI (1) .... (data di rilascio, validità, ecc.) ....
3.	TIMBRI DI ENTRATA/USCITA..
	(1) ....
4.	ALTRI DOCUMENTI (1).. ....

D SOGGIORNO SUL TERRITORIO DELLA PARTE RICHIEDENTE

DATA DI ENTRATA ....
DURATA DEL SOGGIORNO
....
DATA E LUOGO ....
DEL RINTRACCIO ....

ITINERARIO DI VIAGGIO..
....
OSSERVAZIONI SULLE ....
CONDIZIONI DI SOGGIORNO ....

E ELEMENTI RIGUARDANTI IL SOGGIORNO SUL TERRITORIO DELLA PARTE RICHIESTA

....
....
....
....

F MODALITÀ PROPOSTE PER LA RIAMMISSIONE

DATA DELLA CONSEGNA..
ORA DELLA CONSEGNA
LUOGO DELLA CONSEGNA..
MODO DI TRASPORTO E..
EVENTUALMENTE N° DEL..
TRENO O N° DEL VOLO..

G ALLEGATI

NUMERO ....

H PER LA RICHIESTA DI RIAMMISSIONE

DATA ....
TIMBRO

....
NOME E GRADO DEL FIRMA
FUNZIONARIO
....

I RICEVUTA DELLA RICHIESTA

DATA	....		ORA		
	....				
DECISIONE PRESA	ACCETTAZIONE	☐	DINIEGO	☐	
NOME E GRADO DEL FUNZIONARIO			FIRMA	....	

K MODALITA DI RIAMMISSIONE:

L OSSERVAZIONI :

In caso di diniego specificarne in allegato i motivi:

---

(1) ALLEGARE LE COPIE DI QUESTI DOCUMENTI

Allegato 3

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL CONSIGLIO FEDERALE SVIZZERO SULLA RIAMMISSIONE DELLE PERSONE IN SITUAZIONE IRREGOLARE

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE DI TRANSITO PER L'ALLONTANAMENTO DI UNO O PIU STRANIERI

AUTORITÀ RICHIEDENTE
TEL. : .... FAX : ....
RICHIESTA N°. .... DATA : ....
NOME E GRADO DEL
FUNZIONARIO: ....
FIRMA: ....

MODALITÀ DI TRANSITO :

AEREO ☐ STRADA ☐

ITINERARIO ....

DATA, ORA E LUOGO DI ARRIVO SUL TERRITORIO DELLO STATO DI TRANSITO:

IL : ....A : .... C. GNIA AEREA: ....
AEROPORTO ....N° DEL VOLO:................................. TIPO DI VEICOLO: ....
POSTO DI CONFINE: .... N°. DEL VEICOLO: ....

DATA, ORA E LUOGO DI PARTENZA DALLO STATO DI TRANSITO

IL : .... A : ....
AEROPORTO ....N° DEL VOLO:.................. C. GNIA AEREA: ....

DESTINAZIONE FINALE :

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE DI TRANSITO N°.

RICEVUTA DELLA RICHIESTA

DATA ....
ORA
....
DECISIONE PRESA ACCETTAZIONE ☐ DINIEGO ☐
NOME E GRADO DEL FUNZIONARIO FIRMA
....

IDENTITÀ DEL O DEGLI STRANIERI ALLONTANATI:

COGNOME	NOME	DATA E LUOGO DI NASCITA	NATURA DEL PROVVEDIMENTO	DOCUMENTO DI VIAGGIO
....	....	....	....	....
....	....	....	....	....

ALTRI MEMBRI DELLA FAMIGLIA

COGNOME NOME DATA E LUOGO DI NASCITA
....

ALIAS..

NAZIONALITÀ... FASCICOLO N°. ....

834.

Roma, 10 settembre 1998

Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo alla cooperazione tra le autorità di polizia e doganali

(Entrata in vigore: 1º maggio 2000)

ACCORDO

TRA LA REPUBBLICA ITALIANA

E

LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA

RELATIVO ALLA

COOPERAZIONE TRA LE AUTORITA' DI POLIZIA E

DOGANALI

Il Governo della Repubblica Italiana

e

il Consiglio Federale Svizzero

detti in seguito le Parti Contraenti;

animati dalla volontà di rafforzare i rapporti tra i due Stati, nello spirito delle relazioni di amicizia e di buon vicinato;

desiderosi di rafforzare la cooperazione di polizia, particolarmente in prossimità della frontiera comune, allo scopo di salvaguardare l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica, nonché di lottare efficacemente contro i traffici illeciti, l'immigrazione illegale e/o l'emigrazione illegale e la criminalità transfrontaliera;

considerato l'interesse delle due Parti Contraenti ad assicurare la migliore applicazione delle disposizioni sulla circolazione delle persone alla frontiera comune, nel rispetto delle norme nazionali e internazionali vigenti;

tenendo conto della Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera relativa agli Uffici a controlli nazionali abbinati e al controllo in corso di viaggio, fatta a Berna l'11 marzo 1961 e della Convenzione del 2 luglio 1953 tra l'Italia e la Svizzera per il traffico di frontiera ed il pascolo;

hanno convenuto quanto segue:

TITOLO I

Definizioni e obiettivi della cooperazione

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente Accordo s'intende per:

a) "Uffici di collegamento", le unità territoriali delle autorità competenti in materia di polizia e doganale di una delle due Parti Contraenti, ubicate nella zona di frontiera e autorizzate, in virtú delle disposizioni del presente Accordo, a collaborare direttamente con gli Uffici di collegamento corrispondenti dell'altra Parte;

b) "zona di frontiera", la parte del territorio nella quale operano le unità territoriali competenti di una delle due Parti Contraenti e nella quale è possibile adottare delle misure di sorveglianza;

c) "agenti", le persone appartenenti alle amministrazioni competenti delle due Parti Contraenti, destinate sia agli Uffici di collegamento sia alle unità miste operanti alla frontiera comune, come anche gli agenti di collegamento di cui all'art. 14 del presente Accordo;

d) "sorveglianza", l'applicazione di tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di ciascuna delle due Parti Contraenti, riguardanti la salvaguardia dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica e in particolare la lotta ai traffici illeciti, all'immigrazione illegale e/o all'emigrazione illegale.

Articolo 2

Obiettivi

1. Le Parti Contraenti, nel quadro del presente Accordo e nel rispetto della propria sovranità nazionale nonché delle competenze territoriali delle autorità amministrative e giudiziarie, attuano una cooperazione transfrontaliera tra le rispettive autorità competenti al fine di lottare più efficacemente contro

l'immigrazione illegale e/o l'emigrazione illegale, la criminalità transfrontaliera e di prevenire i traffici illeciti e le minacce all'ordine pubblico e alla sicurezza pubblica, prestandosi in particolare mutua assistenza attraverso nuove modalità e scambiandosi tutte le informazioni considerate utili.

2. Nel rispetto della Convenzione del 2 luglio 1953 tra l'Italia e la Svizzera per il traffico di frontiera ed il pascolo e della Convenzione dell'11 marzo 1961 tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera relativa agli Uffici a controlli nazionali abbinati e al controllo in corso di viaggio, esse si prestano mutua assistenza al fine di facilitare e di accelerare il passaggio delle persone alla frontiera comune.

Articolo 3

Autorità competenti

Le autorità competenti ai fini dell'applicazione dell'articolo 2 del presente Accordo sono, ciascuna nell'ambito delle proprie attribuzioni:

a) per la Repubblica Italiana:

- il Ministero dell'Interno- Dipartimento della Pubblica Sicurezza;
- l'Arma dei Carabinieri;
- il Corpo della Guardia di Finanza;
- il Ministero delle Finanze-Dipartimento delle Dogane.

b) per la Confederazione Svizzera:

- le autorità federali di polizia, di polizia degli stranieri e delle dogane;
- le polizie cantonali e le polizie cantonali degli stranieri;
- il Corpo delle Guardie di Confine.

TITOLO II

Cooperazione diretta nelle zone di frontiera

Articolo 4

Zone di frontiera

Ai fini del presente Àccordo sono considerate zone di frontiera:

a) per la Repubblica Italiana:
   - i territori delle Provincie di Aosta, di Verbano-Cusio-Ossola, di Varese, di Como, di Sondrio e di Bolzano.

b) per la Confederazione Svizzera:
   - i territori dei Cantoni del Vallese, del Ticino e dei Grigioni.

Articolo 5

Uffici di collegamento

Ciascuna Parte Contraente notificherà gli Uffici di collegamento nei settori di polizia e dogana autorizzati, in virtú del presente titolo, a collaborare direttamente con gli Uffici di collegamento corrispondenti dell'altra Parte Contraente.

Articolo 6

Competenza degli Uffici di collegamento

1. Nelle zone di frontiera, gli Uffici di collegamento cooperano direttamente fra di loro, coordinano la loro azione e procedono al reciproco scambio di tutte le informazioni considerate utili in materia di polizia e dogana conformemente alle disposizioni del presente Accordo.

2. Questa cooperazione è svolta nell'ambito delle rispettive strutture e competenze nonché nel rispetto delle competenze delle autorità indicate all'articolo 3.

3. Gli Uffici di collegamento adottano inoltre i piani comuni previsti all'articolo 7.

Articolo 7

Coordinamento delle rispettive attività

1. Gli Uffici di collegamento analizzano regolarmente la situazione in materia di sicurezza ed elaborano strategie coordinate su tutta o parte della frontiera comune o nelle zone di frontiera.

2. Essi stabiliscono di comune accordo procedure di informazione nonché piani d'intervento congiunti per le situazioni che necessitino un coordinamento delle rispettive unità su entrambi i lati della frontiera, in particolare:

a) in occasione di avvenimenti che mettono in pericolo l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica (manifestazioni, dimostrazioni e altri avvenimenti analoghi) e che richiedono l'adozione di particolari misure di polizia nelle zone di frontiera ;

b) in presenza di atti criminosi di particolare gravità verificatisi sul territorio di una delle Parti Contraenti e di interesse per l'altra Parte Contraente;

c) in caso di incremento del flusso di persone in transito alla frontiera.

3. Gli Uffici di collegamento coordinano, nell'ambito delle rispettive competenze, le proprie attività nelle zone di frontiera. A tale scopo, essi :

a) procedono ad uno scambio regolare di informazioni ;

b) coordinano misure congiunte di sorveglianza della frontiera comune, se del caso istituendo unità miste secondo le modalità di cui all'articolo 10;

c) si comunicano periodicamente le loro conoscenze ed esperienze nelle zone di frontiera, in particolare circa i metodi utilizzati nella lotta contro i traffici illeciti, l'immigrazione illegale e/o l'emigrazione illegale e la criminalità transfrontaliera.

4. Essi contribuiscono inoltre alla preparazione e all'esecuzione della consegna delle persone in situazione irregolare nel rispetto degli accordi in vigore.

Articolo 8

Sistemi di comunicazione

Le autorità competenti indicate all'articolo 3 sviluppano, nel rispetto dell'articolo 17, i rispettivi sistemi di comunicazione al fine di facilitare la cooperazione di polizia e doganale. Esse stabiliscono un inventario comune dei mezzi di comunicazione e designano le persone di contatto.

Articolo 9

Formazione

1. Le Parti Contraenti assicurano corsi di formazione coordinata tra i rispettivi servizi competenti in relazione alle finalità del presente Accordo. A tale fine esse, nei limiti delle loro disponibilità finanziarie:

- designano le persone responsabili per le questioni di formazione;
- pianificano e organizzano, se necessario, dei corsi di formazione e delle esercitazioni pratiche nelle zone di frontiera e si trasmettono inviti a tale scopo allegando la relativa documentazione;
- si scambiano le loro pubblicazioni professionali.

2. Esse possono invitare i rappresentanti dell'altra Parte Contraente come osservatori in occasione di esercitazioni e di operazioni.

3. Ove necessario, le Parti Contraenti favoriscono la formazione linguistica appropriata dei loro agenti che operano negli Uffici di collegamento e, eventualmente, nelle unità miste.

Articolo 10

Distacco di agenti

1. Al fine di promuovere ed accelerare la cooperazione, conformemente all'articolo 2, le Parti Contraenti possono decidere di comune accordo tra le autorità competenti indicate all'articolo 3, il distacco, per una durata determinata o indeterminata, di agenti di una Parte Contraente presso un Ufficio di collegamento dell'altra Parte Contraente.

2. Gli agenti distaccati hanno compiti consultivi e di assistenza. Essi non sono competenti per l'esecuzione autonoma di misure di polizia. Essi inoltrano regolarmente un rapporto al capo del Servizio di polizia presso il quale sono distaccati.

3. Ciascuna Parte Contraente presta agli agenti distaccati dell'altra Parte Contraente la medesima protezione ed assistenza accordata ai propri agenti.

4. Le disposizioni penali vigenti in ciascuna Parte Contraente per la protezione dei funzionari nell'esercizio delle loro funzioni sono parimenti applicabili alle infrazioni commesse contro gli agenti distaccati dell'altra Parte Contraente.

5. Gli agenti distaccati sono soggetti al regime di responsabilità civile e penale della Parte Contraente sul cui territorio essi si trovano.

6. Gli agenti distaccati possono effettuare il loro servizio indossando la propria uniforme nazionale o portando un distintivo visibile, nonché la loro arma personale d'ordinanza, al solo scopo di assicurare, se del caso, la legittima difesa.

TITOLO III

Modalità particolari di cooperazione di polizia e doganale

Articolo 11

Assistenza su domanda

1. Le Parti Contraenti si impegnano a far sì che le rispettive autorità di polizia e doganali si assistano, nel rispetto della legislazione nazionale ed entro i limiti delle loro competenze, ai fini della prevenzione e della ricerca di fatti punibili, sempreché la legislazione nazionale non riservi la domanda alle autorità giudiziarie e la domanda, o la sua esecuzione, non implichi, per la Parte Contraente richiesta, l'applicazione di misure coercitive. Qualora le autorità richieste non siano competenti a dar seguito ad una domanda, esse la trasmettono alle autorità competenti di cui all'articolo 3.

2. Oltre alle autorità di cui all'articolo 3 in virtù delle loro competenze generali, anche gli Uffici di collegamento di cui all'articolo 5 possono, entro i limiti delle rispettive competenze, trasmettersi direttamente le domande di assistenza per la salvaguardia dell'ordine pubblico e la sicurezza pubblica, la lotta contro i traffici illeciti, l'immigrazione illegale e/o l'emigrazione illegale.

3. Le autorità richieste sulla base del comma 1 rispondono direttamente alle domande.

4. Le autorità centrali nazionali sono informate immediatamente della domanda trasmessa direttamente, qualora essa sia di gravità particolare o rivesta carattere sovraregionale, nonché nel caso di avvio di ricerche con carattere d'urgenza e di comunicazione dei loro risultati.

Articolo 12

Assistenza spontanea

In casi particolari le autorità competenti delle Parti Contraenti possono, nel rispetto delle rispettive legislazioni nazionali e senza esservi richieste, comunicare all'altra Parte Contraente informazioni che possono essere di ausilio a tale Parte per prevenire minacce concrete all'ordine pubblico e alla sicurezza pubblica o alla lotta

contro fatti punibili. La trasmissione di informazioni verrà effettuata conformemente all'articolo 11.

Articolo 13

Centri comuni di cooperazione di polizia e doganale

Le Parti Contraenti esaminano la possibilità di estendere la cooperazione di polizia e doganale sulla base di un accordo specifico che i due Governi possono concludere, nell'intento, in particolare, di giungere alla istituzione di centri comuni di cooperazione di polizia e doganale. Esse ne studiano i compiti tenendo conto, tra l'altro, dei criteri che seguono:

a) che i centri comuni siano destinati ad accogliere personale composto da agenti delle due Parti Contraenti e siano a disposizione delle autorità competenti di cui all'articolo 3 al fine di favorire il buon funzionamento della cooperazione di polizia e doganale prevista all'articolo 2;

b) che gli agenti in servizio presso i centri comuni possano lavorare in équipe e scambiarsi le informazioni che raccolgono nell'espletamento della propria funzione;

c) che gli agenti in servizio presso i centri comuni possano scambiarsi, per motivi di servizio e nel rispetto delle rispettive leggi e regolamenti, ogni facilitazione in merito all'utilizzazione dei mezzi di telecomunicazione;

d) che i costi di costruzione e di manutenzione di ogni centro siano ripartiti equamente.

Articolo 14

Agenti di collegamento

1. A prescindere dai casi di distacco previsti all'articolo 10, le Parti Contraenti possono convenire, qualora lo ritengano opportuno, mediante un accordo specifico tra i due Governi, il distacco di un agente di collegamento nell'altro Stato per facilitare lo scambio di informazioni e fornire assistenza.

2. I Governi delle Parti Contraenti possono stabilire di comune accordo le modalità di cooperazione tra i loro agenti di collegamento distaccati in uno Stato terzo.

3. I Governi delle Parti Contraenti possono convenire, mediante un accordo specifico, che gli agenti di collegamento di una Parte distaccati presso Stati terzi rappresentino anche gli interessi dell'altra Parte Contraente. Essi s'informano reciprocamente circa le loro intenzioni relativamente al distacco di agenti di collegamento in Stati terzi.

TITOLO IV

Protezione dei dati

Articolo 15

Principi

1. Nei settori di cooperazione previsti dal presente Accordo, i dati personali sono raccolti, trattati, comunicati e accessibili nel rispetto delle disposizioni nazionali e internazionali pertinenti in materia di protezione dei dati. In particolare, i dati devono essere:

a) trattati lealmente e lecitamente;

b) raccolti o comunicati a fini determinati, espliciti e legittimi e non ulteriormente trattati in modo incompatibile con tali finalità;

c) adeguati, pertinenti e non eccessivi rispetto alle finalità per le quali sono raccolti, trattati o comunicati;

d) esatti e, se necessario, aggiornati;

e) conservati in una forma che consenta l'identificazione delle persone cui si riferiscono per un periodo di tempo non eccedente quello necessario alla realizzazione delle finalità per le quali sono raccolti o trattati;

f) accessibili nel rispetto delle disposizioni nazionali in vigore a chiunque dimostri la propria identità e per quanto riguarda i dati che lo concernono.

2. Ogni informazione comunicata in applicazione del presente Accordo riveste un carattere riservato conformemente alle disposizioni applicabili in ciascuna Parte Contraente. Ad essa sono applicabili le norme sul segreto d'ufficio ed è accordata la protezione garantita a simili informazioni in virtù delle leggi vigenti in materia sul territorio della Parte Contraente che l'ha ricevuta.

3. I dati personali, ossia tutte le informazioni riguardanti una persona fisica identificata o identificabile, possono essere scambiati solo se le due Parti Contraenti accordano a tali dati un livello di protezione equivalente. I dati relativi a terzi non interessati non devono essere conservati in nessun caso.

4. La consultazione di dati personali trattati automaticamente da una Parte Contraente è riservata unicamente agli agenti di quest'ultima. Le Parti Contraenti adottano le misure tecniche e organizzative appropriate per proteggere i dati personali da ogni accesso o trattamento non autorizzato.

5. Ciascuna Parte Contraente utilizza i dati comunicati unicamente per le finalità previste dal presente Accordo. Ciascuna Parte Contraente informa l'altra, su richiesta, in merito all'utilizzazione dei dati comunicati.

6. Lo scambio di dati personali si effettua nel rispetto di eventuali obblighi di salvaguardia degli interessi essenziali di ciascuno Stato. Il rifiuto di effettuare comunicazioni deve essere motivato.

TITOLO V

Disposizioni finali

Articolo 16

Disposizioni di natura finanziaria

Le Parti Contraenti tengono conto nell'applicazione delle disposizioni del presente Accordo delle rispettive disponibilità finanziarie.

Articolo 17

Misure di esecuzione

Le competenti autorità delle Parti Contraenti determinano di comune accordo le misure di esecuzione ai fini dell'applicazione del presente Accordo.

Articolo 18

Difficoltà nell'applicazione dell'Accordo

1. Le difficoltà relative all'applicazione o all'interpretazione del presente Accordo saranno oggetto di consultazioni tra le competenti autorità delle due Parti Contraenti.

2. Ciascuna Parte Contraente può richiedere la riunione di esperti delle due Parti Contraenti allo scopo di risolvere le questioni relative all'applicazione del presente Accordo e presentare proposte atte a sviluppare la cooperazione.

Articolo 19

Soluzione delle controversie

Le eventuali controversie derivanti dall'applicazione e dall'interpretazione del presente Accordo verranno risolte per via diplomatica.

Articolo 20

Relazione con gli accordi esistenti

1. Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano gli obblighi della Repubblica Italiana derivanti dalla sua appartenenza all'Unione Europea e alla Comunità Europea e dalla sua partecipazione agli Accordi stipulati tra gli Stati membri, nonché quelli derivanti dall'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 e dalla Convenzione di applicazione di detto Accordo del 19 giugno 1990.

2. La cooperazione tra le amministrazioni doganali, prevista dal presente Accordo, si esercita senza pregiudizio delle disposizioni del Protocollo aggiuntivo del 9 giugno 1997 relativo all'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale tra la Comunità Europea e la Svizzera.

3. Il presente Accordo non pregiudica l'applicazione degli altri accordi bilaterali in vigore tra l'Italia e la Svizzera.

Articolo 21

Modifiche delle autorità competenti

Le Parti Contraenti notificheranno per via diplomatica le modifiche delle autorità competenti indicate all'articolo 3.

Articolo 22

Rispetto delle regolamentazioni nazionali in materia fiscale e doganale

La cooperazione tra le autorità di polizia e doganali si esercita nel rispetto delle pertinenti regolamentazioni nazionali in materia fiscale e doganale.

Articolo 23
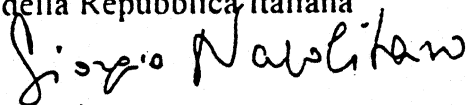
Entrata in vigore e denuncia

1. Il presente Accordo entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al giorno della ricezione della seconda notifica, con la quale le Parti Contraenti si comunicano l'adempimento delle rispettive procedure costituzionali.

2. Il presente Accordo è concluso a tempo indeterminato. Esso potrà essere denunciato in qualsiasi momento da una delle due Parti Contraenti con preavviso di sei mesi. Tale denuncia non pregiudica i diritti e gli obblighi delle Parti Contraenti relativi ai progetti avviati in applicazione del presente Accordo.

IN FEDE DI CHE, i Rappresentanti delle due Parti Contraenti, debitamente autorizzati a tal fine dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma, il dieci settembre millenovecentonovantotto, in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e francese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo
della Repubblica Italiana
Giorgio Napolitano

Per il Consiglio Federale
Svizzero
A. Koller

835.

Roma, 10 novembre 1998

Protocollo esecutivo di cooperazione tra la Marina militare italiana e la Marina militare tunisina

(Entrata in vigore: 10 novembre 1998)

PROTOCOLLO ESECUTIVO

DI COOPERAZIONE

TRA

LA MARINA MILITARE ITALIANA

E

LA MARINA MILITARE TUNISINA

PROTOCOLLO ESECUTIVO DI COOPERAZIONE TRA LA MARINA MILITARE ITALIANA E LA MARINA MILITARE TUNISINA

Lo Stato Maggiore della Marina Militare Italiana e lo Stato Maggiore della Marina Militare Tunisina, di seguito denominate "le Parti",

allo scopo di migliorare l'amicizia e le relazioni già esistenti e di instaurare una mutua cooperazione fra le Marine dei due Paesi;

prendendo in considerazione la Convenzione di Cooperazione in campo militare firmata a Tunisi, il 3 dicembre 1991 fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Tunisina;

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Le due Parti procedono, nel rispetto delle legislazioni nazionali e degli impegni internazionali assunti, alla promozione e allo sviluppo della cooperazione in particolare nei settori seguenti:

- formazione;
- sostegno logistico;
- esercitazioni in comune;
- scambio di visite di Allievi Ufficiali ed altre scuole;
- scambio di frequentatori di corsi;
- lotta contro l'inquinamento;
- assistenza medica.

Articolo 2: Definizioni

1- L'espressione « Personale Militare » indica gli Ufficiali, i Sottufficiali e i militari di truppa che appartengono alla Marina di una delle due Parti che si trovano nel territorio dell'altra Parte per assolvere gli scopi di questo Protocollo.

2- L'espressione « Stato di origine » indica lo Stato al quale appartiene il personale militare, le unità o i materiali.

3- L'espressione « Stato Ospite » indica lo Stato che riceve il personale militare e le unità dell'altra Parte.

4- L'espressione « I Parenti » indica il marito, la moglie e i figli del personale militare.

5- L'espressione « Personale Militare Superiore » indica la persona che possiede il più alto grado in un gruppo costituito da personale militare.

6- L'espressione « Missione Ufficiale » indica l'esecuzione delle missioni per il conseguimento degli scopi di questo Protocollo.

Articolo 3: Formazione

Le due Parti accolgono, nei limiti delle rispettive disponibilità, allievi nelle varie accademie e scuole navali.

Articolo 4: Sostegno logistico

Le due Parti rendono disponibile assistenza e sostegno logistico alle unità dell'altra Parte che si trovano nel paese ospite, secondo le modalità da stabilire di comune accordo.

Articolo 5: Esercitazioni comuni

In occasione della visita di unità dell'altra Parte, lo Stato ospite può organizzare esercitazioni congiunte alle quali prendono parte personale militare e unità delle due Parti.

Le due Parti si scambiano osservatori in occasione di esercitazioni o manovre nazionali.

Articolo 6: Scambio di visite di Allievi Ufficiali e di altre scuole e di frequentatori di corsi

Le due Parti riceveranno visite degli allievi ufficiali nelle accademie navali e di altri frequentatori di corsi dell'altra Parte.

Queste visite saranno programmate con almeno 3 mesi in anticipo.

Articolo 7: Lotta contro l'inquinamento

Le due Parti si impegnano a cooperare in materia di lotta contro l'inquinamento, nell'ambito delle competenze delle due Marine, e in particolare nei seguenti settori:

- scambio di documentazione;

- scambio di informazioni tecniche, tecnologiche ed industriali;
- scambio di punti di vista su nuovi concetti.

Articolo 8: Assistenza e Salvataggio Marittimo

Le due Parti si impegnano a sviluppare la cooperazione nel campo delle operazioni militari di assistenza e salvataggio marittimo (SAR tattico) e in particolare relativamente a:
- scambio di informazioni;
- procedure tattiche;
- coordinamento delle operazioni in mare;
- addestramento.

Articolo 9: Principi generali di cooperazione

1- Le Parti determinano i propri programmi annuali di comune accordo tenendo conto delle proprie esigenze.

2- Tutti gli scambi di documenti ed informazioni tra le due Parti avverranno attraverso l'intermediazione degli Addetti Militari dei due rispettivi Paesi.

3- Il personale militare non può essere impiegato in alcuna altra attività se non quella prevista dai programmi di esecuzione di questo Protocollo.

Articolo 10: Sanità

Il personale militare e i parenti che si trovano nello stato ospite per svolgere le missioni previste da questo Protocollo beneficiano delle cure fornite dagli Stabilimenti di Sanità Militare dello Stato ospite alle stesse condizioni dei militari e dei parenti dello stesso Paese.

Articolo 11: Sicurezza delle informazioni militari

1- Il personale militare che svolge le missioni indicate da questo Protocollo non può in nessun momento né rivelare né diffondere alcuna informazione che concerne le FF.AA. dell'altra Parte senza averne ottenuto l'autorizzazione scritta dell'altra Parte.

2- Il personale militare di ciascuna Parte deve attenersi alle rispettive normative nazionali concernenti la conservazione e la riservatezza delle informazioni.

3- Ciascuna Parte determina un livello di sicurezza equivalente a quello determinato dall'altra Parte e prende tutte le misure necessarie per la sicurezza dei suoi documenti.

Articolo 12: Validità

Questo Protocollo è valido per il periodo di validità della Convenzione di Cooperazione in campo militare firmata a Tunisi, il 3 dicembre 1991 fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Tunisina.

Articolo 13: Denuncia del Protocollo

1- Questo Protocollo può essere denunciato a condizione che una delle Parti informi l'altra Parte, mediante notifica scritta, con almeno 90 (novanta) giorni di anticipo.

2- Se una delle Parti giudica che l'altra non rispetta o non può rispettare le previsioni del presente Protocollo, essa potrà richiedere degli incontri che devono incominciare entro 30 (trenta) giorni. Se con questi incontri non si otterrà alcun risultato entro un periodo di 45 giorni dalla prima riunione, ciascuna delle due Parti può denunciare l'accordo con una notifica scritta che deve essere indirizzata all'altra Parte con 30 (trenta) giorni di anticipo.

Articolo 14: Modifiche

Il presente Protocollo può essere modificato in ogni momento di comune accordo fra le due Parti e le modifiche così concordate entreranno in vigore per scambio di note.

Articolo 15: Entrata in vigore

Questo Protocollo entra in vigore al momento della firma delle due Parti.

In fede di che, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Roma il 10 novembre 1998, in due esemplari originali, ciascuno in lingua italiana e francese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per la Marina Militare Italiana	Per la Marina Militare Tunisina

PROTOCOLE EXECUTIF

DE COOPERATION

ENTRE

LA MARINE MILITAIRE ITALIENNE

ET

L'ARMEE DE MER TUNISIENNE

PROTOCOLE EXECUTIF DE COOPERATION ENTRE LA MARINE MILITAIRE ITALIENNE ET L'ARMEE DE MER TUNISIENNE

L'Etat Major de la Marine Militaire de la République Italienne et l'Etat Major de l'Armée de Mer de la République Tunisienne, ci -après dénommées « les Parties ».

Dans le but d'améliorer l'amitié et les relations qui existent déjà et d'instaurer une coopération mutuelle entre les Marines des deux Pays.

Prenant en considération les stipulations de la Convention de Coopération dans le domaine militaire signée à Tunis, le 03 décembre 1991 entre le Gouvernement de la République Italienne et le Gouvernement de la République Tunisienne.

Ont convenu de ce qui suit:

<u>Article Premier</u>: <u>Domaine de coopération</u>

Les deux Parties procèdent, dans le respect des législations nationales et des engagements internationaux contractés, à la promotion et au développement de la coopération spécialement dans les domaines suivants:

- Formation;
- Soutien logistique;
- Exercices communs;
- Echange de visites d'élèves officiers et autres écoles;
- Echange de stagiaires;
- Lutte contre la pollution;
- Assistance médicale.

<u>Article Deux</u>: <u>Définitions</u>

1- L'expression « Personnel Militaire » désigne les Officiers, les Officiers Mariniers, les Quartiers-Maîtres et les Matelots appartenant à la Marine de l'une des deux Parties et se trouvant dans le territoire de l'autre Partie, pour accomplir les buts de ce Protocole.

2- L'expression « l'Etat d'origine » signifie l'Etat auquel appartiennent le personnel militaire, les unités ou les materiels.

3- L'expression « l'Etat hôte » signifie l'Etat qui accueille le personnel militaire et les unités de l'autre Partie.

4- L'expression «Les Proches» désigne l'épouse/époux et les enfants

du personnel militaire.

5- L'expression « Personnel Militaire Supérieur » signifie le personnel qui possède le plus haut grade dans un groupe du personnel militaire.

6- L'expression « Mission Officielle » signifie l'exécution des missions pour accomplir les buts de ce Protocole.

Article Trois : **Formation**

Les deux Parties accueillent, dans la limite de leurs disponibilités, des élèves dans les différentes académies et écoles navales.

Article Quatre: **Soutien logistique**

Les deux Parties mettent à la disposition une assistance et un soutien logistiques aux unités navales de l'autre Partie se trouvant dans le pays hôte, selon des modalités à établir d'un commun accord.

Article Cinq: Exercices communs

A l'occasion de l'escale d'unités de l'autre Partie, l'Etat hôte peut organiser des exercices communs auxquels participent des personnels militaires et des unités des deux Parties.

A l'occasion d'exercices ou manœuvres nationaux, les deux Parties échangent des observateurs.

Article Six: **Echange de visites d'élèves officiers et d'autres écoles et de stagiaires**

Les deux Parties recevront les visites des élèves officiers dans les académies navales et autres stagiaires de l'autre Partie.

Ces visites seront programmées au moins trois mois à l'avance.

Article Sept: **Lutte contre la pollution**

Les deux Parties s'engagent à coopérer en ce qui concerne la lutte contre la pollution, dans le cadre des compétences des deux Marines, et notamment en:

- échange de documentation;
- échange d'informations techniques, technologiques et industrielles;
- échange de point de vue sur les concepts nouveaux.

Article Huit: Assistance et Sauvetage Maritime

Les deux Parties s'engagent à développer la coopération dans le domaine des opérations militaires d'Assistance et de Sauvetage Maritime (SAR tactique) et plus particulièrement en matière:

- d'échange d'informations;
- de procédures tactiques;
- de coordination des opérations en mer;
- d'entraînement.

Article Neuf: Principes généraux de coopération

1- Les Parties, déterminent leurs programmes annuels en commun accord en tenant compte de leurs besoins.

2- Tout échange de documents et d'informations entre les deux Parties se fera par l'intermédiaire des attachés militaires des deux Pays respectifs.

3- Le personnel militaire ne peut être employé dans aucune autre activité que celle prévue par les programmes d'exécution de ce Protocole.

Article Dix: Santé

Les personnels militaires et leurs proches se trouvant dans l'Etat hôte pour l'exécution des missions prévues par ce Protocole bénéficient des soins fournis par les établissements de santé militaire de l'Etat hôte dans les mêmes conditions que les militaires et leurs proches de ce Pays.

Article Onze: Sécurité des Informations Militaires

1- Le personnel militaire qui accomplit les missions indiquées dans ce Protocole, ne peut, à aucun moment, ni révéler ni diffuser aucune information concernant les Forces Armées de l'autre Partie sans avoir obtenu l'autorisation écrite de l'autre Partie.

2- Le personnel militaire de chaque Partie doit obéir aux législations nationales respectives concernant la conservation et la discrétion des informations.

3- Chaque Partie détermine un dégré de sécurité équivalent à celui déterminé par l'autre Partie et prend toutes les mesures nécessaires pour la sécurité de ses documents.

Article Douze: Validité

Ce Protocole est valable pour la période de validité de la

Convention de Coopération dans le domaine militaire signée à Tunis le 03 décembre 1991 entre le Gouvernement de la République Italienne et le Gouvernement de la République Tunisienne.

Article Treize: **Dénonciation du protocole**

1- Ce Protocole peut être dénoncé pourvu que l'une des Parties informe l'autre Partie par une notification écrite au moins 90 (quatre-vingt-dix) jours à l'avance.

2- Si l'une des Parties juge que l'autre ne respecte pas ou ne peut pas respecter les dispositions du présent Protocole, elle pourra demander des entretiens qui doivent commencer dans 30 (trente) jours. Si par ces entretiens on n'obtiendra aucun résultat pendant une période de 45 jours à partir de la première réunion, chacune des deux Parties peut dénoncer l'accord par une notification écrite qui doit être adressée à l'autre Partie 30 jours avant.

Article Quatorze: **Amendements**

Ce Protocole peut être amendé à tout moment d'un commun accord entre les deux Parties et les amendements ainsi établis entreront en vigueur par un échange de notes.

Article *Quinze*: **Entrée en vigueur**

Ce Protocole entre en vigueur dès sa signature par les deux Parties.

Lu et approuvé, les Représentants soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole.

Fait à *a Rome* le, *10. Novembre. 1998* établi en deux exemplaires originaux, chacun en langues italienne et française, les deux textes faisant également foi.

Pour la Marine Militaire Italienne	Pour l'Armée de ~~Mer~~ Tunisienne
[signature, stamp]	[signature, stamp]

836.

Roma, 10 novembre 1998

Intesa tecnica tra la Marina militare italiana e la Marina militare tunisina riguardante misure pratiche destinate ad evitare gli incidenti in mare e a facilitare la cooperazione operativa

(Entrata in vigore: 10 novembre 1998)

INTESA TECNICA

TRA

LA MARINA MILITARE ITALIANA

E

LA MARINA MILITARE TUNISINA

RIGUARDANTE MISURE PRATICHE DESTINATE AD EVITARE GLI INCIDENTI IN MARE E A FACILITARE LA COOPERAZIONE OPERATIVA

INTESA TECNICA TRA LA MARINA MILITARE ITALIANA E LA MARINA MILITARE TUNISINA RIGUARDANTE MISURE PRATICHE DESTINATE AD EVITARE GLI INCIDENTI IN MARE E A FACILITARE LA COOPERAZIONE OPERATIVA

Preambolo

Nel quadro della Convenzione di cooperazione nel campo militare firmata a Tunisi il 3 dicembre 1991,

Il Ministero della Difesa Italiana e il Ministero della Difesa Tunisina, di seguito denominati Parti,

Desiderosi di evitare incidenti tra le unità navali dei due Paesi impegnate in attività di pattugliamento e di facilitare la cooperazione in mare, senza pregiudicare l'esercizio della giurisdizione in mare da parte dell'una o dell'altra delle due Parti.

E conformemente agli usi e alle norme del diritto internazionale.

Hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1

1- Le misure previste dalla presente Intesa Tecnica si applicano al di là delle rispettive acque territoriali.

2- Tali misure hanno un carattere meramente pratico. Non pregiudicano in alcun modo l'esercizio della giurisdizione in mare da parte dell'una o dell'altra delle due Parti.

3- Ai fini della presente Intesa Tecnica:
Per "unità di pattugliamento" si intende un'unità navale facente parte delle Forze Armate dello Stato, il cui intervento sia coordinato dalle competenti autorità nazionali.

ARTICOLO 2

Le Parti si impegnano affinché l'attività svolta dalle proprie unità di pattugliamento, ivi compreso, nella misura del possibile, l'uso delle armi, avvenga nel rispetto dei principi e delle norme del diritto internazionale.

ARTICOLO 3

Le Parti prenderanno tutti i provvedimenti atti ad istruire i Comandanti delle rispettive navi perché sia strettamente osservato, nella forma e nella sostanza, il Regolamento internazionale per evitare gli abbordi in mare.

ARTICOLO 4

1- Allo scopo di evitare incomprensioni o incidenti tra le unità di pattugliamento e di facilitare la cooperazione in mare, gli esperti delle due Marine redigeranno successivamente un codice di segnali speciali, per utilizzarlo a completamento del Codice Internazionale dei Segnali (CIS).

2- In caso di incontro tra le unità di sorveglianza e controllo dei due Paesi e per evitare qualsiasi rischio di incidente, le Parti si impegnano a rispettare le seguenti norme di sicurezza:

- adottare una velocità non superiore ai dieci (10) nodi,
- non avvicinarsi ad una distanza inferiore a 500 Yds,
- rispettare il Regolamento internazionale per evitare gli abbordi in mare.

3- Se le navi di pattugliamento delle due Parti manovrano a portata ottica, devono usare, per segnalare le proprie operazioni e intenzioni, i segnali (a bandiere, acustici o luminosi) previsti dalle regole anticollisione del Codice Internazionale dei Segnali e dal Codice dei Segnali Speciali. Di notte o di giorno in caso di visibilità ridotta, dovranno essere usati segnali a lampi di luce con proiettore o la radio VHF Canale 16 (156,8 Mhz).

ARTICOLO 5

Le Parti si impegnano ad evitare che le rispettive unità compiano manovre che possono creare confusione o pericolo ovvero che possano essere interpretate come ostili, quali: manovra delle armi, illuminazione con i radar del tiro, disturbo elettronico, manovre nautiche pericolose.

ARTICOLO 6

1- Le Parti si impegnano ad attuare adeguati scambi di informazioni, sia a livello autorità di controllo, sia a livello unità navali di pattugliamento.

2- In tale quadro ognuna delle due Parti si impegna a comunicare tutte le informazioni relative a interventi su navi battenti bandiera dell'altra Parte precisando nome, numero di matricola, posizione al momento del fermo,

motivo del fermo, numero e nazionalità delle persone imbarcate, provvedimenti adottati.

ARTICOLO 7

I rappresentanti delle Parti si riuniranno dopo la firma della presente Intesa Tecnica per esaminare le modalità pratiche della sua applicazione. Saranno tenute successivamente riunioni analoghe con frequenza annuale ed ogni qualvolta ne faccia richiesta una delle Parti.

ARTICOLO 8

Eventuali disaccordi derivanti dall'applicazione o dall'interpretazione della presente Intesa Tecnica saranno risolti mediante negoziazione tra le Parti.

ARTICOLO 9
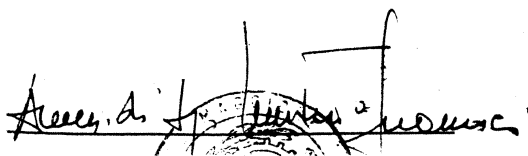
1- La presente Intesa Tecnica avrà durata triennale e sarà tacitamente rinnovata per periodi successivi di uguale durata.

2- La presente Intesa Tecnica entrerà in vigore alla data della sua firma.

3- La presente Intesa Tecnica potrà essere denunciata in qualsiasi momento e la sua denuncia avrà effetto un mese dopo la notifica all'altra Parte.

4- La presente Intesa Tecnica può essere modificata in qualsiasi momento di comune accordo tramite i canali diplomatici.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato la presente Intesa Tecnica.

Fatto a Roma, il 10 Novembre 1998 in due esemplari originali, ciascuno nelle lingue italiana e francese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per la Marina Militare Italiana

Per la Marina Militare Tunisina

ARRANGEMENT TECHNIQUE

ENTRE

LA MARINE MILITAIRE ITALIENNE

ET

L'ARMEE DE MER TUNISIENNE

CONCERNANT DES MESURES PRATIQUES DESTINEES A EVITER LES INCIDENTS EN MER ET A FACILITER LA COOPERATION OPERATIONNELLE

ARRANGEMENT TECHNIQUE ENTRE LA MARINE MILITAIRE ITALIENNE ET L'ARMEE DE MER TUNISIENNE CONCERNANT DES MESURES PRATIQUES DESTINEES A EVITER LES INCIDENTS EN MER ET A FACILITER LA COOPERATION OPERATIONNELLE

Préambule

Dans le cadre de la Convention de Coopération dans le domaine militaire signée à Tunis, le 3 décembre 1991,

Le Ministère de la Défense Italienne et le Ministère de la Défense Tunisienne, ci-après dénommées les Parties;

Souhaitant éviter des incidents entre les unités navales des deux pays engagées dans les activités de patrouille et faciliter la coopération en mer, sans préjuger de l'exercice par l'une ou l'autre des Parties de sa juridiction en mer.

Et conformément aux usages et règles du droit international.

Ont convenu de ce qui suit:

ARTICLE 1

1- Les mesures prévues dans le présent Arrangement Technique s'appliquent au-delà des eaux territoriales respectives.

2- Ces mesures ont un caractère purement pratique. Elles ne préjugent d'aucune façon l'exercice par l'une ou l'autre des Parties de sa juridiction en mer.

3- Aux fins du présent Arrangement Technique:
L'expression "unité de patrouille" indique une unité navale faisant partie de la force armée de l'Etat, dont l'intervention est coordonnée par les autorités nationales concernées.

ARTICLE 2

Les Parties s'engagent à faire en sorte que l'activité exercée par leurs unités de patrouille respectives, y compris dans la mesure du possible l'utilisation des armes, soit conforme aux principes et normes du droit international.

ARTICLE 3

Les deux Parties prendront toutes les précautions pour instruire leurs commandants d'unités respectives afin d'observer strictement, dans la lettre et dans l'esprit, le règlement international pour prévenir les abordages en mer.

ARTICLE 4

1- En vue d'éviter les incompréhensions ou les incidents entre les unités de patrouille et de faciliter la coopération opérationnelle en mer, un code de signaux spéciaux sera rédigé ultérieurement par les experts des deux marines dans le but d'être utilisé en complément du Code International des Signaux (CIS).

2- En cas de rencontre entre les unités de surveillance et de patrouille des deux pays et afin d'éviter tout risque d'incident, les Parties s'engagent à respecter les règles de sécurité suivantes:

- Adopter une vitesse ne dépassant pas dix (10) noeuds,
- Ne pas s'approcher à moins de la distance minimum de passage (500 Yds),
- Se conformer au Règlement international pour prévenir les abordages en mer.

3- Si les patrouilleurs des deux parties manoeuvrent dans un rayon visuel, ils doivent employer, pour signaler leurs opérations et leurs intentions, les signaux (flottants, acoustiques ou lumineux) prévus par les règles Anti-collision, par le Code International des Signaux et par le Code de Signaux Spéciaux. De nuit, ou de jour en cas de visibilité réduite, il sera fait usage des signaux lumineux par projecteur ou de communication radio VHF Canal 16 (156,8 Mhz).

ARTICLE 5

Les Parties s'engagent à éviter que leurs unités respectives procèdent à des manoevres qui peuvent créer confusion ou danger, ou peuvent être interprétées comme hostiles, à savoir: manoeuvre des tourelles, accrochage radar de tir, brouillage électronique, manoeuvres nautiques dangereuses.

ARTICLE 6

1- Les Parties s'engagent à mettre en oeuvre des échanges d'informations adéquats soit au niveau des autorités de contrôle, soit au niveau des unités navales de patrouille.

2- Dans ce cadre chacune des deux Parties s'engage à communiquer toutes les informations relatives à:

L'intervention à l'encontre de navires battant le pavillon de l'autre Partie en précisant le nom, le numéro de coque, la position au moment de l'arraisonnement, le motif de l'arraisonnement, le nombre et la nationalité des personnes embarquées et les mesures adoptées.

ARTICLE 7

Les représentants des Parties se réuniront après la signature du présent Arrangement Technique pour examiner les modalités pratiques de son application. Des réunions similaires se tiendront chaque année et toutes les fois que l'une des Parties le demande.

ARTICLE 8

Tout désaccord éventuel lié à l'application ou à l'interprétation du présent Arrangement Technique sera résolu par voie de négociation entre les Parties.

ARTICLE 9

1- Le présent Arrangement Technique, durera 3 ans et sera renouvelé par tacite reconduction pour des périodes successives de même durée.

2- Le présent Arrangement Technique, entrera en viguer le jour de sa signature.

3- Le présent Arrangement Technique, pourra être dénoncé à tout moment et cette dénonciation aura effet un mois après sa notification à l'autre Partie.

4- Le présent Arrangement Technique, peut être amendé à tout moment d'un commun accord par les canaux diplomatiques.
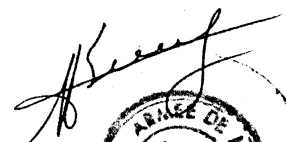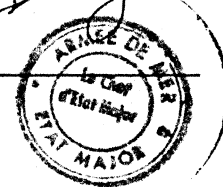
Lu et approuvé, les représentants soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent Arrangement Technique.

Fait à Rome le 10 Novembre 1998, établi en deux exemplaires, chacun en langues italienne et française, les deux textes faisant également foi:

Pour la Marine Militaire Italienne

Pour l'Armée de Mer Tunisienne

ARMEE DE MER
Le Chef d'Etat Major
ETAT MAJOR

837.

Addis Abeba, 7/22 ottobre 1999

Scambio di note con annesso tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federale democratica di Etiopia per la modifica del protocollo finanziario dell'11 maggio 1994 sul «Programma Aid a sostegno dello sviluppo industriale»

(Entrata in vigore: 22 ottobre 1999)

TRADUZIONE NON UFFICIALE

Ambasciata d'Italia
Addis Abeba

Il Ministero per lo Sviluppo e la Cooperazione Economica (MEDAC) presenta i suoi complimenti all'Ambasciata d'Italia ad Addis Abeba e, facendo riferimento al Protocollo Finanziario sul "Programma di Aiuti a Sostegno dello Sviluppo Industriale" firmato ad Addis Abeba il 4 maggio 1994, Art. 12, ed alla sua lettera del 10 maggio 1999, ha l'onore di proporre all'Ambasciata d'Italia un accordo su una serie di emendamenti al Protocollo Finanziario sopra menzionato, come figura in Allegato 1, che forma parte integrante della presente Nota.

Inoltre, il Ministero dello Sviluppo e della Cooperazione Economica (MEDAC) ha l'onore di proporre all'Ambasciata d'Italia che i seguenti, ulteriori emendamenti siano inclusi nello stesso protocollo Finanziario:

"Ogni qualvolta nel Protocollo originale compare il nome "Ccpl" – Consorzio di cooperative di produzione e lavoro", sarà sostituito dal nome Comerint S.p.A.

Qualora l'Ambasciata d'Italia concordi su tale proposta, la presente Nota e la Nota italiana di risposta del medesimo tenore costituiranno un Accordo fra i nostri due Governi sugli emendamenti al Protocollo Finanziario firmato ad Addis Abeba l'11 maggio 1994, che figurano in Allegato 1, che forma parte integrante del presente Accordo, e che entrerà in vigore alla data della Nota di risposta di quest'Ambasciata d'Italia.

Il Ministero per lo Sviluppo e la Cooperazione Economica (MEDAC) coglie l'occasione per rinnovare all'Ambasciata d'Italia i sensi della sua più alta considerazione.

(F.to: Mulatu Teshomb)
Vice Ministro

AMBASCIATA D'ITALIA
ADDIS ABEBA

L'Ambasciata d'Italia, con riferimento alla Nota Verbale n. BC-7/3-5-32/111 del 7 ottobre 1999, il cui testo è il seguente:

" Il Ministero per lo Sviluppo e la Cooperazione Economica (MEDAC) presenta i suoi complimenti all'Ambasciata d'Italia ad Addis Abeba e, facendo riferimento al Protocollo Finanziario sul "Programma di Aiuti a Sostegno dello Sviluppo Industriale" firmato ad Addis Abeba il 4 maggio 1994, Art. 12, ed alla sua lettera del 10 maggio 1999, ha l'onore di proporre all'Ambasciata d'Italia un accordo su una serie di emendamenti al Protocollo Finanziario sopra menzionato, come figura in Allegato 1, che forma parte integrante della presente Nota.

Inoltre, il Ministero dello Sviluppo e della Cooperazione Economica (MEDAC) ha l'onore di proporre all'Ambasciata d'Italia che i seguenti, ulteriori emendamenti siano inclusi nello stesso protocollo Finanziario:

"Ogni qualvolta nel Protocollo originale compare il nome "Ccpl" – Consorzio di cooperative di produzione e lavoro", sarà sostituito dal nome Comerint S.p.A."

Qualora l'Ambasciata d'Italia concordi su tale proposta, la presente Nota e la Nota italiana di risposta del medesimo tenore costituiranno un Accordo fra i nostri due Governi sugli emendamenti al Protocollo Finanziario firmato ad Addis Abeba l'11 maggio 1994, che figurano in Allegato 1, che forma parte integrante del presente Accordo, e che entrerà in vigore alla data della Nota di risposta di quest'Ambasciata d'Italia.

Ministero per lo Sviluppo e la Cooperazione Economica
Repubblica Federale Democratica di Etiopia
Addis Abeba

Il Ministero per lo Sviluppo e la Cooperazione Economica (MEDAC) coglie l'occasione per rinnovare all'Ambasciata d'Italia i sensi della sua più alta considerazione."

ha l'onore di informare il Ministero per lo Sviluppo e la Cooperazione Economica (MEDAC) che il Governo della Repubblica Italiana concorda sul contenuto della Nota summenzionata.

L'Ambasciata d'Italia coglie l'occasione per rinnovare al Ministero per lo Sviluppo e la Cooperazione Economica (MEDAC) i sensi della sua più alta considerazione.

Versione definitiva (23.4.1999)

ETIOPIA
"PROGRAMMA DI AIUTI" A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO INDUSTRIALE

Proposta di emendamenti al Protocollo Finanziario Firmato ad Addis Abeba l'11 maggio 1994

A. PRECEDENTI E MOTIVO DEGLI EMENDAMENTI

L'11 maggio 1994 i rappresentanti dei due Governi hanno firmato ad Addis Abeba un Protocollo Finanziario che stabilisce i termini e le condizioni con cui il Governo Italiano ha convenuto di donare al Governo di Etiopia la somma di Lit. 30 miliardi per promuovere lo sviluppo del settore industriale. Tale Protocollo è stato formalmente emendato il 15 febbraio 1995 con lo scambio delle seguenti note verbali: la nota verbale n. 3121 del 29.12.1994 dell'Ambasciata d'Italia ad Addis Abeba e la nota verbale n. BC-7/3.5.57/245 del 15.2.95 del Ministero per lo Sviluppo e la Cooperazione Economica – MEDaC (ex Ministero per la Cooperazione Economica Esterna).

Gli emendamenti attualmente proposti si riferiscono dunque al Protocollo sopra menzionato ed emendato con dette note verbali.

Gli avvenimenti verificatisi dopo la firma del Protocollo sono elencati qui di seguito, ed illustrano la necessità della presente proposta di ulteriori emendamenti, sottolineando le iniziative già adottate dalle due parti a tal fine.

(Si rileva che l'Incaricato, rappresentante del Governo etiope per l'esecuzione del Protocollo, era già stato nominato il 29.10.1993).

- **28.07.94**. Firma del contratto fra l'Incaricato e la "Società di Supervisione" (Viglienzone Adriatica S.p.A.), responsabile del controllo dei beni forniti in esecuzione del Protocollo.
- **05.09.94**. Nomina dell'esperto italiano di cui alla Clausola 3 del Protocollo da parte dell'Ambasciata italiana (nota verbale n. 2155 del 5.9.94).

- **19.09.94**. Firma dell'accordo fra la Banca Nazionale di Etiopia (NBE) e la "Banca Esecutrice", Istituto Bancario di Torino S.p.A.. Con tale accordo, la NBE ha dato istruzioni alla "Banca Esecutrice" di aprire un "Conto Speciale" ed il "Mandato Irrevocabile" di gestire il conto, in base alle istruzioni stabilite nel Protocollo.
- **28. 09.94**. Firma del contratto fra l'Incaricato e la "Società" (Ccpl – Consorzio di Cooperative di produzione e lavoro) responsabile della fornitura di servizi di assistenza tecnica relativi alla selezione di beni e servizi.
- **29.12.94**. L'Ambasciata chiede al Governo etiope di emendare il Protocollo con nota verbale n. 3121
- **15.02.95**. Approvazione dell'emendamento al Protocollo da parte del MEEC (attualmente MEDaC) con nota verbale n. BC-7/3-5-57/245.
- **12.04.95**. Primo bando di gara per le imprese industriali private a presentare domanda per il Programma di Aiuti.
- **12.06.95**. Data di scadenza di presentazione delle domande per il primo bando; sono state ricevute16 domande, per un valore totale di circa 5,5 miliardi di lire.
- **20.06.95**. Il Ministero dell'Industria chiede all'Ambasciata, con la lettera n. MA-25/11-4 di introdurre alcuni ulteriori emendamenti al Protocollo, allo scopo di rendere il Programma più attraente per gli imprenditori. Gli emendamenti proposti comprendono:
  - la scelta di un meccanismo per i beneficiari che dovranno pagare il fondo di contropartita su base creditizia e che permetta l'uso dei beni come garanzia;
  - il permesso per i beneficiari di disporre dei beni senza il coinvolgimento della società di approvvigionamento;
  - l'approvvigionamento da qualsiasi paese;
  - l'approvvigionamento di materie prime (che non è consentito).
- **26.06.95**. Secondo bando di gara per le imprese industriali pubbliche e private per presentare domanda per il Programma di Aiuti.
- **27.06.95**. L'Ambasciata Italiana ha risposto (lettera n. 177 del 27.6.95) alla richiesta di ulteriori emendamenti al Protocollo presentata il 20.06.95 dal Ministero dell'Industria. La risposta è stata negativa in tutti i casi, ad eccezione della richiesta di rimborso su base creditizia, che è stata lasciata alla decisione delle competenti autorità etiopi.
- **31.08.95**. Scadenza per la presentazione delle domande del secondo bando; sono state ricevute 6 domande per un valore totale di circa 3,7 miliardi di lire (5 domande di imprese private e 1 domanda di un'impresa pubblica).

- **02.09.95**. La società di approvvigionamento ha pubblicizzato sulla stampa italiana l'offerta di 15 lotti di beni relativi al primo bando (del 12.04.95) ponendo la scadenza del 10.10.95.
- **18.09.95**. I rappresentanti dei due Governi firmano un accordo per la gestione dei Fondi di Contropartita. Nell'accordo sono delineate le procedure relative alla creazione, al versamento, alla programmazione, allo stanziamento, all'erogazione, all'uso ed alla contabilità di:
  i) Fondi di Contropartita creati con il Programma di Aiuti;
  ii) Fondi di Contropartita creati con altri accordi bilaterali e che non sono stati stanziati né utilizzati all'epoca dell'entrata in vigore dell'Accordo;
  iii) Fondi di Contropartita creati con altri accordi bilaterali conclusi dalle due "parti" dopo l'entrata in vigore dell'Accordo.
- **26.10.95**. L'Incaricato ha completato la revisione della relazione valutativa della Società di Approvvigionamento sulle offerte ricevute a seguito del primo bando.
- **21.11.95**. La Società di Approvvigionamento ha pubblicizzato sulla stampa italiana l'offerta di 4 lotti di beni relativi al secondo bando (del 26.6.95) ponendo la scadenza del 22.12.95.
- **20.12.95**. L'Ambasciatore italiano ed il Ministro del Commercio e dell'Industria si sono incontrati per discutere della questione degli emendamenti. L'Ambasciatore ha proposto di migliorare il Protocollo, allo scopo di consentire ai beneficiari di pagare i fondi di contropartita su base creditizia, consentire l'approvvigionamento diretto per i contratti stimati ad una cifra inferiore ai 400 milioni di lire italiane e la riduzione del pagamento scontato da parte dei beneficiari. La necessità di apportare miglioramenti era stata riconosciuta congiuntamente dall'Ambasciatore, dai Ministri dell'Industria e della Finanza a seguito della decisione di tutti coloro che hanno presentato domanda per il primo bando di ritirare la domanda dopo aver ricevuto i risultati dell'offerta.
- **24.01.96**. Il Governo etiope inoltra una controproposta di emendamento del Protocollo. La proposta (lettera n. AB-19/10-54 del Ministero del Commercio e dell'Industria):
  - accetta la riduzione del pagamento scontato,
  - rifiuta il pagamento dei fondi di contropartita su base creditizia,
  - prevede la possibilità di approvvigionamento di materie prime.
- **08.02.96**. L'Ambasciata d'Italia informa il Ministero degli Affari Esteri che tutti coloro che hanno presentato domanda hanno comunicato di non avere interesse ad impiegare il Programma di Aiuti ed hanno raccomandato l'adozione degli emendamenti richiesti dal Governo etiope.

- **08.03.96**. L'Ambasciata Italiana informa l'Incaricato che la Cooperazione Italiana ha approvato le seguenti proposte di emendamento (lettera n. 892):
  - riduzione del pagamento anticipato dal 25% al 10%;
  - introduzione dell'approvvigionamento di materie prime, ma solo in relazione ai beni strumentali;
  - le imprese edili potranno beneficiare del Programma e saranno consentiti "negoziati privati" per gli approvvigionamenti inferiori a 400 milioni di lire italiane, mantenendo il ruolo della società di approvvigionamenti.
- **28.03.96**. L'Incaricato, in risposta (lettera n. AB-19/24-54 del 28/03/96) alla lettera n. 892 dell'Ambasciata Italiana, chiede quanto segue:
  - consentire l'approvvigionamento di materie prime anche se non in relazione all'approvvigionamento di beni strumentali;
  - in questa fase, non includere settori diversi da quello industriale;
  - escludere qualsiasi partecipazione della società di approvvigionamenti per gli approvvigionamenti stimati ad una cifra inferiore a 0,4 miliardi di lire italiane.

  L'Incaricato ha altresì confermato che tutti i richiedenti idonei hanno deciso di non usufruire del Programma.
- **03.04.96**. Il MEDaC comunica per iscritto all'Ambasciata Italiana di aver sostituito l'Incaricato Ato Zewdie Biratu con Ato Jermil Mohammed (lettera n. BC. 7/3-5-57/28).
- **05.07.96**. Il Ministero del Commercio e dell'Industria chiede per iscritto all'Ambasciata Italiana una risposta alla precedente proposta in data 28.03.96 (lettera n. AB-19/13-55).
- **16.12.96**. A seguito di quanto precedentemente comunicato dall'Ambasciatore Italiano al Ministro del MEDaC nel corso dei colloqui dei giorni precedenti, l'Ambasciata Italiana informa il MEDaC (lettera n. 457 del 16.12.96) che la proposta di escludere la Società di Approvvigionamenti non è praticabile. Per imprimere nuovo slancio al Programma, l'Ambasciata suggerisce di "indagare la possibilità di utilizzare i fondi stanziati a favore del settore pubblico industriale nell'ambito del processo di privatizzazione, in particolare per la fornitura di attrezzature e macchinari, allo scopo di rinnovare centrali e stabilimenti da vendere sul mercato privato. In tal caso, poiché tali centrali e stabilimenti sono di proprietà del settore pubblico, i beneficiari non sarebbero obbligati a pagare i relativi fondi."
- **24.02.97**. Il MEDaC chiede all'Ambasciata Italiana (lettera n. BC7-3-5-57/449) di riassegnare i fondi del Programma di Aiuti a sostegno della bilancia dei pagamenti o del pool deifertilizzanti.

- **05.03.97**. L'Ambasciata Italiana, in risposta (lettera n. 941) alla lettera del MEDaC del 24.02.97, dichiara che il proposto impiego dei fondi a sostegno della bilancia dei pagamenti o per il rifornimento di fertilizzanti non è possibile; oltre al possibile impiego indicato nella sua lettera del 16.12.96, l'Ambasciata Italiana menzionava "la possibilità di destinare i fondi a favore della fornitura di attrezzature per i centri regionali che sostengono lo sviluppo delle piccole industrie".
- **08.04.97**. S.E. Ato Meles Zenawi, Primo Ministro della Repubblica Federale Democratica di Etiopia e l'On. Lamberto Dini, Ministro degli Affari Esteri della Repubblica Italiana, firmano un Memorandum d'Intesa in cui, per quanto riguarda il Programma di Aiuti, si specifica quanto segue: "Si ricorda che il Governo italiano ha erogato un credito in valuta estera (Programma di Aiuti) per un importo pari a 30 miliardi di lire, allo scopo di promuovere lo sviluppo del settore industriale in Etiopia. L'attuale possibilità di accedere alla valuta estera tramite il bando di gare di appalto ha reso il sistema del Programma di Aiuti poco attraente per gli imprenditori etiopi, ed i fondi non possono di conseguenza essere utilizzati. La parte etiope ha pertanto proposto di adattare il meccanismo di attuazione del programma al fine di consentire il finanziamento di attività di approvvigionamento selezionate volte a promuovere il settore industriale. I beni approvvigionati potrebbero essere utilizzati per progetti nel settore energetico e per la creazione di Centri per lo Sviluppo Industriale a sostegno di settori industriali selezionati o per piccole infrastrutture."
- **09.01.98**. Il MEDaC inoltra all'Ambasciata Italiana (lettera n. BC-7/3.5/316) una proposta di creazione di un Istituto per la Formazione e lo Sviluppo dei Pellami e dei Prodotti in Pelle e di impiego dei fondi del Programma per finanziare l'approvvigionamento di beni strumentali necessario per creare l'Istituto.
- **09.02.98**. L'Ambasciata scrive al Vice-Ministro del MEDaC una lettera (n. 456) in cui sono riassunte le varie proposte ricevute (formalmente o informalmente) da diversi organismi governativi, volte ad assicurarsi l'approvvigionamento di beni capitale al di fuori dei fondi del Programma, nonché le posizioni italiane in merito a ciascuna di tali proposte, in base alla seguente valutazione preliminare:
  - la proposta presentata dal Ministero del Commercio e dell'Industria di creare una conceria al costo di 3,6 milioni di dollari USA potrebbe essere accettabile;
  - la proposta presentata dall'Agenzia per le Industrie Meccaniche ed Ingegneristiche di riabilitazione della fabbrica di pezzi di ricambio e utensili di Akaki al costo di 1,7 milioni di dollari USA non è accettabile;
  - la proposta presentata dall'Agenzia per le Industrie Meccaniche ed Ingegneristiche di rinnovare lo stabilimento di Pompe di Akaki al costo di 0,15 milioni di dollari USA non è accettabile;

- la proposta presentata dalla EEPCO di riqualificazione delle stazioni secondarie di alcune zone industriali (Nazareth, Addis Sud, Shashamane e Asella) al costo di 7,5 milioni di dollari USA è accettabile;
  - una proposta emersa durante un incontro tra l'Ambasciatore Italiano ed il Capo della Divisione per il Controllo delle Finanze e del Commercio dell'Ufficio del Primo Ministro di rinnovare talune imprese pubbliche del settore tessile al fine di agevolarne la privatizzazione è in linea di principio accettabile.
  - Inoltre, nella lettera si afferma che sarebbe auspicabile possedere una proposta globale documentata in cui figuri l'importo dei fondi disponibili del Programma di Aiuti.
- **30.04.98**. Il MEDaC propone (lettera n. BC7-3.5/629) che, sul totale dei fondi del Programma, 11,1 milioni di dollari USA siano stanziati per la Conceria e per le stazioni secondarie dell'EEPCO e che il saldo sia impiegato per rimodernare talune imprese del settore tessile, ai fini della privatizzazione. Il MEDaC ha altresì proposto di finalizzare in un secondo momento i necessari dettagli relativi alle imprese selezionate del settore tessile.

In considerazione degli avvenimenti sopra elencati, dello scambio di comunicazioni intercorso, delle posizioni espresse dalle parti interessate, e soprattutto del fallimento dello schema del Programma di Aiuti così come era stato concepito originariamente, appare opportuno emendare il Protocollo Finanziario firmato l'11 maggio 1994 ed emendato il 15 febbraio 1995.

B. CRITERI DI EMENDAMENTO

La presente proposta di emendamento si basa sui criteri qui di seguito elencati.

1) Natura del Programma

Il Programma di Aiuti manterrà la sua natura di programma a sostegno alla bilancia dei pagamenti, fornendo al paese valuta estera addizionale per l'approvvigionamento di beni strumentali di origine italiana al prezzo di mercato.

2) "Obiettivo del programma"

Il Programma di Aiuto manterrà il suo "Obiettivo del Programma", ossia **"promuovere lo sviluppo del settore industriale in Etiopia, assegnando un ruolo chiave al settore privato"** (in conformità con la politica del Governo).

3) Risultati ed attività del Programma

Il risultato originario del Programma come era stato previsto, che avrebbe dovuto produrre maggiori investimenti nel settore industriale, era il seguente: **"disponibilità di 30 miliardi di lire italiane in valuta estera per gli imprenditori dell'industria privata e pubblica"**. Poiché la risposta dei potenziali beneficiari ha dimostrato che la disponibilità di valuta estera non rappresenta più un grave ostacolo agli investimenti, il risultato originariamente previsto per il Programma sarà sostituito da altri risultati, in grado di far conseguire l'originario "Obiettivo del Programma". Tale impostazione rappresenta in pratica un aggiornamento della strategia di intervento, dovuta al tempo intercorso fra il momento in cui è stata formulata, nel 1993-1994, ed i successivi, grandi cambiamenti verificatisi nell'economia etiope. I nuovi risultati previsti devono dunque essere individuati tenendo presenti i fattori seguenti:

- la natura originaria del Programma deve essere mantenuta (cfr. il precedente punto 1); i risultati devono pertanto essere conseguiti con attività compatibili con tale natura;
- i risultati dovrebbero poter eliminare o ridurre i principali ostacoli ai nuovi investimenti nel settore industriale.

Come registrato nella corrispondenza e nei documenti elencati alla precedente sezione A, ci sono già state alcune proposte di nuove attività che potrebbero essere finanziate con i fondi del Programma di Aiuti. Nel 1998, l'Ambasciata Italiana (con il sostegno dell'Unita Tecnica Locale – UTL) ha verificato se tali attività possono potenzialmente produrre risultati che corrispondono ai criteri sopra menzionati. Per i seguenti tre gruppi di attività, l'Ambasciata ha già espresso un'opinione positiva *prima facie* sulle loro potenzialità:

3.1 Gruppo 1. L'approvvigionamento di attrezzature necessarie perché gli organismi ai livelli regionale o centrale possano creare (o ampliare) istituti di formazione e sviluppo per i sotto-settori industriali selezionati. La scelta degli istituti (nuovi o già esistenti) aventi i requisiti per usufruire dei fondi del Programma di Aiuti sarà limitata a quelli: (i) rivolti ai sotto-settori industriali prioritari con elevato potenziale di investimento, che necessitano pertanto di tecnici ed operai qualificati, (ii) in cui i relativi organismi pubblici sono realmente impegnati e sono in grado di erogare ulteriori fondi necessari per la loro creazione o ampliamento ed a fornire le risorse necessarie a gestire e far funzionare adeguatamente gli istituti. Tale attività potenzialmente potrebbe produrre il risultato di mettere a disposizione di tali sotto-settori tecnici ed operai specializzati. Tale risultato eliminerebbe la penuria di manodopera qualificata, che rappresenta un grave ostacolo a nuovi investimenti in questi sotto-settori industriali.

3.2 Gruppo 2. L'approvvigionamento di attrezzature e materiali da utilizzare per riqualificare gli impianti di distribuzione dell'energia elettrica in località selezionate. La scelta delle località si limiterà a quelle aree in cui la domanda degli utenti industriali non è del tutto soddisfatta o si prevede possa aumentare ad un tasso che richiede un urgente miglioramento degli impianti esistenti. Tale attività potrebbe produrre il risultato di erogare energia elettrica sufficiente nelle aree sopra menzionate. Tale risultato eliminerebbe la penuria di adeguate infrastrutture, che rappresenta un grave ostacolo a nuovi investimenti nel settore industriale.

3.3 Gruppo 3. L'approvvigionamento di attrezzature da impiegare per rinnovare gli stabilimenti tessili, che formano attualmente parte del settore pubblico, ai fini della loro privatizzazione, La scelta degli stabilimenti che potrebbero avvalersi dei fondi del programma di Aiuti per rinnovarsi sarà limitata aquelli: (i) in cui il processo di privatizzazione è già in corso e (ii) in cui è stato dimostrato che un investimento per il rinnovamento può effettivamente produrre una maggiore facilità di trasferimento

di beni al settore privato. Tale attività potrebbe produrre il risultato di ridurre la partecipazione pubblica diretta nel settore industriale, incoraggiando in tal modo nuovi investimenti privati nel settore.

Per alcune delle attività comprese nei tre gruppi sopra citati, ed per le quali sono già state formulate proposte specifiche, nel corso del 1998 l'Unità Tecnica Locale (UTL) dell'Ambasciata Italiana, insieme con gli organi pubblici etiopi competenti, hanno svolto una valutazione volta a verificare la loro compatibilità ai criteri sopra menzionati. Per ciascuno dei tre gruppi, la valutazione ha prodotto i risultati seguenti:

Gruppo 1. Il Ministero del Commercio e dell'Industria (MTI) ha proposto l'approvvigionamento di attrezzature (per un valore approssimativo di 3,6 milioni di dollari USA) da installare nell'Istituto per la Formazione e lo Sviluppo di Pellami e Prodotti in Pelle, che lo stesso Ministero ha in programma di realizzare ad Addis Abeba. Tale attività produrrà il risultato di mettere a disposizione tecnici ed operai specializzati per concerie, prodotti in pelle e fabbriche di scarpe. Tale risultato eliminerà la penuria di manodopera specializzata, che rappresenta un grave ostacolo a nuovi investimenti in tali sotto-settori che potrebbero dare un grande contributo allo sviluppo del Paese. L'attuale impegno dell'MTI a realizzare e gestire adeguatamente l'Istituto è già stato valutato dall'UTL ed è attestato dai seguenti fattori: (i) l'MTI ha già realizzato con le proprie risorse (circa 1,5 milioni di dollari USA) i lavori civili per l'Istituto e (ii) l'MTI è riuscito ad acquisire l'adeguata assistenza tecnica per mettere a punto piani di studio, organizzare attività didattiche, assumere insegnati qualificati e progettare i laboratori e gli stabilimenti pilota che faranno parte dell'Istituto. Tale attività figurerà come idonea nel Protocollo Finanziario emendato, in quanto la valutazione è stata già svolta. L'idoneità di altre eventuali proposte sarà valutata, durante l'attuazione del programma, in base ai criteri di cui al precedente punto 3.1).

Gruppo 2. La Società per l'Energia Elettrica etiope (EEPCO) ha già proposto l'approvvigionamento di attrezzature e materiali da usare per la riqualificazione delle stazioni secondarie nei siti seguenti: Nazareth, Addis Abeba sud, Shashamane e Asela; il valore dell'approvvigionamento è pari a circa 7,5 milioni di dollari USA. Tali proposte non sono ancora state del tutto valutate, e la loro idoneità sarà pertanto stimata nel corso dell'attuazione del programma, in conformità con i criteri di cui al precedente paragrafo 3.2). Gli stessi criteri saranno applicati per la valutazione di eventuali altre proposte.

Gruppo 3. Non è ancora stata presentata nessuna proposta specifica, e pertanto l'idoneità di eventuali approvvigionamenti di attrezzature da usare per ristrutturare le fabbriche di produzione, che fanno attualmente parte del settore pubblico, ai fini della loro privatizzazione, sarà valutata nel corso dell'attuazione del programma, in conformità con i criteri di cui al precedente paragrafo 3.2). Potranno essere prese in considerazione fabbriche del settore tessile e di altri sotto-settori prioritari.

4) Modalità di attuazione

Nel protocollo Finanziario saranno inserite le seguenti importanti modifiche relative alle modalità di attuazione:

4.1 Procedura di selezione in Etiopia. Nel Protocollo Finanziario originario tale procedura era illustrata alla Clausola 4 e specificata negli Allegati 3 e 4. Tali parti del Protocollo saranno emendate in base ai criteri sottolineati ai precedenti punti 3.1, 3.2 e 3.3.

4.2 Fondi di contropartita. Nel Protocollo Finanziario originale tale questione era trattata nella Clausola 9 ed illustrata in dettaglio negli Allegati 3 e 4. Le motivazioni relative alla creazione (e di conseguenza alla gestione) di un fondo di contropartita, incluse nel Protocollo originale, erano dovute al fatto che i beni strumentali da fornire erano destinati essenzialmente alle imprese private o a quelle pubbliche da gestire su base commerciale. Si è reso pertanto necessario chiedere alle imprese di pagare il valore complessivo dei beni forniti in valuta locale. In tal modo le imprese potevano da un lato accedere alla valuta estera necessaria agli investimenti, e dall'altra non ricevevano alcuna sovvenzione per tali investimenti dal Programma di Aiuti. L'erogazione delle sovvenzioni poteva infatti produrre turbative con ripercussioni negative su una sana concorrenza nel settore industriale e di conseguenza sullo sviluppo del settore. I gruppi di risultati ed attività recentemente individuati devono essere affrontati diversamente, in modo tale da tenere conto dei seguenti fattori:

- le nuove attività di approvvigionamento intendono eliminare, sotto la guida del Ministero del Commercio e dell'Industria, gli ostacoli allo sviluppo del settore industriale;
- tutti gli investimenti incoraggeranno direttamente o indirettamente la partecipazione del settore privato all'impegno di industrializzazione del Paese;

- tutte le spese apporteranno nuovi beni alle istituzioni pubbliche beneficiarie che saranno, indirettamente o direttamente, di proprietà del Governo;
- in conformità con il Protocollo Finanziario originale e con l'Accordo per la Gestione dei Fondi di Contropartita (firmato il 18.9.95, come previsto dalle disposizioni dello stesso Protocollo Finanziario originale), l'impiego dei fondi di contropartita creati con il Programma di Aiuti avrebbe dovuto essere concordato congiuntamente, al fine di sfruttare al massimo il loro impiego "per attività di sviluppo e umanitarie incluse nelle spese di bilancio" del Governo "relative alle spese per gli investimenti ed a quelle di bilancio corrente".

In base a tali elementi, si è giunti alla conclusione che non c'è necessità pratica di prevedere la creazione di fondi di contropartita nel Protocollo Finanziario emendato. La cancellazione di tale disposizione lascia immutato lo spirito del Protocollo Finanziario originale. Infatti, date le nuove modalità, tale cancellazione equivale all'accettazione comune dell'impiego dei fondi di contropartita (che avrebbero potuto essere creati con il Programma) per tipi prestabiliti di investimenti per lo sviluppo.

Tuttavia, la cancellazione delle disposizioni relative alla creazione di fondi di contropartita non può automaticamente portare all'annullamento dell'Accordo per la Gestione dei Fondi di Contropartita firmato il 18.9.95. Infatti, tale accordo è stato ideato non solo per gestire i fondi di contropartita creati con il programma di Aiuti, ma anche per gestire quelli creati con altri programmi di cooperazione italo-etiopica.

4.3 Scelta dei fornitori. Nel Protocollo Finanziario originale, tale argomento era trattato nella Clausola 6 e nel progetto di contratto fra il Governo di Etiopia e la "Società", delineato in Allegato 7 al Protocollo. Tale Clausola e l'Allegato 7 saranno emendati, al fine di accrescere la trasparenza e l'efficacia delle attività di approvvigionamento. Sarà di conseguenza emendato il contratto esistente con la "Società".

5) Aggiornamento e stesura del Protocollo

Nelle varie clausole del Protocollo e dei suoi Allegati, saranno introdotti alcuni emendamenti, la maggior parte dei quali di scarso rilievo, al fine di aggiornarne e modificarne la stesura.

C. EMENDAMENTI PROPOSTI

In base ai precedenti ed ai criteri di cui alle sezioni A e B, gli emendamenti proposti alla versione inglese del Protocollo Finanziario del "Programma di Aiuti" figurano nell'elenco sottostante.

*I. Ogni qualvolta nel Protocollo originale figura l'espressione **"il Governo Transitorio di Etiopia"**, essa sarà sostituita da:*

"il Governo di Etiopia".

*II. Ogni qualvolta nel Protocollo originale figura l'espressione **"Ministero della Cooperazione Economica"** o **"MEEC"**, essa sarà sostituita da:*

"Ministero dello Sviluppo e della Cooperazione Economica" o "MEDaC".

III. Alla pagina 1 del Protocollo originale, dopo la 22ª riga, si aggiungerà quanto segue:

PREMESSO CHE

In conformità con tale impegno, l'11 maggio 1994 le "Parti" hanno firmato ad Addis Abeba un Protocollo Finanziario. L'attuazione del Programma è iniziata, ma non è stato possibile completare nessuna delle attività di approvvigionamento previste, a causa del mutamento intervenuto nella domanda di valuta estera da parte degli imprenditori del settore industriale;

PREMESSO CHE

Come enunciato nella Clausola 2, punto 4 a) di detto Protocollo Finanziario, è già stata versata sul "Conto Speciale" intestato al Governo di Etiopia, presso l'Istituto Bancario San Paolo di Torino, denominato "Conto Speciale NBE – Programma di Aiuti italiani" una prima quota dei fondi previsti pari a 15.000.000.000 di lire italiane;

PREMESSO CHE

Non è stato possibile effettuare nessun versamento con la prima quota sopra menzionata;

PREMESSO CHE

Nel Memorandum d'Intesa firmato il 18 aprile 1997 dal Primo Ministro della Repubblica Democratica Federale di Etiopia e dal Ministro degli Affari Esteri della Repubblica Italiana, a seguito della riunione svoltasi a Roma fra le delegazioni dei due paesi, si dichiara che la parte etiope ha proposto di adattare il meccanismo di attuazione del programma, al fine di consentire il finanziamento delle attività di approvvigionamento selezionate, e contribuire alla formazione di un ambiente industriale migliore;

PREMESSO CHE

Al fine di adattare il meccanismo di attuazione del programma alla diversa situazione, le due "Parti" dovrebbero stilare un Protocollo Finanziario speciale emendato;

IV. L'attuale ***Clausola 1*** *viene cancellata e sostituita dalla seguente:*

CLAUSOLA 1
OBIETTIVO DELL'ACCORDO

Allo scopo di incentivare lo sviluppo del settore industriale in Etiopia, il Governo Italiano conviene di donare al Governo dell'Etiopia, ai termini ed alle condizioni di cui al presente Protocollo, la somma di 30.000.000.000 (trenta miliardi) di lire italiane. Tale dono sarà usato per finanziare beni strumentali, "mezzi di produzione al consumo" e relativi servizi che le istituzioni governative selezionate (al livello centrale o regionale) e/o le imprese pubbliche importeranno. L'approvvigionamento di tali beni e servizi deve essere prevista all'interno di progetti finalizzati ad eliminare o ridurre i principali ostacoli allo sviluppo del settore industriale privato. Gli stessi beni e relativi servizi, prodotti in Italia e necessari all'esecuzione del presente Protocollo, sono specificati negli Allegati 1 e 2 al presente Protocollo.

V. *L'attuale* ***Clausola 2, sezione 1,*** *viene cancellata e sostituita dalla seguente:*

1. A completamento delle procedure previste dalla legislazione italiana vigente, con particolare riguardo alle procedure relative alle gare per l'aggiudicazione di appalti pubblici ed a quelle relative alla prevenzione della criminalità organizzata, previste dalla legislazione italiana, il dono sarà usato, a partire dalla data della firma del presente Protocollo, fino ad esaurimento della prima quota pari a 15.000.000.000 (quindici miliardi) di lire italiane dei fondi previsti già versati sul "Conto Speciale". L'ulteriore finanziamento della quota restante, pari a 15.000.000.000 (quindici miliardi) di lire italiane, avverrà su richiesta dell'Incaricato, a firma dell'esperto italiano di cui alla clausola 3, sezione 1. del presente Protocollo, e corredato dalle informazioni sullo stato di avanzamento del Programma. La seconda quota sarà utilizzata fino a totale esaurimento dei fondi di cui alla clausola 1.

VI. *L'attuale* ***Clausola 2, sezione 4,*** *viene cancellata e sostituita dalla seguente:*

4. Il Governo italiano provvederà all'erogazione dei fondi concordati fra le "Parti" a completamento delle procedure enunciate nella clausola 2, sezioni 3. e 5., nella clausola 3, nella clausola 4 e nella clausola 6 del presente Protocollo, come segue:

   a) il pagamento della prima quota, di cui alla clausola 2, sezione 1., ha già avuto luogo, in conformità con le disposizioni delle sezioni 1. E 3. della presente clausola, dopo la notifica della concessione del mandato Irrevocabile alla "Banca Esecutrice", come specificato nell'Allegato 5 al presente Protocollo;
   b) la quota successiva sarà versata su richiesta dell'Incaricato, a firma dell'esperto italiano di cui alla clausola 3, sezione 1. del presente Protocollo, e corredata da informazioni sullo stato di avanzamento del Programma.

   A completamento di ogni singola operazione, la "Banca Esecutrice" addebiterà sul "Conto Speciale" lo stesso importo per effettuare i pagamenti agli esportatori italiani. La "Banca Esecutrice" controllerà i documenti al momento di effettuare ogni singola operazione e sarà autorizzata a pagare esclusivamente gli esportatori italiani dietro presentazione della documentazione richiesta, a condizione che in nessun caso si dovrà superare il saldo del "Conto Speciale". Gli interessi ricavati dal "Conto Speciale", come più dettagliatamente specificato in Allegato 5, sezione 9) al presente Protocollo, saranno di proprietà esclusiva del Governo d'Etiopia e saranno utilizzati

esclusivamente per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1 del presente Protocollo. Tali interessi andranno ad aggiungersi ai fondi originariamente resi disponibili per il "Programma di Aiuti" e saranno assegnati con il medesimo sistema.

VII. L'attuale ***Clausola 2, sezione 5,*** *viene cancellata e sostituita dalla seguente:*

5. I servizi di assistenza tecnica, relativi alla selezione di beni e servizi da importare in Etiopia, saranno forniti dal Ccpl – Consorzio di cooperative di produzione e lavoro – Reggio Emilia, una società italiana specializzata in attività di approvvigionamento, qui di seguito definita la "Società", nominata di comune accordo fra le "Parti" tramite Scambio di Note Verbali e scelta nell'ambito dell'"Elenco speciale di società specializzate in attività di approvvigionamento", redatto dal Ministero degli Affari Esteri – Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, qui di seguito definita M.A.E. – D.G.C.S., come enunciato in Allegato 6 al presente Protocollo. A tal fine, il Governo di Etiopia ha già concluso un contratto apposito con la "Società". Tale contratto sarà emendato in conformità con il presente Protocollo Finanziario emendato, ed in particolare con le disposizioni della seguente clausola 6 ed attenendosi al testo standard di cui in Allegato 7 al presente Protocollo. La "Società" nominata non dovrà possedere nessun vincolo proprietario diretto o indiretto con la "Banca Esecutrice" selezionata, né dovrà appartenere direttamente o indirettamente a, né detenere azioni nella società di controllo e supervisione incaricata delle attività di cui alla clausola 7 del presente Protocollo.

VIII. L'attuale ***Clausola 3, sezione 2,*** *viene cancellata e sostituita dalla seguente:*

2. In particolare, all'Incaricato, assistito dall'esperto italiano di cui alla sezione 1. della presente clausola, sarà affidato il compito di rivedere ed avallare gli elenchi di beni e relativi servizi da importare in Etiopia. L'Incaricato concederà la sua approvazione in base ai seguenti criteri:

   a) i beni e servizi dovrebbero far parte di progetti che hanno superato il processo di selezione in Etiopia specificato nella clausola 4 e negli Allegati 3 e 4 del presente Protocollo;
   b) gli elenchi dovrebbero essere conformi a quelli già concordati in anticipo del Governo italiano e dal Governo di Etiopia (specificati nell'Allegato 1 al presente Protocollo);

c) gli elenchi, per ogni singola voce di beni e servizi, dovranno:
- indicare la quantità;
- essere corredati da tutte le specifiche necessarie per le offerte e gli approvvigionamenti.

Tali elenchi dettagliati saranno trasmessi alla "Società".

*IX. L'attuale **Clausola 3, sezione 5,** viene cancellata e sostituita dalla seguente:*

5. A seguito della valutazione delle offerte da parte della "Società", l'Incaricato, sulla base di criteri volti a sostenere le offerte economicamente più vantaggiose e prendendo in considerazione le preferenze e le necessità espresse dal consegnatario, sceglierà i fornitori, procederà ad aggiudicare i contratti e li comunicherà ai vincitori, tramite la "Compagnia", comunicando la sua decisione anche al M.A.E. – D.G.C.S., alla "Società" ed alla Banca Nazionale di Etiopia – NBE. L'esperto italiano, di cui alla sezione 1 della presente clausola, può sollevare obiezioni motivate per iscritto alle autorità competenti del Governo di Etiopia ed al M.A.E. – D.G.C.S., fra cui inizieranno consultazioni entro 8 (otto) giorni non prorogabili, in conformità con le disposizioni della clausola 11 del presente Protocollo.

*X. L'attuale **Clausola 3, sezione 6,** viene cancellata e sostituita dalla seguente:*

6. I contratti o gli ordini d'acquisto per la fornitura di beni e relativi servizi saranno conclusi dall'Incaricato in base a una delega concessa dalle autorità competenti del Governo di Etiopia, in conformità con le disposizioni dell'Allegato 2 al presente Protocollo. Qualora per l'Incaricato risultasse più conveniente, tali contratti o ordini d'acquisto potranno essere conclusi direttamente dalla "Società", soprattutto al fine di accelerarne l'entrata in vigore; in tal caso, la "Società" concluderà i contratti o gli ordini d'acquisto su istruzione specifica dell'Incaricato, in base ad una delega concessa dalle autorità competenti del Governo di Etiopia, in conformità con le disposizioni dell'Allegato 2 al presente Protocollo. In ogni caso, sui contratti o gli ordini di acquisto la "Società" dovrà apporre: (i) una firma ed un apposito timbro di convalida, quando essa agisce come parte contraente; (ii) una controfirma ed un apposito timbro di convalida, quando essa non agisce da parte contraente; l'Incaricato dovrà apporre (iii) la firma, quando agisce da parte contraente; (iv) la controfirma per approvazione, quando non agisce da parte contraente; l'esperto italiano dovrà apporre

(v) la controfirma di cui alla precedente sezione 1. L'Incaricato, dopo che i contratti o gli ordini d'acquisto saranno debitamente firmati e convalidati dalla "Società", entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricezione li invierà alla Banca Nazionale dell'Etiopia – NBE e, per informazione, al M.A.E. –D.G.C.S.. La Banca Nazionale dell'Etiopia – NBE, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione dei contratti o degli ordini d'acquisto, prenderà provvedimenti per accendere crediti documentari irrevocabili presso gli sportelli della "Banca Esecutrice", che avallerà tali crediti e darà le istruzioni richieste per l'esecuzione di ogni pagamento da effettuare con il "Conto Speciale". La Banca Nazionale dell'Etiopia – NBE, nel mento dell'apertura dei crediti documentari irrevocabili, dovrà altresì inoltrare alla "Banca Esecutrice" 2 (due) copie autenticate dei contratti o degli ordini d'acquisto, debitamente firmati e convalidati, come dichiarato precedentemente nella presente sezione.

*XI. L'attuale **Clausola 4** viene cancellata e sostituita dalla seguente:*

CLAUSOLA 4

PROCEDURA DI SELEZIONE IN ETIOPIA

1. L'Incaricato, assistito dall'esperto italiano, di cui alla clausola 3, sezione 1. del presente Protocollo e, qualora ritenuto necessario, da un altro esperto del M.A.E. – D.G.C.S., di cui alla clausola 3, sezione 4, del presente Protocollo, con il supporto del personale amministrativo e tecnico locale, sarà responsabile della valutazione e selezione delle domande presentate dalle istituzione governative (ai livelli centrale o regionale) e/o dalle imprese pubbliche.
2. L'Incaricato verificherà la conformità di ciascun richiedente con le condizioni previste e con la procedura di presentazione delle domande di cui all'Allegato 3 del presente Protocollo. La mancata osservanza di una qualsiasi delle condizioni di cui sopra comporterà l'esclusione del richiedente.
3. Qualora il valore dell'importo totale delle domande per i beni e relativi servizi dovesse essere superiore all'importo del dono, specificato nel presente Protocollo, le richieste considerate valide saranno valutate e collocate in graduatoria sulla base dei seguenti criteri:
   a) le richieste le cui attività rientrano nel Gruppo 1, di cui in Allegato 3 al presente Protocollo, avranno la priorità su quelle le cui attività rientrano nei Gruppi 2 e 3;
   b) le richieste le cui attività rientrano nel Gruppo 2, di cui in Allegato 3 al presente Protocollo, avranno la priorità su quelle le cui attività rientrano nel Gruppo 3;

c) fra le richieste le cui attività rientrano nello stesso Gruppo, sarà data priorità a quelle che sono presumibilmente maggiormente in grado di eliminare i principali ostacoli allo sviluppo del settore industriale privato;

d) fra le domande le cui attività rientrano nello stesso Gruppo, ed aventi presumibilmente pari possibilità di eliminare i principali ostacoli allo sviluppo del settore industriale privato sarà data priorità alle domande volte a promuovere (in ordine di importanza):

   i) gli investimenti nei settori industriali le cui esportazioni sono in grado di generare valuta estera;

   ii) gli investimenti con elevato potenziale occupazionale;

   iii) gli investimenti nei settori industriali che impiegano un'alta percentuale di mezzi di produzione locali;

   iv) gli investimenti nei settori industriali i cui prodotti finiti sono i mezzi di produzione del settore delle esportazioni;

   v) gli investimenti nei settori industriali maggiormente connessi ad altri settori economici.

4. Nel caso in cui, alla fine del processo di stanziamento, l'importo residuo del dono sia insufficiente a coprire la richiesta immediatamente successiva a quella esaudita per ultima, il Governo di Etiopia coprirà la differenza in valuta estera, per far sì che l'importo dei fondi totali disponibili sia pari a quello necessario agli stanziamenti del richiedente. Qualora ciò non fosse possibile, l'Incaricato verificherà se tale richiesta non possa rientrare nei limiti dell'importo disponibile. Qualora anche ciò fosse impossibile, l'Incaricato tenterà allora di ristanziare il saldo seguendo la procedura di cui sopra, e tenendo conto del punteggio ottenuto dai richiedenti successivi.

XII. Alla ***Clausola 5*** *viene aggiunta la seguente* ***sezione 4****:*

4. Nell'ambito del precedente Protocollo Finanziario, relativo allo stesso Programma, firmato l'11 maggio 1994 ad Addis Abeba fra le "Parti", è già stato concluso un "Accordo bancario" fra la Banca Nazionale di Etiopia – NBE e la "Banca Esecutrice", e la Banca Nazionale di Etiopia – NBE ha già conferito un Mandato Irrevocabile alla "Banca Esecutrice". Nel caso in cui il tempo trascorso renda necessari emendamenti a tale Accordo e al Mandato, detti emendamenti saranno concordati dalla Banca Nazionale di Etiopia – NBE e dalla "Banca Esecutrice", in base alle disposizioni del presente Protocollo.

XIII. L'attuale ***Clausola 6, sezione 1*** *viene cancellata e sostituita dalla seguente:*

1. Il Governo di Etiopia affiderà alla "Società" l'incarico di adottare provvedimenti, tramite bando di gare d'appalto, per ricevere e valutare le offerte dei fornitori italiani di beni e relativi servizi, di cui in Allegato 1. La "Società" applicherà la procedura di approvvigionamento indicata nello specifico contratto, che sarà firmato del Governo di Etiopia e dalla "Società", come stabilito in Allegato 7 al presente Protocollo. Il Governo dei Etiopia, su richiesta dell'Incaricato, affiderà inoltre alla "Società" l'incarico di concludere contratti d'acquisto, come indicato alla clausola 3, sezione 6. del presente Protocollo e nello specifico contratto firmato dal Governo di Etiopia e dalla "Società", di cui in Allegato 7 al presente Protocollo.

XIV. L'attuale ***Clausola 6, sezione 3*** *viene cancellata e sostituita dalla seguente:*

3. Le proposte di documenti per le domande da presentare, preparati dalla "Società", saranno rivisti ed approvati dall'Incaricato, coadiuvato dall'esperto italiano di cui alla clausola 3, sezione 1. del presente Protocollo. Le ditte interessate presenteranno le loro offerte, in linea con i contenuti dei documenti approvati, sia alla "Società" che all'Ambasciata Italiana in Etiopia, che li inoltrerà all'Incaricato subito dopo aver ricevuto dalla "Società" i verbali relativi all'apertura della gara.

XV. ***Le sezioni 6 e 7*** *dell'attuale* ***Clausola 6,*** *vengono cancellate e sostituite dalle seguenti:*

6. Per la fornitura di beni e relativi servizi intesi a prorogare e/o completare le strutture esistenti e degli articoli complementari, per un valore pari o inferiore a 400.000.000 (quattrocento milioni) di lire italiane, la "Società" può intervenire con contratti diretti. A tal fine, la "Società" chiederà di formulare offerte direttamente ai fornitori indicati dall'Incaricato, su richiesta dei beneficiari locali. Per tutti gli altri casi di beni per un valore pari o inferiore a 400.000.000 (quattrocento milioni) di lire italiane, la "Società", su richiesta dell'Incaricato, inviterà i fornitori italiani con gare d'appalto limitate, preparando, autonomamente e di sua totale iniziativa, un "elenco abbreviato", in base alle sue conoscenza di mercato e di produzione, ma includendo anche le candidature raccomandate dall'Incaricato. In tal caso, la "Società" si adopererà con la sua competenza e le sue capacità per ricevere almeno 3 (tre) offerte, a condizione che il numero di offerte realmente ricevuto lo consenta.

7. Subito dopo l'apertura della gara, la "Società" inoltrerà all'Incaricato il relativo verbale e, dopo aver valutato tutte le offerte, la "Società" inoltrerà all'Incaricato una relazione valutativa con tutte le offerte ricevute. La relazione includerà le osservazioni motivate della "Società" in merito al prezzo, alla qualità ed alla quantità dei beni e relativi servizi, allo scopo di effettuare la designazione del fornitore con cognizione di causa.
8. L'Incaricato, sulla base dei criteri volti a sostenere le offerte economicamente più vantaggiose, e prendendo in considerazione le preferenze e le necessità espresse dal consegnatario, sceglierà i fornitori, procederà all'aggiudicazione delle forniture e le comunicherà agli interessati tramite la "Società", prendendo in considerazione la relazione valutativa della "Società". L'Incaricato, tramite la "Società", può richiedere, per iscritto ai possibili fornitori ed alla "Società" di presentare ulteriori informazioni e/o chiarimenti sulle questioni tecniche e/o i termini contrattuali, ogni qualvolta tali ulteriori informazioni e/o chiarimenti sono ritenuti necessari dall'Incaricato ai fini della decisione sulla scelta dei fornitori, della conclusione dei relativi contratti o, soprattutto, per assicurare che non vi siano malintesi fra i potenziali fornitori ed i consegnatari sulle questioni tecniche e/o i termini contrattuali.
9. L'Incaricato o la "Società" concluderanno i contratti di fornitura come previsto alla precedente clausola 3, sezione 6.

*XVI. L'attuale **sezione 3** viene aggiunta alla **Clausola** 7:*

3. Nell'ambito del precedente Protocollo Finanziario, relativo allo stesso programma, firmato dalle "Parti"l'11 maggio 1994 ad Addis Abeba, il Governo di Etiopia ha già concluso un contratto con la "Società di Supervisione" nominata di comune accordo fra le "Parti". Qualora il tempo trascorso abbia resi necessari emendamenti a tale contratto, detti emendamenti saranno concordati fra il Governo di Etiopia e la "Società di Supervisione" in base alle disposizioni del presente Protocollo.

*XVII. L'attuale **Clausola 9** viene cancellata e sostituita dalla seguente:*

CLAUSOLA 9
FONDI DI CONTROPARTITA

1. L'esecuzione del presente Protocollo non comporterà la creazione di fondi di contropartita.

2. Nel precedente Protocollo Finanziario relativo allo stesso Programma, firmato dalle "Parti" l'11 maggio 1994 ad Addis Abeba, era prevista una clausola sulla creazione di fondi di contropartita. In applicazione della clausola 9. di tale Protocollo, le "Parti" hanno stipulato un Accordo per la gestione dei fondi di contropartita, in base al testo standard di cui all'Allegato 11 allo stesso Protocollo. Tale Accordo resterà in vigore, in quanto relativo non solo ai fondi creati in precedenza con il Programma di Aiuti, ma anche ai fondi di contropartita creati con altri accordi di cooperazione bilaterali.

XVIII. L'attuale ***Clausola 10, sezione 1., punto d)*** *viene cancellata e sostituita dalla seguente:*

d) i consegnatari finali dei beni;

XIX. L'attuale ***Clausola 10, sezione 1., punto e)*** *viene cancellata.*

XX. Verrà aggiunta una ***Clausola 16,*** *il cui testo è il seguente:*

CLAUSOLA 16
PROTOCOLLO FINANZIARIO PRECEDENTE

1. Il presente Protocollo Finanziario sostituisce il precedente Protocollo Finanziario relativo allo stesso Programma firmato dalle "Parti" l'11 maggio 1994 ad Addis Abeba, che viene pertanto annullato.

XXI. L'attuale ***Allegato 1, sezione A, punto 1)*** *viene cancellato e sostituito dal seguente:*

1) beni strumentali (ivi compresi i veicoli da usare per motivi operativi) ed i relativi servizi per gli istituti, gli impianti elettrici e gli stabilimenti di cui in Allegato 3;

XXII. L'attuale ***Allegato 2, Parte I, sezioni 2, 3 e 4,*** *viene cancellato e sostituito da quanto segue:*

2) i pagamenti saranno effettuati tramite crediti documentari irrevocabili. I prezzi saranno citati su base "Consegnato in banchina (dazio non pagato) Assab/Gibuti" e/o "Consegnato dazio non pagato – Dogana di Addis Abeba/tasse di scarico sul conto del venditore". Gli esportatori italiani, nella misura del possibile, si avvarranno dei servizi dei vettori italiani. Si può prevedere pagamento anticipato per un importo massimo pari al 60% (sessanta percento) del prezzo del contratto, dietro presentazione di una fattura proforma ed il rilascio di una ricevuta di scarico, come pure dietro presentazione, da parte di una nota banca, di garanzia di pari importo a favore del Governo di Etiopia, che sarà rilasciata ad avvenuta consegna finale delle forniture, come comprovato dai documenti di consegna e dal "certificato di conformità e di consegna finale" rilasciato dalla "Società di Supervisione";
3) Al momento del rilascio del certificato di accettazione provvisoria della fornitura da parte dell'Incaricato, e dopo il rilascio del "certificato di conformità e consegna finale" dal parte della "Società di Supervisione", sarà effettuato un pagamento che, compreso l'eventuale anticipo ricevuto, non sarà superiore al 90% (novanta percento) del prezzo del contratto quando è previsto un periodo di garanzia per le forniture; nel caso di forniture per cui non è previsto periodo di garanzia, il pagamento sarà pari al 100% (cento per cento) del prezzo del contratto. Tale pagamento sarà effettuato dietro rilascio di una ricevuta di scarico e presentazione di: fattura in 5 (cinque) copie; 2 (due) copie autenticate del contratto o dell'ordine di acquisto debitamente firmate, come previsto alla clausola 3, sezione 6 del Protocollo; polizza di carico per il trasporto via mare "clean on board", rilasciata all'ordine del beneficiario del credito documentario (l'esportatore), con avallo in bianco e la dicitura "nolo prepagato" (un originale della polizza di carico accompagnerà i beni quale documento di presa in carico dei beni, per consentire al consegnatario o alla "Persona incaricata" di prendere possesso di tali beni); documenti "antimafia", ai sensi della legislazione in vigore; un'assicurazione contro tutti i rischi; certificati sanitari ed analisi, ove previsto; certificato di origine italiana delle forniture; dichiarazione del fornitore italiano attestante, sotto la sua responsabilità, che i beni forniti sono stati prodotti in Italia e che un originale della polizza di carico viaggia con i beni, con la disposizione che il comandante della nave la consegni al consegnatario o all'Incaricato; certificato di accettazione provvisoria rilasciato dall'Incaricato, "certificato di conformità e di consegna finale" rilasciato dalla "Società di Supervisione"; altri tipi di documenti di viaggio previsti dal credito documentario, compresi quelli in alternativa alla polizza di carico per il trasporto via mare. La banca esecutrice può accettare i documenti previsti dal credito documentario presentato dopo 21 (ventuno) giorni dalla data di spedizione; in ogni

caso, tali documenti dovranno essere presentati prima della scadenza del credito documentario. Qualora, per motivi non ascrivibili all'esportatore italiano, l'Incaricato non presenti il certificato di accettazione provvisoria entro 30 (trenta) giorni dal periodo previsto dal contratto per il completamento delle procedure di accettazione provvisoria, il "certificato di conformità e consegna finale" rilasciato dalla "Società di Supervisione" sarà vincolante.

4) Nel caso di forniture per cui è previsto un periodo di garanzia, il saldo pari al 10% (dieci percento) dell'importo del contratto sarà pagato a scadenza del periodo di garanzia e dietro rilascio del certificato di accettazione finale da parte dell'Incaricato e di una ricevuta di scarico da parte del fornitore italiano. L'accettazione finale avrà luogo entro 60 (sessanta) giorni dalla data di scadenza del periodo di garanzia, a meno che tale termine non possa essere rispettato per motivi imputabili al fornitore. Tale saldo potrà anche essere pagato al fornitore italiano alla consegna dell'intera fornitura al consegnatario o all'Incaricato, dietro rilascio di una ricevuta e presentazione di un certificato di accettazione provvisoria rilasciato dall'Incaricato e di una garanzia bancaria di pari importo a favore del Governo di Etiopia, che sarà rilasciata a scadenza del periodo di garanzia e dopo l'accettazione finale. Nel caso in cui l'accettazione finale non venga data per motivi non ascrivibili al fornitore italiano, la garanzia bancaria sarà automaticamente rilasciata entro 60 (sessanta) giorni dalla scadenza del periodo di garanzia e dopo il periodo previsto nelle procedure di accettazione finale, come comprovato dalla dichiarazione di consegna data al consegnatario o all'Incaricato e dal certificato di conformità e di consegna finale rilasciato dalla "Società di Supervisione". In caso di consegna di forniture in lotti, a condizione che il tipo di fornitura consenta l'accettazione parziale, le procedure di accettazione ed i rispettivi pagamenti possono essere effettuati separatamente per ogni lotto.

*XXIII. L'attuale **Allegato 3**, viene cancellato e sostituito da quanto segue:*

ALLEGATO 3

PROCEDURA DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE IN ETIOPIA

1. L'Incaricato, coadiuvato dall'esperto italiano, di cui alla clausola 3, sezione 1 del Protocollo, sarà incaricato di pubblicizzare in Etiopia i termini e le condizioni del "Programma di Aiuti". Tale attività sarà svolta dall'Incaricato in stretta collaborazione con il Ministero per lo Sviluppo e la Cooperazione Economica (MEDaC), e tenendo conto che:

a) "Obiettivo del Progetto" è "promuovere lo sviluppo del settore industriale in Etiopia, attribuendo al settore privato un ruolo chiave per tale sviluppo";
b) le domande per potersi avvalere dei fondi dl "Programma di Aiuti" possono essere presentate solo da istituzioni governative (ai livelli centrale o regionale) e/o da imprese pubbliche;
c) le domande saranno inoltrate all'Incaricato dal MEDaC e devono essere debitamente approvate da detto Ministero;
d) solo le attività di approvvigionamento relative a beni, "mezzi di produzione al consumo" e relativi servizi, elencati in Allegato 1, Parte A, possono essere considerati idonei al finanziamento; i "mezzi di produzione al consumo", elencati in Allegato 1, Parte A, sezione 2) del Protocollo, non possono essere oggetto di domanda su base singola, ma solo se accompagnati ad una richiesta di beni e relativi servizi, quali quelli elencati in Allegato 1, parte A, sezione 1) del Protocollo. La quantità massima di "mezzi di produzione al consumo", di cui in Allegato 1, Parte A, sezione 2) del Protocollo, che possono essere oggetto di domanda, sarà pari all'80% della quantità massima di "mezzi di produzione al consumo" richiesti ogni anno dal progetto a cui si riferiscono le attività di approvvigionamento;
e) i progetti che possono essere considerati idonei al finanziamento sono solo quelli che possono essere realizzati tramite i seguenti tre Gruppi di attività:

Gruppo 1. L'approvvigionamento di attrezzature necessarie perché gli organismi pubblici ai livelli regionale o centrale possano creare (o ampliare) istituti di formazione e sviluppo per i sotto-settori industriali selezionati. La scelta degli istituti (nuovi o già esistenti) idonei, che possono usufruire dei fondi del Programma di Aiuti, sarà limitata a quelli: (i) che riguardano i sotto-settori industriali prioritari con elevato potenziale di investimento, che necessitano di tecnici ed operai qualificati, (ii) per i quali i relativi organismi pubblici si sono realmente impegnati e sono in grado di erogare ulteriori fondi necessari per la loro creazione o ampliamento e di fornire le risorse necessarie a gestire e far funzionare adeguatamente gli istituti.

Gruppo 2. L'approvvigionamento di attrezzature e materiali da utilizzare per potenziare gli impianti di distribuzione dell'energia elettrica in località selezionate. La scelta delle località si limiterà a quelle aree in cui la domanda degli utenti industriali non è del tutto soddisfatta o si prevede possa aumentare ad un tasso che richiede un urgente miglioramento degli impianti esistenti. Tale attività deve

potenzialmente poter produrre come risultato l'erogazione di sufficiente energia elettrica sufficiente nelle aree sopra menzionate. Tale risultato dovrà eliminare la penuria di infrastrutture adeguate, che dovrebbe essere stato considerato un grave ostacolo a nuovi investimenti nel settore industriale nelle aree sopra menzionate.

Gruppo 3. L'approvvigionamento di attrezzature da impiegare per rinnovare gli stabilimenti tessili o altri stabilimenti di produzione, che formano attualmente parte del settore pubblico, ai fini della loro privatizzazione. La scelta degli stabilimenti che potrebbero avvalersi dei fondi del programma di Aiuti per rinnovarsi sarà limitata agli impianti: (i) in cui il processo di privatizzazione è già in corso e (ii) in cui è stato dimostrato che un investimento per il rinnovamento può effettivamente facilitare il trasferimento di beni al settore privato. Tale attività potrebbe produrre il risultato di ridurre la partecipazione pubblica diretta al settore industriale, incoraggiando in tal modo nuovi investimenti privati nel settore.

La pubblicità può avvenire tramite comunicazioni dirette ai potenziali richiedenti o qualunque mezzo che l'Incaricato possa ritenere opportuno.

2. Tutte le domande delle istituzioni governative interessate (ai livelli centrale o regionale) e/o di imprese pubbliche saranno corredate da quanto segue:

   a) uno studio di fattibilità del progetto a cui si riferisce l'approvvigionamento, comprese tutte le informazioni necessarie a consentire all'Incaricato, coadiuvato dall'esperto italiano, di cui alla clausola 3, sezione 1 del Protocollo, di valutare le condizioni di idoneità indicate alla sezione 1, punto e) del presente Allegato 3;
   b) l'approvazione della proposta di progetto del Ministero dello Sviluppo e della Cooperazione Economica;
   c) tutte le prove documentarie disponibili e/o le informazioni necessarie a consentire all'Incaricato, coadiuvato dall'esperto italiano, di cui alla clausola 3, sezione 1 del Protocollo, di valutare il reale impegno del richiedente di fornire i fondi aggiuntivi necessari per attuare il progetto e le risorse necessarie a gestire e far funzionare adeguatamente il progetto dopo il loro esaurimento;
   d) tutte le prove documentarie disponibili e/o le informazioni necessarie a consentire all'Incaricato, coadiuvato dall'esperto italiano, di cui alla clausola 3, sezione 1 del Protocollo, di valutare la reale capacità del richiedente di preparare

gli elenchi dei beni e relativi servizi, da importare in Etiopia, in conformità con quanto indicato alla clausola 3, sezione 2 del Protocollo.

XXIV. L'attuale ***Allegato 4,*** *viene cancellato e sostituito da quanto segue:*

ALLEGATO 4
PROCEDURA DI VALUTAZIONE IN ETIOPIA

1. L'Incaricato, coadiuvato dall'esperto italiano, di cui alla clausola 3, sezione 1 del Protocollo, dopo la presentazione di ogni domanda, verificherà la sua completezza in base a quanto indicato in Allegato 3, sezione 2). Qualora la domanda fosse incompleta, l'Incaricato chiederà al richiedente di presentare tutti i documenti aggiuntivi e le informazioni ritenute necessarie per completarla.
2. Quando la domanda sarà considerata completa, l'Incaricato, coadiuvato dall'esperto italiano, di cui alla clausola 3, sezione 1 del Protocollo, valuterà l'idoneità della domanda in base ai seguenti criteri:
   a) i risultati e le attività previste nella proposta di progetto devono essere coerenti con quelle specificate, per i tre diversi Gruppi di attività, di cui in Allegato 3, sezione1, punto e) del Protocollo e pertanto le stesse attività dovrebbero poter contribuire al conseguire l'"Obiettivo del Progetto" del Programma di Aiuti, ossia "promuovere lo sviluppo del settore industriale in Etiopia, attribuendo al settore privato un ruolo chiave per tale sviluppo";
   b) in particolare, per ciascuno dei tre Gruppi di cui in Allegato 3, sezione1, punto e) del Protocollo, dovrebbero sussistere le seguenti condizioni:

Gruppo 1:

- l'istituto di formazione e sviluppo deve essere concepito per fungere da sotto-settore (o sotto-settori) industriale prioritario con un elevato potenziale di investimento nel Paese;
- dovrebbe essere comprovato l'impegno reale dell'organismo pubblico competente di fornire i fondi aggiuntivi necessari a creare o ampliare l'istituto e fornire le risorse necessarie a gestirlo e farlo funzionare adeguatamente;
- la creazione o l'ampliamento dell'istituto devono essere potenzialmente in grado di conseguire il risultato di mettere a disposizione tecnici e operai specializzati per i sotto-settori interessati;

- la mancanza di manodopera specializzata dovrebbe essere considerata come uno dei principali ostacoli a nuovi investimenti nel sotto-settori industriali interessati.

Gruppo 2:

- le centrali di erogazione dell'energia elettrica da potenziare devono essere collocate in un'area in cui la domanda di utenti industriali non è completamente soddisfatta o si prevede in crescita ad un tasso che esige un urgente miglioramento delle centrali esistenti;
- dovrebbe essere comprovato l'impegno reale dell'organismo pubblico competente di fornire i fondi aggiuntivi necessari a potenziare le centrali e fornire le risorse necessarie a gestirlo e farlo funzionare adeguatamente;
- il potenziamento deve in teoria essere in grado di conseguire il risultato di rendere disponibile sufficiente energia elettrica nell'area;
- l'assenza di adeguate infrastrutture elettriche dovrebbe essere considerata uno dei principali ostacoli a nuovi investimenti nel settore industriale delle aree interessate.

Gruppo 3:

- il riallestimento deve interessare uno stabilimento, attualmente appartenente al settore pubblico, il cui processo di privatizzazione è comprovatamente già in atto;
- l'investimento nel riallestimento dovrebbe comprovatamente facilitare il trasferimento dei beni al settore privato;
- ci dovrebbe essere prova di un impegno reale dell'organismo pubblico competente di fornire i fondi aggiuntivi necessari al riallestimento;
- l'attività deve potenzialmente conseguire il risultato di ridurre la partecipazione pubblica diretta al settore industriale.

c) i beni, "mezzi di produzione al consumo" e relativi servizi da procurare senza attingere ai fondi del "Programma di Aiuti" devono essere conformi a quanto indicato nell'Allegato 1, Parte A e B;

d) il richiedente dovrebbe dimostrare di essere in grado (possibilmente anche con il sostegno di altri organismi pubblici o privati) di preparare gli elenchi di beni e relativi servizi da importare in Etiopia in conformità a quanto indicato alla clausola 3, sezione 2 del Protocollo;

e) tutti gli investimenti che compromettono il potenziale di competitività del settore privato non saranno idonei ad usufruire del dono.

3. Una volta terminata la valutazione, l'Incaricato informerà il richiedente del risultato; egli chiederà inoltre ai richiedenti idonei di presentare le liste di beni e relativi servizi da importare in Etiopia, in conformità a quanto indicato alla clausola 3, sezione 2 del Protocollo.
4. L'Incaricato assegnerà alle varie domande idonee la stessa priorità, senza considerare il Gruppo di attività a cui si riferiscono; l'approvvigionamento per tutte le domande idonee avverrà nell'ordine in cui la loro idoneità è stata comunicata ai vari richiedenti; nel caso in cui il valore della quantità totale di domande per beni e relativi servizi idonei sia superiore all'importo del dono, specificato nel presente Protocollo, le richieste considerate valide saranno inserite in graduatoria sulla base dei criteri indicati alla clausola 4, sezione 3 del Protocollo.
5. Il Ministero del Commercio e dell'Industria (MTI) ha già proposto l'approvvigionamento di attrezzature (stimate a circa 3,6 milioni di dollari USA) da installare nell'Istituto per la Formazione e lo Sviluppo di Pellami e Prodotti in Pelle, che lo stesso Ministero ha in programma di realizzare ad Addis Abeba. L'attività conseguirà il risultato di rendere disponibili tecnici ed operai specializzati per concerie, prodotti in pelle e fabbriche di calzature. Tale risultato eliminerà la penuria di manodopera qualificata, che costituisce uno dei principali ostacoli a nuovi investimenti in questi sotto-settori industriali con elevato potenziale di sviluppo nel Paese. Il reale impegno dell'MTI di realizzare e gestire adeguatamente l'Istituto è già stato valutato dall'UTL ed è comprovato dai seguenti fattori: a) l'MTI ha già realizzato con le sue risorse (circa 1,5 milioni di dollari USA) le opere civili per l'Istituto; b) l'MTI è riuscito ad acquisire l'assistenza tecnica atta a mettere a punto piani di studio, organizzare le attività didattiche, assumere insegnanti qualificati e designare i laboratori e gli stabilimenti pilota che faranno parte dell'Istituto. La domanda è pertanto considerata idonea e non sono necessari ulteriori esami, poiché la valutazione ha già avuto luogo.

XXV. L'attuale ***Clausola 5 dell'Allegato 7****, viene cancellata e sostituita da quanto segue:*

CLAUSOLA 5

Il Governo di Etiopia, tramite l'Incaricato, inoltrerà non appena possibile l'elenco dei beni e relativi servizi, insieme con le specifiche tecniche considerate necessarie ed approvate dall'Incaricato stesso, per l'esecuzione del Protocollo. Nella misura del

possibile, le richieste per le forniture saranno raggruppate insieme, allo scopo di ridurre il tempo ed i costi delle operazioni di "approvvigionamento". La "Società", dopo aver ricevuto le richieste di fornitura, preparerà i documenti per le offerte e li sottoporrà all'approvazione dell'Incaricato prima di distribuirli agli offerenti. Tali documenti standard (istruzioni agli offerenti e condizioni contrattuali) comprenderanno, fra l'altro:

- i termini di presentazione delle offerte (non superiori ai due mesi) ed il periodo di spedizione;
- la fonte di finanziamento con le condizioni di pagamento ed i requisiti necessari per l'ammissione alla gara;
- la descrizione tecnica, la quantità totale della richiesta e l'eventuale quantità minima accettabile per l'offerta;
- le istruzioni in base alle quali le offerte devono essere presentate su base "Consegna in banchina (Dazio non pagato) Assab/Gibuti" e/o "Consegnato Dazio non pagato – Dogana di Addis Abeba/Tasse di scarico a carico del venditore". Gli articoli dei prezzi contenuti nelle offerte dovranno corrispondere, entro limiti ragionevoli, ai livelli dei prezzi indicati negli elenchi dei prezzi all'esportazione o, in ogni caso, ai prezzi all'esportazione applicabili prevalenti; il prezzo dovrebbe altresì includere la garanzia (durata), consistente nell'obbligo, da parte del fornitore, di modificare o cambiare o riparare, a sua cura e a sue spese, tutte quelle parti e accessori che potrebbero rivelarsi imperfetti o con vizi non visibili, nonché di fornire assistenza per l'eventuale assemblaggio di tali forniture. Inoltre l'offerente, se mai selezionato come vincitore della fornitura, dovrà impegnarsi ad effettuare in loco, a scadenza del periodo di garanzia, il servizio di assistenza post-vendita per assicurare manutenzione, riparazione e rapida sostituzione di pezzi di ricambio, specificando in che modo intende organizzarsi per prestare tali servizi;
- una chiara descrizione delle procedure di valutazione delle offerte;
- il diritto del Governo di Etiopia di rifiutare tutte le offerte;
- l'indicazione dell'importo percentuale dell' "Impegno di Offerta" (come obbligo ad provvedere alle forniture, nel caso in cui l'offerta venga affidata), l'"Impegno al pagamento anticipato" (come garanzia di anticipo), l'"Impegno alla prestazione" (come garanzia per l'efficace realizzazione delle forniture, qualora previsto) e l'"Impegno di ritenuta del denaro" (come garanzia operativa fino all'accettazione finale delle forniture).

*XXVI. Le attuali **Clausole 7 e 8 dell'Allegato 7**, vengono cancellate e sostituite da quanto segue:*

CLAUSOLA 7

La selezione dei fornitori italiani si svolgerà tramite gare d'appalto competitive. Per le forniture di beni e relativi servizi atti ad ampliare e/o completare gli impianti esistenti e per le voci secondarie per un importo pari o inferiore a 400.000.000 (quattrocento milioni di lire italiane), la "Società" può effettuare appalti diretti. A tal fine la "Società" chiederà di formulare offerte direttamente ai fornitori indicati dall'Incaricato, in base alle richieste dei beneficiari locali. Per tutti gli altri casi di beni il cui importo è pari o inferiore a 400.000.000 (quattrocento milioni di lire italiane), la "Società", su richiesta dell'Incaricato, inviterà i fornitori italiani, tramite gara limitata, a preparare, in totale autonomia e sotto la loro responsabilità, un "elenco abbreviato" in base alla conoscenza del proprio mercato e della produzione, che comprenderà tuttavia anche le candidature raccomandate dall'Incaricato; in quest'ultimo caso, la "Società" si avvarrà di tutta la sua competenza e capacità per ricevere almeno 3 (tre) offerte, a condizione che il numero delle offerte realmente ricevute lo consenta. In ogni caso i bandi devono contenere specifiche istruzioni per gli offerenti, che dovranno trasmettere le relative offerte sia alla "Società" che all'Ambasciata Italiana in Etiopia, che le inoltrerà all'Incaricato immediatamente dopo aver ricevuto dalla "Società" i verbali dell'apertura delle gare.

CLAUSOLA 8

Immediatamente dopo l'apertura delle gare, la "Società" inoltrerà all'Incaricato i relativi verbali e, dopo aver valutato tutte le offerte, la "Società" inoltrerà all'Incaricato la relazione valutativa, insieme con tutte le offerte ricevute. Nella relazione figureranno le osservazioni motivate della "Società" su prezzi, quantità e qualità dei beni e relativi servizi, che consentirà la debita designazione del fornitore. Dopo aver inoltrato la relazione valutativa, la "Società" attenderà la decisione di degnazione del fornitore italiano da parte dell'Incaricato. Quest'ultimo, sulla base di criteri a sostegno delle offerte economicamente più vantaggiose e prendendo in considerazione le preferenze e le necessità del consegnatario, selezionerà i fornitori, procederà all'assegnazione delle forniture e ne informerà gli interessati tramite la "Società". L'Incaricato, tramite la "Compagnia", può chiedere per iscritto ai futuri fornitori ed alla "Società" di fornire ulteriori informazioni e/o chiarimenti sulle questioni tecniche e/o sui termini contrattuali, qualora tali ulteriori informazioni e/o chiarimenti siano ritenuti necessari dall'Incaricato

per la selezione dei fornitori, per la conclusione dei relativi contratti o, soprattutto, per garantire che non vi siano malintesi fra i futuri fornitori ed i consegnatari sulle questioni tecniche e/o sui termini contrattuali.
Lo strumento di assegnazione della fornitura è lo "Schema di valutazione e Lettera di Assegnazione" (il facsimile della lettera si trova in Allegato 1 al presente Accordo), che sarà trasmesso dall'Incaricato, tramite la "Società", all'offerente selezionato. Insieme con tale documento, l'Incaricato può inoltrare alla "Società" istruzioni specifiche per concludere il contratto con il fornitore selezionato.
I contratti o gli ordini di acquisto per la fornitura di beni e relativi servizi saranno conclusi dall'Incaricato in conformità con le disposizioni di cui in Allegato 2 al Protocollo. Qualora l'Incaricato lo ritenga più opportuno, tali contratti o ordini di acquisto potranno essere conclusi direttamente dalla "Società", specialmente per accelerare la loro entrata in vigore; in quest'ultimo caso, la "Società" concluderà contratti o ordini di acquisto in base a specifiche istruzioni dell'Incaricato, in base ad una delega concessa dalle autorità competenti del Governo di Etiopia, in conformità con le disposizioni enunciate in Allegato 2 al presente Protocollo.

XXVII. Le attuali ***Clausole 10 e 11 dell'Allegato 7****, vengono cancellate e sostituite da quanto segue:*

CLAUSOLA 10

I contratti per le forniture di beni e relativi servizi conterranno una clausola di consegna "Consegna in banchina (Dazio non pagato) Assab/Gibuti" e/o "Consegnato Dazio non pagato – Dogana di Addis Abeba, Tasse di scarico a carico del venditore" e saranno redatti in conformità con le "Clausole Contrattuali" enunciate in Allegato 2 al Protocollo.
I contratti o gli ordini di acquisto saranno conclusi o dall'Incaricato o dalla "Società", su specifiche istruzioni dell'Incaricato. In ogni caso sui contratti o sugli ordini d'acquisto sarà apposta: (i) una firma ed un apposito timbro di certificazione della "Società", quando essa fungerà da parte contrattuale, (ii) una controfirma ed un apposito timbro di convalida della "Società", quando essa fungerà da parte contrattuale, (iii) una firma dell'Incaricato, quando fungerà da parte contrattuale, (iv) una controfirma dell'Incaricato, per approvazione, quando esso non fungerà da parte contrattuale e (v) la controfirma dell'esperto italiano, di cui alla precedente sezione 1. Quando i contratti o gli ordini di acquisto saranno debitamente firmati e convalidati dalla "Società", l'Incaricato, entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricezione li invierà alla Banca nazionale di Etiopia

- NBE e, per informazione, al M.A.E. – D.G.C.S.. La Banca Nazionale di Etiopia – NBE inoltrerà 2 (due) copie dei contratti o degli ordini di acquisto, debitamente avallati dalla "Società", dall'Incaricato e dall'esperto italiano, di cui alla clausola 3, sezione 1, del Protocollo, alla "Banca Esecutrice". La Banca Nazionale di Etiopia – NBE, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione di tali contratti o ordini di acquisto, prenderà provvedimenti per accendere i crediti documentari irrevocabili, presso gli sportelli della "Banca Esecutrice", subordinando il pagamento alla presentazione dei documenti di cui in Allegato 2 al Protocollo, compreso il "certificato di conformità e di consegna finale" rilasciato dalla "Società di Supervisione". L'Incaricato, contemporaneamente, prenderà provvedimenti per emanare un ordine di ispezione alla "Società di Supervisione" ed inviarne copia alla "Società".
Per quanto riguarda il trasporto dei beni di cui in Allegato 1 al Protocollo, la "Società" chiederà agli esportatori italiani di avvalersi, nella misura del possibile, dei servizi dei vettori italiani.
In caso di necessità, si potranno prevedere condizioni speciali per la copertura assicurativa prevista per i beni, con particolare riferimento alla loro circolazione in Etiopia.

CLAUSOLA 11

Le disposizioni di cui alle precedenti clausole 7, 8 e 9 si riferiscono all'acquisizione di beni e di tutti i relativi servizi, ed anche ai "mezzi di produzione al consumo".
Firmando il presente Accordo, il Governo di Etiopia, tramite l'Incaricato, conferisce un mandato irrevocabile alla "Società" di concludere, su specifiche istruzioni dell'Incaricato, contratti di acquisto con i fornitori che saranno scelti dall'Incaricato stesso.

XXVIII. *L'attuale **Allegato 11** sarà cancellato.*

C. CONCLUSIONI

La presente proposta di emendamento è stata preparata congiuntamente da:

a) per la parte etiope, il Dipartimento per l'Industria e l'Artigianato del Ministero del Commercio e dell'Industria;

b) per la parte italiana, dall'Ufficio per la Cooperazione e lo Sviluppo dell'Ambasciata Italiana in Etiopia.

Si raccomanda agli organismi interessati delle due parti di avviare le procedure ai fini di un rapido esame e dell'approvazione degli emendamenti.

Per la parte etiope

Jemil Mohammed
Capo del Dipartimento Industria e Artigianato
Ministero del Commercio e dell'Industria

Per la parte italiana

Giorgio Sparaci
Direttore dell'Ufficio per la
Cooperazione allo Sviluppo
Ambasciata Italiana

Addis Abeba, 26 aprile 1999

በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዴሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ
የኢኮኖሚ ልማትና ትብብር ሚኒስቴር
The Federal Democratic Republic of Ethiopia
Ministry of Economic Development & Cooperation

ቁጥር Ref.No BC 9/3-5-32/111
ቀን Date 07 OCT 1999

Embassy of Italy
Addis Ababa

The Ministry of Economic Development and Cooperation (MEDAC) presents its compliments to the Embassy of Italy in Addis Ababa and, with reference to the Financial Protocol on the "Programme Aid in Support of the Industrial Development " signed in Addis Ababa on May 11, 1994, art. 12, and to its own letter of May 10, 1999, has the honour to propose to the Embassy of Italy an agreement on a series of amendments to the mentioned Financial Protocol as per attached Annex 1 which is an integral part of the present Note.

In addition, the Ministry of Economic Development and Cooperation (MEDAC) has the honour to propose to the Embassy of Italy that the following further amendment be included in the same Financial Protocol:

“Whenever in the original Protocol the name "Ccpl - Consorzio di cooperative di produzione e lavoro" appears, it is replaced by the name Comerint S.p.A".

If the Embassy of Italy agrees on the above mentioned proposal, the present Note and the Italian Note of reply of the same content, shall constitute an Agreement between our two Goverments on amendments to the Financial Protocol signed in Addis Ababa on May 11, 1994, enlisted in Annex 1 that is an integral part of this present Agreement, which shall enter into force at the date of the Note of reply of this Embassy of Italy.

The Ministry of Economic Development and Coperation (MEDAC) takes this opportunity to renew to the Embassy of Italy the assurances of its highest consideration.

AMBASCIATA D'ITALIA
ADDIS ABEBA

The Embassy of Italy, with reference to the Verbal Note n. BC-7/3-5-32/111 of the 07/10/1999, whose text is the following:

"The Ministry of Economic Development and Cooperation (MEDAC) presents its compliments to the Embassy of Italy in Addis Ababa and, with reference to the Financial Protocol on the "Programme Aid in Support of the Industrial Development" signed in Addis Ababa on May 11, 1994, art. 12, and to its own letter of May 10, 1999, has the honour to propose to the Embassy of Italy an agreement on a series of amendments to the mentioned Financial Protocol as per attached Annex 1 which is an integral part of the present Note.

In addition, the Ministry of Economic Development and Cooperation (MEDAC) has the honour to propose to the Embassy of Italy that the following further amendment be included in the same Financial Protocol:

"Whenever in the original Protocol the name "Ccpl - Consorzio di cooperative di produzione e lavoro" appears, it is replaced by the name "Comerint S.p.A"".

If the Embassy of Italy agrees on the above mentioned proposal, the present Note and the Italian Note of reply of the same content, shall constitute an Agreement between our two Goverments on amendments to the Financial Protocol signed in Addis Ababa on May 11, 1994, enlisted in Annex 1 that is an integral part of this present Agreement, which shall enter into force at the date of the Note of reply of this Embassy of Italy.

The Ministry of Economic Development and Coperation (MEDAC) takes this opportunity to renew to the Embassy of Italy the assurances of its highest consideration."

has the honour to inform the Ministry of Economic Development and Cooperation (MEDAC) that the Government of the Italian Republic agrees on the content of the above mentioned Note.

The Embassy of Italy avails itself of this opportunity to renew to the Ministry of Economic Development and Cooperation (MEDAC) the assurances of its highest consideration

Ministry of Economic Development and Cooperation
Federal Democratic Republic of Ethiopia
<u>Addis Abeba</u>

Final draft (23/04/1999)

ETHIOPIA
"PROGRAMME AID" IN SUPPORT OF THE INDUSTRIAL DEVELOPMENT

Proposed Amendments to the Financial Protocol signed in Addis Ababa on May 11, 1994

A. BACKGROUND AND REASONS FOR AMENDMENTS

A Financial Protocol that established the terms and conditions through which the Italian Government agreed to grant to the Government of Ethiopia the sum of Lit. 30 billion to foster the development of the industrial sector was signed in Addis Ababa by the representatives of the two Governments on May 11, 1994. Such Protocol was formally amended on February 15, 1995 by exchange of the following verbal notes: verbal note of the Italian Embassy in Addis Ababa n.3121 of 29/12/1994 and verbal note of the Ministry of Economic Development and Co-operation – MEDaC (former Ministry for External Economic Co-operation – MEEC) n. BC-7/3.5.57/245 of 15/2/95.

The present proposed amendments are consequently related to the above mentioned Protocol as already amended by the said verbal notes.

Events that occurred after the signature of the Protocol are listed here below in order to make explicit the need for the present proposal for further amendments and to underline the actions already taken by the two parties to this end.

(It should be noted that the "Person in charge", representative of the Ethiopian Government for the execution of the Protocol, had already been nominated on 29/10/1993).

- **28-07-94**.The contract between the "Person in charge" and the "Supervision Company" (Viglienzone Adriatica S.p.A.), responsible for carrying out checking of the goods supplied in the execution of the Protocol, was signed.

- **05-09-94**. The Italian expert referred to in Clause 3 of the Protocol was appointed by the Italian Embassy (verbal note n. 2155 of 5/9/94).

- **19-09-94**. The agreement between the National Bank of Ethiopia (NBE) and the "Agent Bank" Istituto Bancario di Torino S.p.A. was signed. By this agreement, NBE gave the instruction to the "Agent Bank" to open the "Special Account" and the "Irrevocable Mandate" to operate the account according to the instructions established in the Protocol.

- **28-09-94**. The contract between the "Person in charge" and the "Company" (Ccpl – Consorzio di cooperative di produzione e lavoro) responsible for providing technical assistance services related to the selection of goods and services was signed.

- **29-12-94**. The Embassy requested the Ethiopian Government to amend the Protocol through verbal note n. 3121.

- **15-02-95**. The amendment to the Protocol was approved by MEEC (now MEDaC) through the verbal note n. BC-7/3-5-57/245.

- **12-04-95**. First announcement inviting private industrial enterprises to apply for the Programme Aid was launched.

- **12-06-95**. Deadline date for the applications of the first announcement; 16 applications were received for a total value of approx. Lit. 5,5 billion.

- **20-06-95**. The Ministry of Industry requested the Embassy with the letter n. MA-25/11-4 to introduce some further amendments to the Protocol aimed at making the Programme more attractive to the entrepreneurs. The proposed amendments include:

    - sorting out a mechanism for the beneficiaries to pay the counterpart fund on a credit basis and permitting the use of the procured goods as collateral;
    - to allow the beneficiaries to procure the goods without the involvement of the procurement company;
    - to allow procurement from any country; and
    - to include procurement of raw materials (which was not allowed).

- **26-06-95.** Second announcement inviting private and public industrial enterprises to apply for the Programme Aid was launched.

- **27-06-95**. The Italian Embassy replied (letter n. 177 of 27/6/95) to the request of 20/6/95 from the Ministry of Industry for further amendments to the Protocol. The reply was negative in all of the cases except the demand for repayment on credit basis, which was left to the decision of the competent Ethiopian authorities.

- **31-08-95**. Deadline date for the applications of the second announcement; 6 applications were received for a total value of approx. Lit. 3,7 billion (5 applications from private enterprises and 1 application from a public enterprise).

- **02-09-95**. The procurement company advertised on the Italian press the bidding for 15 lots of goods relevant to the first announcement (of 12-4-95) and stated the deadline to be 10/10/95.

- **18-09-95**. The representatives of the two Governments signed an agreement for the management of the Counterpart Funds. The agreement set out the procedures for the generation, deposit, programming, allocation, disbursement, use and accounting of:
  - i) Counterpart Funds generated by the Programme Aid;
  - ii) Counterpart Funds generated by other bilateral agreements which are not specifically allocated and utilised at the time when Agreement becomes effective; and
  - iii) Counterpart Funds generated by other bilateral agreements entered into by the two "parties" after the Agreement becomes effective.

- **26-10-95**. The "Person in charge" completed the revision of the evaluation report of the Procurement Company on the offers received relevant to the first announcement.

- **21-11-95**. The Procurement Company advertised on the Italian press the bidding for 4 lots of goods relevant to the second announcement (of 26/6/95) stating the deadline to be 22-12-95.

- **20-12-95**. The Ambassador of Italy and the Minister of Trade and Industry met to discuss on the amendment issue. The Ambassador proposed to improve the Protocol in order to allow the beneficiaries to pay the counterpart funds on credit basis, to allow direct procurement for contracts valued below Lit. 400 million and the reduction of the down payment by the beneficiaries. The necessity to introduce improvements had been jointly recognised by the Ambassador, the Ministers of Industry and Finance as the consequence of the decision of all the applicants of the first announcement to withdraw their application after receipt of the results of the bidding.

- **24-01-96**. The Ethiopian Government forwarded a counter proposal to amend the Protocol. The proposal (letter n. AB-19/10-54 of Ministry of Trade and Industry):
  - accepted the reduction of the down payment,
  - rejected the payment of counterpart funds on credit basis, and
  - included the possibility to procure raw materials.

- **08-02-96**. The Embassy of Italy informed the Italian Ministry of Foreign Affairs that all the applicants had withdrawn their interest in the utilisation of the Programme Aid and recommended for entertaining the amendments requested by the Ethiopian Government.

- **08-03-96**. The Italian Embassy informed the "Person in charge" that the Italian Co-operation had approved the following proposals for amendments (letter n. 892):
  - to reduce the advance payment from 25% to 10%;
  - to include procurement of raw materials but only if related to capital goods;
  - to allow enterprises in the construction sector to benefit from the Programme; and to allow "private negotiation" for procurement below Lit. 400 million maintaining the role of the procurement company.

- **28-03-96**. The "Person in charge" replied (letter n. AB-19/24-54 of 28/3/96) to the letter n. 892 of the Italian Embassy requesting the following:
  - allow the procurement of raw materials even if they are not related to procurement of capital goods,
  - to not include sectors other than industry at this stage,
  - to exclude any involvement of the procurement company for procurement valued below Lit. 0.4 billion.

The "Person in charge" also confirmed that all eligible applicants had declined to avail themselves of the Programme.

- **03-04-96**. MEDaC communicated in writing to the Italian Embassy on the replacement of Ato Zewdie Biratu by Ato Jemil Mohammed as "Person in charge" (letter n. BC.7/3-5-57/28).

- **05-07-96.** Ministry of Trade and Industry requested in writing the Italian Embassy for a reply to the previous proposal dated 28-03-96 (letter n. AB-19/13-55).

- **16-12-96**. Following what was already communicated by the Italian Ambassador to the Minister of MEDaC during conversation held in the previous days, the Italian Embassy informed MEDaC (letter n. 457 of 16-12-96) that the proposal to exclude the Procurement Company is not viable. In order to revitalise the Programme, the Embassy suggested "to explore the possibility to utilise the allocated funds in favour of the public industrial sector in the framework of the privatisation process, in particular for the supply of equipment and machinery aimed at renovating plants and factories to be sold on the private market. In that case, belonging the above plants and factories to the public sector, there would be no obligation for the beneficiaries to pay the relevant funds."

- **24-02-97**. MEDaC requested the Italian Embassy (letter n. BC7-3-5-57/449) to reallocate the Programme Aid funds for balance of payments support or to the fertiliser pool.

- **05-03-97**. The Italian Embassy replied (letter n. 941) to MEDaC letter dated 24/02/97 stating that the utilisation of the funds for the suggested direct balance of payment support or for fertiliser supply is not possible; in addition to the possible utilisation indicated in its letter of 16/12/96, the Italian Embassy mentioned "the possibility of the destination of the funds in favour of the supply of equipment for regional centres supporting the development of small industries".

- **08-04-97**. H.E. Ato Meles Zenawi, Prime Minister of the Federal Democratic Republic of Ethiopia and Mr. Lamberto Dini, Minister of Foreign Affairs of the Republic of Italy signed a Memorandum of Understanding in which, regarding the Programme Aid, the following is spelt out "It was recalled that the Italian Government provided a foreign exchange facility (Programme Aid) amounting at 30 billion Lira to help promote the development of the industrial sector in Ethiopia. The present possibility of access to

foreign exchange through the auction system has made the scheme of the Programme Aid no more attractive to Ethiopian entrepreneurs, thus preventing the utilisation of the fund. Therefore the Ethiopian side proposed to adapt the programme implementation mechanism in order to allow the funding of selected procurement activities aimed at establishing a better industrial environment. The procured goods could be utilised for energy projects and for the establishments of Centres for Technological Development supporting selected industrial sectors or for small infrastructures."

- **09-01-98.** MEDaC forwarded to the Italian Embassy (letter n. BC-7/3.5/316) a proposal for the establishment of a Leather and Leather Products Training and Development Institute and to use the Programme funds to finance the supply of capital goods necessary to establish the Institute.

- **09-02-98**. The Embassy wrote a letter (n. 465) to the Vice–Minister of MEDaC which summarises the various proposals received (formally or informally) from different Government bodies for capital goods to be procured out of the Programme funds and forwarded the Italian position on each of such proposals based on a preliminary evaluation as follows:

    - The proposal submitted by Ministry of Trade & Industry to establish leather institute at a cost of US$ 3.6 million could be acceptable;

    - The proposal submitted by Basic Metals and Engineering Industries Agency to rehabilitate Akaki Spare parts and Hand Tools factory at a cost of US$ 1.7 million is not acceptable;

    - The proposal submitted by Basic Metals and Engineering Industries Agency to renovate Akaki Pump Factory at a cost of US$ 0.15 Million is not acceptable;

    - The proposal submitted by EEPCO to upgrade EEPCO sub-stations in some industrial areas (Nazareth, Addis South, Shashamane and Asella) at a cost of US$ 7.5 million is considered acceptable;

    - A proposal emerged during the meeting between the Italian Ambassador and the Head of Finance and Trade Monitoring Sub-Sector of the Prime Minister Office to refurbish selected public textile enterprises to facilitate privatisation is in principle acceptable.

    Moreover; the letter indicated that it is advisable to have a documented overall proposal covering the amount of funds available in the Programme Aid.

- **30-04-98**. MEDaC proposed (letter n. BC7-3.5/629) that, out of the total Programme funds, about USS 11.1 million be allocated for the Leather Institute and for EEPCO substations

and the balance be utilised for refurbishing selected textile enterprises in view of privatisation. MEDaC also proposed that the necessary details for such selected textile enterprises be jointly finalised in the future.

Considering the above listed events, the exchange of communications that took place, the positions expressed by the involved parties, and especially considering the failure of the scheme of the Programme Aid as originally conceived, it becomes mandatory to amend the Financial Protocol signed on 11 May 1994 and amended on 15 February 1995.

B. CRITERIA FOR AMENDMENT

The present proposal for amendment is based on the criteria listed below.

1) Nature of the Programme

The Programme Aid will maintain its nature of balance of payment support by providing to the Country additional foreign currency for procurement of capital goods of Italian origin at market price.

2) "Project Purpose"

The Programme Aid will maintain its "Project Purpose", i.e.: **"to foster the development of the industrial sector in Ethiopia, assigning a key role to the private sector"** (according to the Government policy).

3) Results and Activities of the Programme

The original foreseen result of the Programme, that should have lead to an increase of investments in the industrial sector, was: **"availability of Italian Liras 30 billion in foreign currency for the private and public industrial entrepreneurs"**. Since the response of the potential beneficiaries proved that the availability of foreign currency is not anymore a major constraint to investment, the original foreseen result of the Programme shall be substituted by other results capable to lead to the original "Project Purpose". This approach in practice represents an updating of the intervention strategy due to the time elapsed from the formulation that took place in 1993-1994 and the consequent major changes occurred in the Ethiopian economy. The new expected results must be therefore identified taking into account the following factors:

- The original nature of the Programme must be maintained (see point 1) above); therefore the results must be achievable with activities compatible with such nature.
- The results should be capable to remove or reduce major constraints to new investments in the industrial sector.

As recorded in the correspondence and in the documents listed in the above section A, there have already been some proposals for new kind of activities to be financed with the Programme Aid funds. During 1998 the Italian Embassy (with the support of its Local Technical Unit - UTL) verified whether such activities may have the potential to lead to results responding to the above mentioned criteria. For the following three groups of activities the Embassy already expressed a prima facie positive opinion on their potential:

3.1. Group 1. The procurement of equipment necessary to establish (or to expand), by public bodies at regional or central level, training and development institutes for selected industrial sub-sectors. The selection of the

institutes (new or existing) eligible to avail themselves of the Programme Aid funds will be limited to those: (i) addressed to priority industrial sub-sectors having high potential for investment thus requiring the availability of qualified technicians and workers and, (ii) where there is a real commitment and capacity of the relevant public bodies to provide the additional funds needed for their establishment or expansion and to provide the necessary resources for properly running and managing the institutes. This activity has the potential to lead to the result of making available technicians and skilled workers for such sub-sectors. This result will remove the lack of skilled manpower, which represents major constraints to new investments in these industrial sub-sectors.

3.2. **Group 2**. The procurement of equipment and materials to be used for the upgrading of electric power distribution facilities in selected locations. The selection of the sites will be limited to those areas where the demand from industrial users is not completely satisfied or is expected to grow at a rate which requires urgent improvement of the existing facilities. This activity will lead to the result of making available sufficient electric power in the above areas. Such result will remove the lack of adequate infrastructures which represents a major constraint to new investments in the industrial sector.

3.3. **Group 3**. The procurement of equipment to be used for the refurbishing of textile factories, presently parts of the public sector, in view of their privatisation. The selection of the factories eligible to avail themselves of the Programme Aid funds for their refurbishing will be limited to those factories: (i) where the privatisation process is already in progress and, (ii) where there has been proved that a refurbishing investment can actually lead to facilitate the transfer of the assets to the private sector. This activity will lead to the result to reduce the public direct involvement in the industrial sector thereby encouraging new private investments in the sector.

For some of the activities included in the three above mentioned groups, where specific proposals have already been formulated, during 1998 the Local Technical Unit (UTL) of the Italian Embassy, together with the relevant Ethiopian public bodies, conducted an assessment aimed to verify their eligibility according to the above mentioned criteria. For each of the three groups the assessment gave the following results:

Group 1. The Ministry of Trade and Industry (MTI) proposed the procurement of equipment (valued approximately at US$ 3.6 million) to be installed in the "Leather and Leather Products Training and Development Institute" that the same Ministry is planning to realise in Addis Ababa. This activity will lead to the result of making available technicians and skilled workers for tanneries, leather products and shoe factories. This result will remove the lack of skilled manpower which represents a major constraints to new investments in these industrial sub-sectors which have high potential of development in the Country. The actual commitment of MTI to realise and properly

manage the Institute has already been assessed by the UTL and it is proved by the following factors: (i) MTI has already realised with its own resources (about US$1.5 million) the civil works for the Institute and, (ii) MTI has managed to acquire the appropriate technical assistance to develop the curricula, to organise the didactical activities, to recruit qualified teachers and to design the laboratories and the pilot plants that will be part of the Institute. This activity will be reported in the amended Financial Protocol as eligible since the assessment has already been carried out. The eligibility of possible other proposals will be assessed, during programme implementation, according to the criteria mentioned in the above point 3.1).

Group 2. The Ethiopian Electric Power Corporation (EEPCO) already proposed the procurement of equipment and materials to be used for the upgrading of substations in the following sites: Nazareth, Addis Ababa South, Shashamane and Asela; the procurement is valued approximately at US$ 7.5 million. Such proposals have not yet been fully appraised and therefore their eligibility will be assessed, during programme implementation, according to the criteria mentioned in the above point 3.2). The same criteria will be applied for the assessment of possible other proposals.

Group 3. No specific proposal has yet been submitted, therefore the eligibility of any proposal procurement of equipment to be used for the refurbishing of manufacturing factories, presently part of the public sector, in view of their privatisation will be assessed, during programme implementation, according to the criteria mentioned in the above point 3.3). Factories of the textile sub-sector as well as of other priority sub-sectors can be considered.

4) Implementation modalities

The following major changes, concerning the implementation modalities, will be introduced in the Financial Protocol:

4.1) Selection Procedure in Ethiopia. In the original Financial Protocol such procedure was specified in Clause 4 and detailed in the Annexes 3 and 4. Such parts of the Protocol will be amended according to the criteria underlined under the above points 3.1), 3.2) and 3.3).

4.2) Counterpart Funds. In the original Financial Protocol such matter was dealt with in Clause 9 and detailed in the Annexes 3 and 4. The rationale behind the creation (and consequently of the management) of a counterpart fund, provided for in the original Protocol, derived from the fact that the capital goods to be procured where destined mainly to private enterprises or to public enterprises to be managed on a commercial basis. It was therefore necessary to require the enterprises to pay the full value of the procured goods in local currency. In this way the enterprises, from one hand, could have access to the necessary foreign currency for their investments and, from the other, they did not receive any subsidy for such investments from the Programme Aid. The provision of subsidies could in fact, have caused distortions with negative effects on a

sound competition in the industrial sector and, in turn, on the development of the sector. The newly identified groups of results and activities require a different approach that has to take into account the following factors:

- the new procurement activities are aimed at removing, under the guidance of the Ministry of Trade and Industry, constraints to the development of the industrial sector;

- all investments shall directly or indirectly encourage the participation of the private sector to the industrialisation efforts of the Country;

- all expenditures will realise new assets to the beneficiary public institutions which will be, directly or indirectly, owned by the Government;

- according to the original Financial Protocol and to the Agreement for the Management of the Counterpart Funds (signed on 18/9/95 in compliance with what stipulated in the same original Financial Protocol), the utilisation of the counterpart funds generated by the Programme Aid should have been jointly agreed upon in order to maximise their use "for development and humanitarian activities which are included in the budget expenditures" of the Government "referred to investment and running budget costs";

Such factors lead to the conclusion that there is no practical need to provide for the generation of counterpart funds in the amended Financial Protocol. The cancellation of such a provision leaves unchanged the spirit of the original Financial Protocol. In fact, given the new modalities, such cancellation is equivalent to a joint acceptance of the utilisation of the counterpart funds (that could have been generated by the Programme) for pre-established kinds of development investments.

Nevertheless the cancellation of the provision for counterpart fund generation cannot automatically lead to the cancellation of the Agreement for the Management of the Counterpart Funds signed on 18/9/95. In fact such agreement has been conceived not only to manage the counterpart funds generated by the Programme Aid, but also to manage those generated by other Ethio-Italian co-operation programmes.

4.3) Selection of suppliers. In the original Financial Protocol such matter was dealt with in Clause 6 and in the draft contract between the Government of Ethiopia and the "Company" set out in Annex 7 to the Protocol. Such Clause and the Annex 7 will be amended in order to increase the transparency and the efficiency of the procurement activities. The existing contract with the "Company" will be accordingly amended.

5) Updating and editing of the Protocol

In the various clauses of the Protocol and of its Annexes, some amendments will be introduced, mostly of scarce substantial impact, in order to update and edit its language.

C. PROPOSED AMENDMENTS

Based on the background and the criteria mentioned in the above sections A and B, the proposed amendments to the English version of the Financial Protocol of the "Programme Aid" are listed here below.

*I. Wherever in the original Protocol appears the wording "**the Transitional Government of Ethiopia**", it will be replaced by:*

"the Government of Ethiopia".

*II. Wherever in the original Protocol appears the wording " **Ministry for External Economic Co-operation**" or "**MEEC**", it will be replaced by:*

"Ministry of Economic Development and Co-operation" or "MEDaC".

III. On page 1 of the original Protocol, after the 22nd line, the following will be added:

WHEREAS in compliance with such commitment, a Financial Protocol was signed on May the 11th, 1994, in Addis Ababa among the "Parties". The Programme implementation started but it was not possible to complete any of the foreseen procurement activities due to the intervened change in foreign exchange demand by the entrepreneurs of the industrial sector;

WHEREAS as stipulated in Clause 2, point 4, a) of the said Financial Protocol, a first quota of Lit. 15.000.000.000 of the foreseen funds has been already deposited in the "Special Account" in the name of the Government of Ethiopia at Istituto Bancario San Paolo di Torino, denominated "Special Account NBE – Italian Programme Aid";

WHEREAS out of the above mentioned first quota, no disbursement could take place;

WHEREAS in the memorandum of understandings, signed on April 8th 1997 by the Prime Minister of the Federal Democratic Republic of Ethiopia and by the Minister of Foreign Affairs of the Republic of Italy after the meeting held in Rome between the delegations of the two Countries, it is recorded that the Ethiopian side proposed to adapt the programme implementation mechanism in order to allow the funding of selected procurement activities aimed at establishing a better industrial environment;

WHEREAS in order to adapt the programme implementation mechanism to the changed situation, an amended special Financial Protocol should be laid down between the "Parties";

*IV. The existing **Clause 1** is deleted and replaced by the following:*

CLAUSE 1
PURPOSE OF THE AGREEMENT

In order to foster the development of the industrial sector in Ethiopia, the Italian Government hereby agrees to grant to the Government of Ethiopia, subject to the terms and conditions set out in this Protocol, the sum of Lit. 30.000.000.000 (thirty billion Italian Lire). The above mentioned grant shall be used to finance capital goods, "consumable production inputs" and services thereto connected to be imported by selected Government institutions (at central or regional level) and/or by public enterprises. The procurement of the said goods and services must be foreseen within projects aimed at the removal/reduction of major constraints to the development of the private industrial sector. The same goods and services thereto connected, produced in Italy and needed for the execution of this Protocol are specified in Annexes 1 and 2 to this Protocol.

*V. The existing **Clause 2, section 1** is deleted and replaced by the following:*

1. Upon completion of the procedures laid down by the current Italian legislation, with particular regard to competition procedures relevant to public contracts adjudication and to organised crime prevention proceeding, foreseen by the Italian law, the grant shall be utilised, starting from the date of signature of the present Protocol, until the exhaustion of the first quota of Lit. 15.000.000.000 (fifteen billion Italian Lire) of the foreseen funds that has been already deposited in the "Special Account". The further crediting of the remainder, amounting to Lit. 15.000.000.000 (fifteen billion Italian Lire) shall be made upon the request of the "Person in charge", signed by the Italian expert referred to in clause 3 section 1. of this Protocol, and supplemented by information on the state of progress of the Programme. The utilisation of the second quota will take place until total exhaustion of the funds referred to in clause 1.

*VI. The existing **Clause 2, section 4** is deleted and replaced by the following:*

4. The Italian Government shall provide for placement of the funds agreed between the "Parties" upon completion of the procedures laid down in clause 2 sections 3. and 5., in clause 3, in clause 4 and in clause 6 of this Protocol, as follows:

a) the payment of the first quota, mentioned in clause 2, section 1., has already taken place in accordance with the provisions of sections 1. and 3. of this clause

after the notice of bestowal of the Irrevocable Mandate to the "Agent Bank", specified in Annex 5 to this Protocol;

b) the subsequent quota shall be paid upon the request of the "Person in charge", signed by the Italian expert referred to in clause 3 section 1. of this Protocol, and supplemented by information on the state of progress of the Programme.

Upon the execution of each single operation, the "Agent Bank" shall debit the "Special Account" with the same amount to effect payment to the Italian exporters. The "Agent Bank" shall check the documents at the time of each single operation and shall be solely entitled to pay Italian exporters upon presentation of the supporting documentation, subject to the requirement that in no event shall the balance of the "Special Account" be exceeded. Interest earned on the "Special Account", as more fully specified in Annex 5 section 9) to this Protocol, shall be the sole property of the Government of Ethiopia and shall be solely utilised for the attainment of the objectives set forth in article 1 of this Protocol. Such interest shall be added to the original funds made available for the "Programme Aid" and allocated through the same system.

VII. The existing ***Clause 2, section 5*** *is deleted and replaced by the following:*

5. Technical assistance services, related to the selection of goods and services to be imported into Ethiopia, shall be provided by Ccpl – Consorzio di cooperative di produzione e lavoro – Reggio Emilia, an Italian company specialised in procurement activities, hereinafter referred to as the "Company", appointed by mutual agreement between the "Parties" through an exchange of Verbal Notes and chosen within the "Special list of companies specialised in procurement activities", drawn up by the Ministry of Foreign Affairs – Directorate General for Development Co-operation, hereinafter referred to as M.A.E. – D.G.C.S., as set out in Annex 6 to this Protocol. To this end the Government of Ethiopia has already concluded an appropriate contract with the "Company". Such contract will be amended in accordance with this amended Financial Protocol and in particular with the provisions of clause 6 below and in keeping with the standard text set out in Annex 7 to this Protocol. The "Company" appointed shall not have to hold any direct or indirect proprietary links with the selected "Agent Bank", nor shall it directly or indirectly belong to or hold a share in the checking and supervision company, entrusted with the activities indicated in clause 7 to this Protocol.

VIII. The existing ***Clause 3, section 2.*** *is deleted and replaced by the following:*

2. In particular, the "Person in charge", assisted by the Italian expert referred to in section 1. of this clause, shall be entrusted with the task of revising and endorsing the lists of goods and services thereto connected to be imported into Ethiopia. The "Person in charge" will release its endorsement based on the follo ving criteria:

a) the goods and services should be part of projects that have passed the selection process in Ethiopia specified in clause 4 and in Annexes 3 and 4 of this Protocol;

b) the lists should be consistent with those already agreed in advance by the Italian Government and the Government of Ethiopia (specified in Annex 1 to this Protocol);

c) the lists, for each single piece of goods and services thereto connected, must:

- indicate the quantity;
- be accompanied by all the specifications needed for the relevant bidding and procurement;

Such detailed lists shall be forwarded to the "Company".

IX. The existing ***Clause 3, section 5.*** *is deleted and replaced by the following:*

5. Following the evaluation of the bids by the "Company", the "Person in charge", on the basis of criteria aiming at supporting bids the most economically advantageous and taking into consideration the preferences and the necessities expressed by the consignee, shall select the suppliers, shall proceed to the award of supplies and shall notify the awarded suppliers through the "Company", informing as well the M.A.E. – D.G.C.S., the "Company" and the National Bank of Ethiopia – NBE of his decision. The Italian expert, referred to in section 1. of this clause, may advance reasoned objections in writing to the competent Authorities of the Government of Ethiopia and to the M.A.E. – D.G.C.S., between whom consultations shall begin within a non-extendable period of 8 (eight) days, in accordance with the provisions of clause 11 of this Protocol.

X. The existing ***Clause 3, section 6.*** *is deleted and replaced by the following:*

6. The contracts or the purchase orders for the supply of goods and services thereto connected, shall be concluded by the "Person in charge" by virtue of a delegated authority granted by the competent Authorities of the Government of Ethiopia, in accordance with the provisions of Annex 2 to this Protocol. Should the "Person in charge" find it more convenient, the said contracts or the purchase orders may be concluded directly by the "Company", especially in order to expedite their entering into force; in this latter case the "Company" shall conclude the contracts or the purchase orders upon specific instructions by the "Person in charge", by virtue of a delegated authority granted by the competent Authorities of the Government of Ethiopia, in accordance with the provisions of Annex 2 to this Protocol. In any case on the contracts or the purchase orders there must be applied: (i) a signature and an appropriate validation stamp by the "Company", when acting as contracting party, ii) a countersignature and an appropriate validation stamp by the "Company" when not

acting as contracting party, (iii) the signature by the "Person in charge" when acting as contracting party, (iv) the countersignature by the "Person in charge" by way of approval when not acting as contracting party, and (v) the countersignature by the Italian expert, referred to in section 1. above. The "Person in charge", once contracts or purchase orders are duly signed and validated by the "Company", within 15 (fifteen) days from the date of their receipt, shall send them to the National Bank of Ethiopia – NBE and, by way of information, to the M.A.E. – D.G.C.S.. The National Bank of Ethiopia – NBE, within 30 (thirty) days from the date of receipt of the contracts or the purchase orders, shall thereupon take steps to open irrevocable documentary credits at the counters of the "Agent Bank" which shall confirm the said credits and give the instructions required for the execution of each payment from the "Special Account". The National Bank of Ethiopia – NBE, at the same time of the opening of the irrevocable documentary credits, shall also have to forward to the "Agent Bank" 2 (two) true copies of the contracts or the purchase orders, duly signed and validated as stated above in this section.

XI. The existing ***Clause 4*** *is deleted and replaced by the following:*

CLAUSE 4
SELECTION PROCEDURE IN ETHIOPIA

1. The "Person in charge", assisted by the Italian expert, referred to in clause 3, section 1. of this Protocol and, if deemed necessary, by another M.A.E. – D.G.C.S. expert, referred to in clause 3 section 4. of this Protocol, supported by an appropriate local administrative and technical staff, shall be responsible for evaluating and selecting the applications from Government institutions (at central or regional level) and/or public enterprises.

2. The "Person in charge" shall ascertain each applicant's compliance with the foreseen conditions and the application procedure laid down in Annex 3 to this Protocol. Failure to comply with anyone of the above conditions will result in the exclusion of the applicant.

3. Should the value of the total amount of applications for eligible goods and services thereto connected exceed the grant proceeds, specified in this Protocol, the applications regarded as valid shall be evaluated and scored on the basis of the following criteria:

a) the applications implying activities falling under the Group 1 indicated in Annex 3 to this Protocol shall have priority over those implying activities falling under the Groups 2 and 3;

b) the applications implying activities falling under the Group 2 indicated in Annex 3 to this Protocol shall have priority over those implying activities falling under the Group 3;

c) among applications implying activities falling under the same Group, priority must be given to those that have an expected higher capability to remove major constraints to the development of the private industrial sector;

d) among applications implying activities falling under the same Group, and having an equivalent expected capability to remove major constraints to the development of the private industrial sector, priority must be given to those applications aimed to facilitate (in order of importance):

  i) investments on those industrial sectors capable of generating foreign currency through exports;

  ii) investments having high employment-generating potential;

  iii) investments in industrial sectors utilising a high percentage of local inputs;

  iv) investments in industrial sectors whose end-products represent inputs for the export sector;

  v) investments in those industrial sectors showing forward linkages to other economic sectors.

4. In case, at the end of the allocation process, the residual amount of the grant is insufficient to cover the request of the applicant immediately after the last one served, the Government of Ethiopia shall cover the difference in foreign currency, to allow for the total funds made available to be equal to the amount requested for the allocation by the applicant. Should this be not possible, the "Person in charge" shall verify, asking the latter, whether his request can be reduced within the available amount. Should this be not possible too, the "Person in charge" will then try to allocate the remaining balance following the above procedure and taking into account the scoring order of the subsequent applicants.

*XII. The following **section 4** is added to **Clause 5**:*

4. In the framework of the previous Financial Protocol, relevant to the same Programme, signed on May the 11th, 1994 in Addis Ababa among the "Parties", a "Banking Agreement" has already been concluded between the National Bank of Ethiopia – NBE and the "Agent Bank" and an Irrevocable Mandate has already been conferred by the National Bank of Ethiopia – NBE to the "Agent Bank". Should the time elapsed require for any amendments to such Agreement and Mandate, the same amendments will be agreed upon between the National Bank of Ethiopia – NBE and the "Agent Bank" in accordance with the provisions of the present Protocol.

*XIII. The existing **Clause 6, section 1** is deleted and replaced by the following:*

1. The Government of Ethiopia shall entrust the "Company" with the task of taking steps, through invitations for bids, in order to receive and evaluate the bids from Italian suppliers of the goods and services thereto connected, indicated in Annex 1. The "Company" shall apply the procurement procedure indicated in the specific contract to be signed by the Government of Ethiopia and the "Company" set out in Annex 7 to this Protocol. The Government of Ethiopia shall also entrust the "Company", when requested by the "Person in charge", with the task to conclude the purchase contracts, as indicated in clause 3 section 6. of this Protocol and in the specific contract to be signed by the Government of Ethiopia and the "Company" set out in Annex 7 to this Protocol.

*XIV.The existing **Clause 6, section 3** is deleted and replaced by the following:*

3. The draft bidding documents prepared by the "Company" shall be revised and approved by the "Person in charge" assisted by the Italian expert referred to in clause 3 section 1. of this Protocol. Firms interested shall submit their bids, in line with the contents of the approved bidding documents, both to the "Company" and to the Italian Embassy in Ethiopia. The Embassy shall transmit such documents to the "Person in charge" soon after receiving from the "Company" the minutes on the opening of the bids.

*XV.The existing **Clause 6, sections 6 and 7** are deleted and replaced by the following:*

6. For supplies of goods and services thereto connected intended for the extension and/or completion of existing facilities and subsidiary items amounting to a value of, or below, Lit. 400.000.000 (four hundred million Italian Lire), the "Company" may act through direct contracting. To this end, the "Company" will request to formulate bids directly to the suppliers indicated by the "Person in charge" upon the local beneficiaries' requests. For all other cases of goods valued at, or below, Lit. 400.000.000 (four hundred million Italian Lire), the "Company", if so requested by the "Person in charge", will invite Italian suppliers through limited bidding by preparing, in full autonomy and responsibility, a "short list" based on its own market and production knowledge, but including in such list also the candidatures recommended by the "Person in charge"; in this latter case, the "Company" shall use all its competence and capability in order to receive at least 3 (three) bids, provided that the number of bids truly received allows it.

7. Soon after the opening of the bids, the "Company" shall forward to the "Person in charge" the relevant minutes and, after the evaluation of all the bids, the "Company" shall forward to the "Person in charge" an evaluation report together with all the bids received. The report shall include the "Company" motivated remarks concerning the price, quality and quantity of the goods and services thereto connected, so as to allow for a due designation of the supplier

8. The "Person in charge", on the basis of criteria aiming at supporting bids the most economically advantageous and taking into consideration the preferences and necessities expressed by the consignee, shall select the suppliers, shall proceed to the award of supplies and shall notify the awarded suppliers through the "Company", taking into consideration the evaluation report of the "Company". The "Person in charge", through the "Company" may call for in writing the prospective suppliers and the "Company" to provide additional information and/or clarifications on technical issues and/or contractual terms, whenever such additional information and/or clarifications are deemed necessary by the "Person in charge" for his decision on the selection of the suppliers, for the conclusion of the relevant contracts or, most of all, to ensure that there is no misunderstanding between the prospective suppliers and the consignees on technical issues and/or on contractual terms.

9. The "Person in charge" or the "Company" shall conclude the supply contracts as laid down in clause 3 section 6. above.

*XVI. The following **section 3** is added to **Clause 7**:*

3. In the framework of the previous Financial Protocol, relevant to the same Programme, signed on May the 11th, 1994 in Addis Ababa among the "Parties", the Government of Ethiopia has already concluded a contract with the "Supervision Company" appointed by mutual agreement between the "Parties". Should the time elapsed require any amendments to such contract, the same amendments will be agreed upon between the Government of Ethiopia and the "Supervision Company" in accordance with the provisions of the present Protocol.

*XVII. The existing **Clause 9** shall be deleted and replaced by the following:*

CLAUSE 9
COUNTERPART FUNDS

1. No counterpart fund is to be generated from the execution to this Protocol.

2. In the previous Financial Protocol relevant to the same Programme signed on May the 11th, 1994 in Addis Ababa among the "Parties", there was a provision for the generation of counterpart funds. In application of clause 9. of such Protocol an Agreement for the management of counterpart funds was stipulated among the "Parties" according to the standard text in Annex 11 to the same Protocol. Such Agreement shall remain into force because it is relevant not only to the funds that should have previously been generated from the Programme Aid but also to the counterpart funds generated by other bilateral co-operation agreements.

XVIII. The existing ***Clause 10, section 1., point d)*** *shall be deleted and replaced by the following:*

d) the final consignees of the goods;

XIX. The existing ***Clause 10, section 1., point e)*** *shall be deleted.*

XX. A ***Clause 16*** *shall be added, as follows:*

CLAUSE 16
PREVIOUS FINANCIAL PROTOCOL

1. This Financial Protocol replaces the previous Financial Protocol relevant to the same Programme signed on May the 11th, 1994 in Addis Ababa among the "Parties". The latter Protocol is therefore cancelled.

XXI. The existing ***Annex 1, section A, point 1)*** *shall be deleted and replaced by the following:*

1) capital goods (including vehicles to be used for operational purposes) and services thereto connected for the institutes, power facilities and factories indicated in Annex 3;

XXII. The existing ***Annex 2, Part I., sections 2), 3) and 4)*** *shall be deleted and replaced by the following:*

2) payments shall be implemented through irrevocable documentary credits. The prices shall be quoted on a "Delivered Ex Quay (Duty Unpaid) Assab/Djibouti" and/or "Delivered Duty Unpaid – Custom of Addis Ababa/Unloading charges on Seller's Account" basis. Italian exporters shall make use, as far as possible, of the services of Italian carriers. An advance payment may be envisaged for a maximum amount of 60% (sixty per cent) of the contract price, against presentation of a pro-forma invoice and issuance of a discharge receipt and, as well, upon presentation of a renowned bank guarantee of equal amount in favour of the Government of Ethiopia which shall be released when the final delivery of the supplies is performed, as evidenced by the delivery documents and by the "certificate of conformity and of final delivery" issued by the Supervision Company"

3) at the moment of issuance of the provisional acceptance certificate of the supply by the "Person in charge" and after the issuance of the "certificate of conformity and of the final delivery" bv the "Supervision Company", a payment shall be made that, including the possible advance received, shall not exceed 90% (ninety per cent) of the contract price

where a period of guarantee for supplies is envisaged; in the case of supplies for which no period of guarantee is envisaged, payment shall be made to the extent of 100% (one hundred per cent) of the contract price. Said payment shall be made against issuance of a discharge receipt and upon presentation of: invoice in 5 (five) copies; 2 (two) true copies of the contract or purchase order duly signed, as stated in clause 3 section 6. of the Protocol; sea transport bill of lading "clean on board" issued to the order of the beneficiary of the documentary credit (exporter), with blank endorsement and marked "freight prepaid" (one original of the bill of lading shall accompany the goods as document of title of the goods in order to allow the consignee or the "Person in charge" to take possession of the said goods); "antimafia" documents under the law in force; an all risks insurance; health and analysis certificates where envisaged; certificate of the Italian origin of the supplies; responsibility statement by the Italian supplier that the goods supplied have been produced in Italy and that one original of the bill of lading travels with the goods with the provision for the ship commander to deliver it to the consignee or to the "Person in charge"; provisional acceptance certificate issued by the "Person in charge"; "certificate of conformity and of final delivery" issued by the "Supervision Company"; other kinds of shipping documents envisaged by the documentary credit, including those as alternative to the sea transport bill of lading. The agent bank may accept documents required by the documentary credit submitted after 21 (twenty-one) days as from the shipping date; in any case, such documents shall have to be submitted before the documentary credit expires.

If, for reasons not attributable to the Italian exporter, the "Person in charge" fails to provide the provisional acceptance certificate within 30 (thirty) days after the time allowed for in the contract for the completion of the procedures for provisional acceptance, the "certificate of conformity and of final delivery" issued by the "Supervision Company" shall be binding.

4) in the case of supplies for which a period of guarantee is envisaged, the balance equal to 10% (ten per cent) of the contract amount, shall be paid on the expiry of the guarantee period and after the issuance of the final acceptance certificate by the "Person in charge", against issuance of a discharge receipt by the Italian supplier. Final acceptance shall take place within and not later than 60 (sixty) days after the expiry of the guarantee period, unless such term cannot be complied with for reasons attributable to the supplier. Said balance may also be paid to the Italian supplier upon the delivery of the whole supply to the consignee or to the "Person in charge", against the issuance of a discharge receipt and upon presentation of a provisional acceptance certificate issued by the "Person in charge" and of a bank guarantee of equal amount in favour of the Government of Ethiopia which shall be released after expiry of the guarantee period and after final acceptance. In the case of the final acceptance not being issued for causes not attributable to the Italian supplier, the bank guarantee shall be automatically released within 60 (sixty) days from the expiring of the guarantee period and after the time allowed for in the procedures for final acceptance, as proved by statement of delivery to the consignee or the "Person in charge" and by the certificate of conformity and of final delivery" issued by the "Supervision Company"

In case of delivery of supplies by lots, provided that the nature of supplies allows for partial acceptance, the acceptance procedures and respective payments may be effected separately for each lot.

XXIII. The existing ***Annex 3*** *shall be deleted and replaced by the following:*

ANNEX 3

APPLICATION PROCEDURE IN ETHIOPIA:

1. The "Person in charge", assisted by the Italian expert, referred to in clause 3 section 1 of the Protocol, shall be responsible for publicising into Ethiopia the terms and conditions of the "Programme Aid". Such activity will be carried out by the "Person in charge" in close collaboration with the Ministry of Economic Development and Co-operation (MEDaC), and taking into consideration that:

a) the "Project Purpose" is "the fostering of the development of the industrial sector in Ethiopia, assigning to the private sector a key role for such development";

b) applications to make use of the "Programme Aid" funds can be submitted only by Government institutions (at central or regional level) and/or by public enterprises;

c) the applications shall be transmitted to the "Person in charge" through MEDaC and must have been duly endorsed by the same Ministry;

d) only procurement activities relevant to goods, "consumable production inputs" and services thereto connected listed in Annex 1, part A can be considered as eligible for financing; "consumable production inputs" listed in Annex 1, part A., section 2) to the Protocol, may not be applied for on a stand-alone basis, but only in conjunction with a request for goods and services thereto connected such as those listed in Annex 1, part A., section 1) to the Protocol. The maximum amount of "consumable production inputs", listed in Annex 1, part A., section 2) to the Protocol, which may be applied for shall be 80% of the additional amount of "consumable production inputs" required annually as a result of the project to which the procurement activities are referred;

e) the projects that can be considered as eligible for financing are only those which can be realised trough the following three Groups of activities:

- **Group 1**. The procurement of equipment necessary to establish (or to expand), by public bodies at regional or central level, training and development institutes for selected industrial sub sectors. The selection of the institutes (new or existing) eligible to avail themselves of the Program Aid funds, will be limited to those: (i) addressed to priority industrial sub-sectors having high potential for investment and requiring the availability of qualified technicians and workers and, (ii) where

there is a real commitment and capacity of the relevant public bodies to provide the additional funds needed for their establishment or expansion and to provide the necessary resources for properly running and managing the institutes.

- **Group 2**. The procurement of equipment and materials to be used for the upgrading of electric power distribution facilities in selected locations. The selection of the sites will be limited to those areas where the demand from industrial users is not completely satisfied or is expected to grow at a rate which requires urgent improvement of the existing facilities. This activity must have the potential to lead to the result of making available sufficient electric power in the above areas. Such result will have to remove the lack of adequate infrastructures, which should have been assessed as a major constraint to new investments in the industrial sector in the above areas.

- **Group 3**. The procurement of equipment to be used for the refurbishing of textile or other manufacturing factories, presently part of the public sector, in view of their privatisation. The selection of the factories eligible to avail themselves of the Program Aid funds for their refurbishing will be limited to those factories: (i) where the privatisation process is already in progress and, (ii) where there has been proved that a refurbishing investment can actually lead to facilitate the transfer of the assets to the private sector. This activity must have the potential to lead to the result to reduce the public direct involvement in the industrial sector thereby encouraging new private investments in the sector.

The publicising can be conducted by direct communications to the potential applicants or through any media that the "Person in charge" may consider as appropriate.

2. All applications from interested Government institutions (at central or regional level) and/or by public enterprises shall include the following:

a) a feasibility study of the project to which the procurement is related, including all the necessary information to allow the "Person in charge", assisted by the Italian expert, referred to in clause 3 section 1. of the Protocol, to assess the conditions for eligibility indicated under section 1., point e) of this Annex 3.

b) the endorsement of the project proposal by the Ministry of Economic Development and Co-operation;

c) all available documentary evidence and/or information needed to allow the "Person in charge", assisted by the Italian expert, referred to in clause 3 section 1. of the Protocol, to assess the real commitment of the applicant to provide the additional funds needed for the implementation of the project and to provide the necessary resources to properlv run and manage the project after their completion.

d) all available documentary evidence and/or information needed to allow the "Person in charge", assisted by the Italian expert, referred to in clause 3 section 1. of the Protocol, to assess the real capability of the applicant to prepare the lists of goods and services thereto connected, to be imported into Ethiopia, according to what is indicated in clause 3, section 2. of the Protocol.

XXIV. The existing ***Annex 4*** *shall be deleted and replaced by the following:*

ANNEX 4

EVALUATION PROCEDURE IN ETHIOPIA

1. The "Person in charge", assisted by the Italian expert, referred to in clause 3 section 1. of the Protocol, after the submission of each application, shall verify its completeness towards what is indicated in Annex 3, section 2). Should the application be found not complete, the "Person in charge" will request the applicant to submit all the additional documents and information deemed as necessary to complete it.

2. Once the application is considered complete, the "Person in charge", assisted by the Italian expert, referred to in clause 3 section 1. of the Protocol, will evaluate the eligibility of the application according to the following criteria:

   a) the results and the activities foreseen in the project proposal must be consistent with those specified, for the three different Groups of activities, under Annex 3, section 1., point e) to the Protocol and therefore the same activities should be capable to contribute to achieve the "Project Purpose" of the Programme Aid, namely "to foster the development of the industrial sector in Ethiopia, assigning to the private sector a key role for such development";

   b) in particular, for each of the three Groups under Annex 3, section 1., point e) to the Protocol, the following conditions should exist:

   Group 1:
   - the training and development institute must be conceived to serve a priority industrial sub-sector (or sub-sectors) having high potential for investment in the Country;
   - there should be evidence of a real commitment from the relevant public body to provide the additional funds needed for the establishment or the expansion of the institute and to provide the necessary resources to properly run and manage it;
   - the establishment or the expansion of the institute must have the potential to lead to the result of making available technicians and skilled workers for the relevant sub-sector/s;
   - the lack of skilled manpower should have been assessed as a major constraint to new investments in the relevant industrial sub-sector/s;

Group 2:

- the electric power distribution facilities to be upgraded must be located in an area where the demand from industrial users is not completely satisfied or is expected to grow at a rate which requires urgent improvement of the existing facilities;
- there should be an evidence of real commitment from the relevant public body to provide the additional funds needed for the upgrading of the facilities and to provide the necessary resources for properly running and managing it;
- the upgrading must have the potential to lead to the result of making available sufficient electric power in the area;
- the lack of adequate electrical infrastructures should have been assessed as major constraint to new investments in the industrial sector in the relevant area;

Group 3:

- the refurbishing must be relevant to a factory, presently part of the public sector, where the privatisation process is proved to be already in progress;
- there should be evidence that a refurbishing investment can actually lead to facilitate the transfer of the assets to the private sector;
- there should be evidence of a real commitment from the relevant public body to provide the additional funds needed for the refurbishing;
- this activity must have the potential to lead to the result to reduce the public direct involvement in the industrial sector;

c) the goods, "consumable production inputs" and services thereto connected to be procured out of the "Programme Aid" funds must be consistent with Annex 1, part A and part B;

d) it should be proven that the applicant is capable (possibly also with support from other public or private bodies) to prepare the lists of goods and services thereto connected, to be imported into Ethiopia, according to what is indicated in clause 3, section 2. of the Protocol;

e) any investment that undermines the competitive potentials of the private sector shall not be eligible for the grant.

3. Once the evaluation is completed the "Person in charge" will inform the applicant of its result; the "Person in charge" will also request the eligible applicants to submit the lists of goods and services thereto connected, to be imported into Ethiopia, according to what indicated in clause 3, section 2. of the Protocol;

4. The "Person in charge" will assign to the various eligible applications the same priority, regardless of the Group of activity that they will imply; the procurement for all the eligible applications will be carried out in the order in which their eligibility has been communicated to the various applicants; should the value of the total amount of applications for eligible goods and services thereto connected exceed the grant proceeds,

specified in this Protocol, the applications regarded as valid shall be scored on the basis of the criteria indicated in clause 4, section 3. of the Protocol.

5. The Ministry of Trade and Industry (MTI) has already proposed the procurement of equipment (valued approximately at US$ 3.6 million) to be installed in the "Leather and Leather Products Training and Development Institute" that the same Ministry is planning to realise in Addis Ababa. This activity will lead to the result of making available technicians and skilled workers for tanneries, leather products and shoe factories. This result will remove the lack of skilled manpower, which represents a major constraint to new investments in these industrial sub-sectors, which have high potential of development in the Country. The actual commitment of MTI to realise and properly manage the Institute has already been assessed by the UTL and it is proved by the following factors: a) MTI has already realised with its own resources (about US$1.5 million) the civil works for the Institute; and b) MTI has managed to acquire the appropriate technical assistance to develop the curricula, to organise the didactical activities, to recruit qualified teachers and to design the laboratories and the pilot plants that will be part of the Institute. This application is thus considered as eligible and there is no need for any further evaluation since the assessment has already been carried out.

*XXV. The existing **Clause 5 in Annex** 7 shall be deleted and replaced by the following:*

CLAUSE 5

The Government of Ethiopia, through the "Person in charge", shall forward, with the least possible delay, the list of the goods and services thereto connected together with their relevant technical specifications, regarded as necessary and approved by the "Person in charge" himself, for the execution of the "Protocol". As far as possible, requests for supplies shall be grouped together with a view to reducing the time and costs of the "procurement" operations. The "Company", upon receipt of the requests of supplies, shall prepare the bidding documents and shall submit them for approval to the "Person in charge" before distributing them to the bidders. Such standard documents (instructions to the bidders and contract conditions) shall include among others:

- the terms for the presentation of the bids (not more than two months) and the period for shipment;

- the financing source with the payment conditions and the necessary requirements for the admission to the tender;

- the technical description, the total quantity of the request and the possible minimum quantity acceptable for the bid;

the instructions that bids should be presented on a "Delivered Ex Quay (Duty Unpaid) O Assab Djibouti" and or "delivered Duty Unpaid – Customs of Addis Ababa Urdoading

Charges on Seller's Account" basis. The price items contained in the bids shall have to correspond, within reasonable limits, to the price levels indicated in the price lists on exportation or, in any case, to the prevailing applicable prices on exportation; such price should include also the guarantee (duration), which consists in the obligation, on the part of the supplier, to modify or change or repair, at his care and expenses, all those parts and aggregates which may turn out to be imperfect or burdened with hidden defects, as well as to provide assistance for the possible assembly of such supply. Moreover the bidder shall have to bind himself, if ever selected as awardee of the supply, to execute locally, after the guarantee period, a post-sale assistance servicing which secures maintenance, repairs and a rapid replenishment of spare parts, specifying in which way he intends to organise himself with a view to performing such services

- a clear description of the evaluation procedures of the bids;

- the right of the Government of Ethiopia to refuse all the bids;

- the indication of the percentage amount of the "Bid Bond" (as obligation to execute the supplies, in case the bid is entrusted), the "Advance Payment Bond" (as guarantee for the advance), the "Performance Bond" (as guarantee for the good execution of the supplies, if foreseen) and the "Retention Money bond" (as guarantee operative until final acceptance of the supplies).

XXVI. The existing ***Clause 7 and Clause 8 in Annex*** *7 shall be deleted and replaced by the following:*

CLAUSE 7

The selection of the Italian suppliers shall be carried out through open competitive bidding. For supplies of goods and services thereto connected intended for the extension and/or completion of existing facilities and subsidiary items amounting to a value of, or below, Lit. 400.000.000 (four hundred million Italian Lire), the "Company" may act direct contracting. To this end the "Company" will request to formulate bids directly to the suppliers indicated by the "Person in charge" upon the local beneficiaries requests. For all other cases of goods valued at, or below, Lit. 400,000,000 (four hundred million Italian Lire), the "Company", if so requested by the "Person in charge", will invite the Italian suppliers through a limited bidding by preparing, in full autonomy and responsibility, a "short list" based on its own market and production knowledge, but including in such list also the candidatures recommended by the "Person in charge"; in this latter case, the "Company" shall use all its competence and capability in order to receive at least 3 (three) bids provided that the number of bids truly received allows it. In any case invitations for bids must include specific instructions for bidders to transmit relevant bids both to the "Company" and the Italian Embassy in Ethiopia for subsequent transmission to the "Person in charge" soon after receiving from the "Company" the minutes on the opening of the bids.

CLAUSE 8

Soon after the opening of the bids, the “Company” shall forward to the “Person in charge” the relevant minutes and, after the evaluation of all the bids, the “Company” shall forward to the “Person in charge” an evaluation report together with all the bids received. The report shall include the “Company” motivated remarks concerning the price, quantity and quality of the goods and services thereto connected, so as to allow for a due designation of the supplier. After forwarding the evaluation report, the “Company” shall await the decision of the “Person in charge” with regard to the designation of the Italian supplier.
The “Person in charge”, on the basis of criteria aiming at supporting bids the most economically advantageous and taking into consideration the preferences and the necessities of the consignee, shall select the suppliers, shall proceed to the award of supplies and shall notify the awarded suppliers through the “Company”. The “Person in charge”, through the “Company” may call for in writing the prospective suppliers and the “Company” to provide additional information and/or clarifications on technical issues and/or contractual terms, whenever such additional information and/or clarifications are deemed necessary by the “Person in charge” for his decision on the selection of the suppliers, for the conclusion of the relevant contracts or, most of all, to ensure that there is no misunderstanding between the prospective suppliers and the consignees on technical issues and/or on contractual terms.
The instrument which proves the award of the supply is the “Evaluation schedule and Letter of Award” (“facsimile” of letter set out in Annex 1 to this Agreement), notified through the “Company”, by the “Person in charge” to the selected bidder. Together with the said document, the “Person in charge” may forward to the “Company” the specific instruction to conclude the contract with the selected supplier.
The contracts or the purchase orders for the supply of goods and services thereto connected, shall be concluded by the “Person in charge” in accordance with the provisions laid down in Annex 2 to the “Protocol”. Should the “Person in charge” find it more convenient, the said contracts or the purchase orders may be concluded directly by the “Company”, especially in order to expedite their entering into force; in this latter case the “Company” shall conclude the contracts or the purchase orders upon specific instructions from the “Person in charge”, by virtue of a delegated authority granted by the competent authorities of the Government of Ethiopia, in accordance with the provisions laid down in Annex 2 to this “Protocol”.

XXVII. The existing ***Clause 10 and Clause 11 in Annex*** *7 shall be deleted and replaced by the following:*

CLAUSE 10

The contracts for the supplies of the goods and services thereto connected shall contain a “Delivered Ex Quay (Duty Unpaid) Assab/Djibouti” and/or “Delivered Duty Unpaid – Customs of Addis Ababa/Unloading Charges on Seller’s Account” delivery clause and be drawn up in accordance with the “Contract Clauses” set out in Annex 2 to the “Protocol”. Contracts or purchase orders shall be concluded either by the “Person in charge” or by the “Company”, upon specific instruction by the “Person in charge”. In any case on contracts or

on the purchase orders, there must be applied: (i) a signature and an appropriate validation stamp by the "Company" when acting as contracting party, ii) a countersignature and an appropriate validation stamp by the "Company" when acting as contracting party, (iii) the signature by the "Person in charge", when acting as contracting party, iv) the countersignature by the "Person in charge" by way of approval when not acting as contracting party, and (v) the countersignature by the Italian expert, referred to in section 1. above. The "Person in charge", once contracts or purchase orders are duly signed and validated by the "Company", within 15 (fifteen) days from the date of their receipt shall send them to the National Bank of Ethiopia – NBE and, by way of information, to the M.A.E. – D.G.C.S.. The National Bank of Ethiopia – NBE shall forward 2 (two) copies of the contracts or the purchase orders, duly endorsed by the "Company", the "Person in charge" and the Italian expert, referred to in clause 3 section 1. of the "Protocol", to the "Agent Bank". The National Bank of Ethiopia – NBE, within 30 (thirty) days from the date of receipt of such contracts or purchase orders, shall thereupon take steps to open the irrevocable documentary credits, at the counters of the "Agent Bank", subordinating the payment to the presentation of the documents referred to in Annex 2 to the "Protocol", including the "certificate of conformity and of final delivery" issued by the "Supervision Company". The "Person in charge" shall at the same time take steps to issue an inspection order to the "Supervision Company" and send a copy of it to the "Company".
With regard to the transport of the goods mentioned in Annex 1 to the "Protocol", the "Company" shall require that Italian exporters make use, as far as possible, of the services of Italian carriers.
Special conditions may be established as each case arises with regard to the insurance coverage provided for the goods, with specific reference to their circulation into Ethiopia.

CLAUSE 11

The provisions set out in clauses 7, 8 and 9 above are relevant to the acquisition of the goods and all the services thereto connected, and of the "consumable production inputs" too.
By signing this Agreement, the Government of Ethiopia, through the "Person in charge", hereby confers henceforth an irrevocable mandate to the "Company" to conclude, upon specific instruction of the "Person in charge", the purchase contracts with the suppliers which will be chosen by the "Person in charge" himself.

*XXVIII. The existing **Annex 11** shall be deleted.*
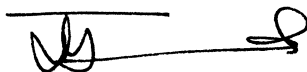
C. CONCLUSION

The present proposal for amendment has been jointly prepared by:

a) for the Ethiopian side, by the Industry and Handicrafts Department of the Ministry of Trade and Industry; and
b) for the Italian side, by the Development Co-operation Office of the Italian En\mbassy in Ethiopia.

It is recommended that the concerned bodies of the two parties take any action for a quick review and approval of the amendments.

For the Ethiopian side

Jemil Mohammed
Head, Industry and Handicrafts Department,
Ministry of Trade and Industry

For the Italian side

Giorgio Sparaci
Director, Development Co-operation office
Italian Embassy

Addis Ababa, 26 April 1999

838.

Praga, 22 marzo 1999

Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica ceca di cooperazione in materia di lotta contro il terrorismo, la criminalità organizzata ed il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope

(Entrata in vigore: 15 dicembre 1999)

Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Ceca di cooperazione in materia di lotta contro il terrorismo, la criminalità organizzata e il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope.

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Ceca chiamate in seguito "Parti Contraenti";

consapevoli che i fenomeni delittuosi connessi con il terrorismo, la criminalità organizzata e il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope colpiscono entrambi i Paesi, mettendo in pericolo l'ordine pubblico e la sicurezza, nonchè il benessere e l'integrità fisica dei propri cittadini;

riconoscendo l'importanza della cooperazione internazionale nella lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata e al traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope;

richiamando la Risoluzione n. 45/123 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, adottata a New York in data 14 dicembre 1990 in tema di cooperazione internazionale nella lotta contro il crimine organizzato, la Convenzione Unica sugli stupefacenti, conclusa a New York il 30 marzo 1961, così emendata dal Protocollo sulle modifiche della Convenzione Unica sugli stupefacenti concluso a Ginevra del 25 marzo 1972, la Convenzione sulle sostanze psicotrope conclusa a Vienna il 21 febbraio 1971 e la Convenzione contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope conclusa a Vienna il 20 dicembre 1988;

nel rispetto della sovranità di ciascuna delle Parti Contraenti, nonché dei loro rispettivi ordinamenti costituzionali, giuridici e amministrativi;

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Con il presente Accordo, le Parti Contraenti si impegnano a compiere ogni attività per intensificare la cooperazione nel campo della lotta contro il terrorismo, la criminalità organizzata e il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope e dei precursori delle stesse.

Articolo 2

Per quanto riguarda la lotta contro il terrorismo, la collaborazione si realizzerà nelle seguenti forme:

a) scambio di informazioni, notizie e dati, riguardanti le attività dei gruppi terroristici e dei loro appartenenti e le modalità delle loro azioni;
b) scambio di informazioni, notizie e dati sulla minaccia del terrorismo, nonchè sulle tecniche e sulle strutture organizzative predisposte per contrastarla;
c) regolare scambio di esperienze e conoscenze tecnologiche in materia di sicurezza del trasporto aereo e ferroviario allo scopo di prevenire e contrastare gli atti terroristici.

Articolo 3

Per quanto riguarda la lotta contro la criminalità organizzata, la collaborazione delle Parti Contraenti si effettuerà precipuamente nelle forme di seguito specificate:

a) scambio di informazioni, notizie e dati attinenti alle varie forme di criminalità organizzata, con riferimento alle strutture, alle attività, alle tecniche criminali ed ai collegamenti delle organizzazioni, dei gruppi organizzati e dei loro appartenenti, operanti nei due Stati;
b) scambio di informazioni, notizie e dati, concernenti la falsificazione e contraffazione di documenti ufficiali, di titoli e carta moneta, il furto di opere d'arte e oggetti d'antiquariato, i reati ambientali e quelli commessi tramite strumenti informatici; inoltre i traffici illeciti di sostanze tossiche e radioattive, il traffico di veicoli rubati, il traffico illecito di armi e di materiale strategico ed esplosivo, la tratta degli esseri umani, l'immigrazione clandestina, i reati contro la vita, la libertà e la dignità dell'uomo, in particolare i reati connessi allo sfruttamento della prostituzione e i reati in pregiudizio dei minori ivi compresi quelli a sfondo sessuale, per un maggiore contrasto alle varie forme di adozione illegale ed alla pedofilia, nonché altri gravi reati;
c) scambio di informazioni, notizie e dati, concernenti la criminalità economica, soprattutto le operazioni economico-finanziarie connesse con il riciclaggio o l'impiego di denaro sporco, beni o utilità di provenienza illecita, nonchè di informazioni operative allo scopo di pervenire, per i casi di comune interesse, al sequestro e alla confisca dei medesimi;
d) scambio di informazioni, notizie e dati sulle minacce della criminalità organizzata, nonché sulle tecniche e sulle strutture organizzative nazionali predisposte per contrastarle, anche attraverso concordati scambi di esperti e la programmazione, nei Paesi delle Parti Contraenti, di corsi di addestramento comuni su specifiche tecniche investigative e operative;

e) scambio di atti legislativi e strumenti normativi, di pubblicazioni scientifiche, professionali e didattiche riguardanti la lotta contro il crimine organizzato;
f) costante reciproco scambio di esperienze in campo criminologico e criminalistico, ivi compresa la collaborazione tra le rispettive istituzioni;
g) utilizzazione, previe intese, di mezzi operativi e investigativi e di tecniche operative, compresi le "consegne controllate", le operazioni di acquisto simulato e gli agenti sotto copertura.

Articolo 4

Le Parti Contraenti, in conformità alle legislazioni nazionali, metteranno a disposizione, con immediatezza e sistematicità, tutte le informazioni, le notizie e i dati che possano contribuire a contrastare il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, e dei precursori delle stesse. In particolare la collaborazione comprenderà:
a) lo scambio di informazioni, notizie e dati sulla minaccia di traffici illeciti di sostanze stupefacenti e psicotrope, lo scambio di informazioni, notizie e dati, relativi alle strutture delle organizzazioni o dei gruppi criminali e relativi appartenenti operanti in questo settore dell'attività criminosa, ai nuovi tipi di dette sostanze, ai luoghi e ai metodi di produzione, alle tecniche di trasporto, alle rotte utilizzate e alle variazioni dei prezzi delle menzionate sostanze, alle conseguenti attività di riciclaggio;
b) lo scambio di informazioni sui metodi di lotta utilizzati contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope e di precursori delle stesse, nonchè di altre notizie, esperienze e dati, a ciò connessi;
c) lo scambio di informazioni, notizie e dati sulle strutture organizzative, predisposte per contrastare il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope e di precursori delle stesse, anche attraverso la definizione di scambi concordati di esperti e la programmazione di corsi di addestramento comuni su specifiche tecniche investigative, criminalistiche e peritali e su attività operative investigative in entrambi i Paesi;
d) l'utilizzo, previe intese, di mezzi operativi e investigativi e di tecniche operative, compreso le "consegne controllate", le operazioni d'acquisto simulato e gli agenti sotto copertura;
e) i metodi di addestramento, l'impiego di unità cinofile antidroga e le modalità dei controlli antidroga alle frontiere di Stato;
f) lo scambio di testi legislativi delle Parti Contraenti, pubblicazioni scientifiche, professionali e didattiche riguardanti la lotta contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, e dei precursori delle stesse;

g) il costante reciproco scambio di esperienze in campo criminologico e criminalistico, ivi compresa la collaborazione tra le rispettive istituzioni preposte a tale attività, la loro messa a disposizione dell'altra Parte Contraente, nonché la messa a disposizione di campioni di sostanze stupefacenti e psicotrope e di origine vegetale e sintetica di cui può essere fatto uso illegale, compreso lo scambio di informazioni sui nuovi tipi di sostanze stupefacenti e psicotrope e dei precursori delle stesse non inserite nelle Tabelle delle relative Convenzioni ONU, vincolanti per le Parti Contraenti e la messa a disposizione dei campioni delle stesse.

Articolo 5

Gli Organi competenti di una Parte Contraente possono richiedere agli Organi competenti dell'altra Parte Contraente di svolgere specifiche attività dirette a contrastare atti di terrorismo, avvenuti o in preparazione, nonchè quelle relative alla criminalità organizzata, al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope e dei relativi precursori ed al riciclaggio dei proventi illeciti. L'Organo della Parte Contraente richiesta comunicherà tempestivamente alla Parte Contraente richiedente gli esiti delle attività svolte.

Articolo 6

Gli Organi competenti delle Parti Contraenti concorderanno le modalità di collegamento necessarie per consentire il rapido scambio delle informazioni riguardanti la lotta contro il terrorismo, la criminalità organizzata e il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope e dei relativi precursori.

Articolo 7

Le Parti Contraenti, in conformità alle legislazioni nazionali, potranno assegnare un funzionario alla propria Ambasciata nell'altra Parte Contraente, il quale manterrà i contatti con gli organi competenti di quest'ultima Parte Contraente.

Articolo 8

Le Parti Contraenti, in caso di necessità, collaboreranno all'individuazione di nuove fattispecie criminose come strumento indispensabile ad un'azione concertata contro il terrorismo, la criminalità organizzata e il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope e dei relativi precursori.

Articolo 9

Gli Organi competenti delle Parti Contraenti, in caso di mutuo interesse, potranno consultarsi in vista dell'adozione di posizioni e di azioni concertate in tutte le sedi internazionali ove entrambe siano presenti ed in cui si discutano o si decidano strategie di lotta contro il terrorismo, la criminalità organizzata e il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope e dei relativi precursori.

Articolo 10

Le Parti Contraenti, in conformità alle legislazioni nazionali, convengono che la collaborazione in tema di lotta contro il terrorismo, criminalità organizzata e il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope può essere ampliata alla ricerca di latitanti e responsabili di gravi fatti delittuosi; a tal fine potranno essere costituiti gruppi misti di esperti.

Articolo 11

1. Ciascuna delle Parti Contraenti può opporre rifiuto totale o parziale alla richiesta di collaborazione nei casi in cui ritenga che questa comprometta la sovranità o la sicurezza del proprio Paese o di altri interessi statali di primaria importanza.
2. In caso di rifiuto totale o in caso di accettazione parziale di collaborazione, la Parte Contraente richiesta si impegna a informarne tempestivamente la Parte richiedente, indicandone la motivazione.
3. Le Parti Contraenti trasmetteranno informazioni, notizie e dati all'altra Parte Contraente su richiesta o di propria iniziativa in conformità con la legislazione nazionale.
4. Le Parti Contraenti si scambieranno documenti analitici e riassuntivi riguardanti il crimine organizzato e il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope e dei relativi precursori.

Articolo 12

1. Nel caso di scambio di dati personali, questi ultimi verranno trattati, utilizzati e protetti secondo le condizioni e le modalità determinate dalle norme vigenti della Parte Contraente che li concede.
2. Per la tutela dei dati sulle persone che le Parti Contraenti si scambieranno in virtù del presente Accordo, valgono le seguenti condizioni:

a) la Parte Contraente che ha ricevuto i dati può utilizzare i medesimi soltanto per gli scopi determinati dalla Parte Contraente che li ha consegnati e alle condizioni che essa ha determinato;

b) la Parte Contraente che ha ricevuto i dati, su richiesta della Parte Contraente che li ha consegnati, informerà la medesima sull'uso dei dati consegnati e sui risultati ottenuti mediante questi;

c) i dati relativi alla persona possono essere trasmessi solo agli Organi competenti oppure a quelli preposti alla lotta alla criminalità organizzata, al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope e al terrorismo;

d) la Parte Contraente che ha trasmesso i dati deve assicurare la loro esattezza, anche se si tratti di una trasmissione urgente. Devono essere anche rispettate le disposizioni giuridiche nazionali dell'altra Parte Contraente che possono limitare la trasmissione dei dati secondo la legislazione nazionale. La Parte Contraente che ha ricevuto i dati deve correggere quelli errati, mentre quelli erroneamente trasmessi devono essere distrutti;

e) in caso di presentazione di richiesta di accesso, da parte della persona interessata ai dati riferiti alla stessa, si applica la legislazione nazionale della Parte Contraente che ha trasmesso il dato;

f) la Parte Contraente che trasmette i dati, comunica all'altra Parte Contraente, assieme alla consegna dei dati medesimi, anche i tempi per la cancellazione degli stessi, stabiliti dalla legislazione nazionale.
Indipendentemente da ciò, devono essere cancellati i dati relativi ad una persona determinata che non siano più utili. La Parte Contraente che ha conferito i dati deve essere avvertita della cancellazione dei medesimi e dei motivi che l'hanno determinata. Nel caso di cessazione della vigenza del presente Accordo, tutti i dati che sono stati ricevuti devono essere distrutti;

g) le Parti Contraenti devono tenere l'elenco dei dati personali consegnati e ricevuti e annotare la cancellazione;

h) le Parti Contraenti devono proteggere con efficacia i dati personali impedendo l'accesso a persone non autorizzate che potrebbero alterarli o renderli noti.

Articolo 13

1. Ciascuna Parte Contraente assicurerà la riservatezza delle informazioni trasmesse dall'altra Parte Contraente, se queste informazioni hanno secondo la legislazione nazionale dell'altra Parte Contraente, carattere riservato e se così saranno designate.
2. La messa a disposizione dei documenti e dei dati e mezzi tecnici trasmessi da una Parte Contraente a Stati terzi è possibile solo in base ad un'approvazione scritta della Parte Contraente che ha trasmesso i medesimi.

Articolo 14

1. I Ministri dell'Interno delle Parti Contraenti, ogni qual volta lo ritengano necessario, si riuniranno per rafforzare la cooperazione e al fine di superare ostacoli che richiedano decisioni ad alto livello.
2. I rappresentanti degli Organi competenti delle Parti Contraenti si riuniranno, secondo necessità, per verificare l'attività svolta in attuazione del presente Accordo e per individuare gli obiettivi da raggiungere.

Articolo 15

Il presente Accordo non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti da altri Accordi internazionali multilaterali o bilaterali.

Articolo 16

1. Le Parti Contraenti si comunicheranno per via diplomatica entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente Accordo gli Organi competenti per l'attuazione del medesimo, nonché gli Uffici competenti designati per il contatto diretto con i relativi indirizzi e numeri telefonici, numeri di fax ed altri collegamenti.
2. Nell'esecuzione del presente Accordo le Parti Contraenti useranno la lingua inglese, se non verrà concordato diversamente in casi concreti.
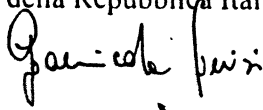
Articolo 17

1. Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti Contraenti si comunicheranno l'avvenuto adempimento delle procedure interne previste dalle rispettive legislazioni per l'entrata in vigore dell'Accordo.

2. Il presente Accordo rimarrà in vigore per un periodo illimitato, salvo denuncia effettuata da una delle Parti Contraenti con un preavviso scritto di sei mesi.

In fede di che i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Praga il 22 marzo 1999, in due originali, ciascuno nelle lingue Italiana e Ceca, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo
della Repubblica Italiana

Per il Governo
della Repubblica Ceca

839.

Il Cairo, 2 agosto-28 ottobre 1999

Scambio di lettere Italia/Egitto per la modifica dell'art. 7 del protocollo finanziario firmato a Il Cairo il 12-5-1994

(Entrata in vigore: 28 ottobre 1999)

L'Ambasciatore d'Italia

Cairo, 0 2 AUG 1999

Excellency,

I have the honor to refer to the Commodity Aid Executive Agreement signed on the 12th of May 1994, amended the first time through the exchange of Verbal Notes on 16.05.95 (Italian Embassy) and 22.06.95 (MIC) and further amended through the exchange of Verbal Notes on 19.04.99 (Italian Embassy) and 17.05.99 (MIC).

With reference to our last correspondence and, particularly, to Your Excellency's letter No. 763 dated 31 May 1999, I have the honor to transmit to Your Excellency the final text of the amendments to the Clause 7 of the mentioned Agreement as follows:

CLAUSE 7

REMUNERATION FOR THE SERVICES RENDERED

The Government of the Arab Republic of Egypt shall remunerate:

1 - the "Agent Bank" OMISSIS

2 - the Company for the services related to the selection of the commodities to be imported into Egypt and for the conclusion of the purchase agreements, with a commission corresponding to 1% of the amount of the grant.

H.E. Ambassador Mohamed Sherif Sadek
First Under Secretary of State for
the Cooperation with Europe
Ministry of International Cooperation
8, Adly St.,
Cairo

If, due to reasons independent of the activities carried out by the "Company" and due to Egyptian side, upon instruction of the Person in Charge a tender would be cancelled or/and a contract will be cancelled after the awarding, compensation shall be based on the work effectively performed by the "Company" and in any case with an amount not greater than what stated in the new procedures for Italian Commodity Aids approved by the Italian Ministry of Foreign Affairs on February 9th 1996.

Should Your Excellency agree on the above proposed text, this Letter and the Letter of reply of Your Excellency shall constitute an Agreement between our two Governments, modificative of the Executive Agreement signed in Cairo on May 12, 1994, that shall enter into force at the date of Your Excellency's Letter of reply.

I avail myself of this opportunity to express to Your Excellency the senses of my highest consideration.

Francesco Aloisi de Larderel

MINISTRY OF
INTERNATIONAL CO-OPERATION
EUROPEAN CO-OPERATION SECTOR
FIRST UNDER SECRETARY OF STATE

H.E. Francesco Aloisi De Larderel
Ambassador of I taly
Italian Emassy
Cairo

Cairo, Oct., 28, 1999

Excellency

I have the honor to ackowledge receipt of your letter No.561 dated 2nd of Aug. 1999 which reads as fallows :

" I have the honor to refer to the Commodity Aid Executive Agreement signed on the 12 th of May 1994, amended the first time through the exchange of Verbal Notes on 16.05.95 (Italian Embassy) and 22.06.95 (MIC) and further amended through the exchange of Verbal Notes on 19.04.99 (Italian Embassy) and 17.05.99 (MIC).

With reference to our last correspondence and, particularly to Your Excellency 's letter No. 763 dated 31 May 1999, I have the honor to transmit to your Excellency the final text of the amendments to the Clause 7 of the mentioned Agreement as follows:

CLAUSE 7
REMUNERATION FOR THE SERVICES RENDERED

The Government of the Arab Republic of Egypt shall remunerate:

1- The " Agent Bank " OMISSIS
2- The Company for the services related to the selection of the commodities to be imported into Egypt and for the conclusion of the purchase agreements, with a commission corresponding to 1% of the amount of the grant.

If, due to reasons independent of the activities carried out by the " Company" and due to Egyptian side, upon instruction of the Person in Charge a tender would be cancelled or/and a contract will be cancelled after the awarding, compensation shall be based on the work effectively performed by the " Company" and in any case with an amount not greater than what stated in the new procedures for Italian Commodity Aids approved by the Italian Ministry of Foreign Affairs on February 9 th 1996.

Should your Excellency agree on the above propsed text, this Letter and the Letter of reply of Your Excellency shall constitute an Agreement between our two Governments, modificative of the Excutive Agreement signed in Cairo on May 12,1994, that shall enter into force at the date of Your Excellency's Letter of reply".

I would like to confirm that the foregoing provisions are acceptable to the Government of the Arab Republic of Egypt.

I take this opportunity to renew to your Excellency the assurance of my highest consideration

Yours Sincerely,

Dr. El Sayed Abd El- Aziz Dohaia

MINISTERO DELLA
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

SETTORE PER LA COOPERAZIONE EUROPEA
PRIMO SOTTOSEGRETARIO DI STATO

S.E. Francesco Aloisi de Larderel
Ambasciatore d'Italia
Ambasciata d'Italia
Il Cairo

Il Cairo, 28 ottobre 1999

Eccellenza,

ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera n. 561 del 2 agosto 1999, il cui testo è il seguente:

"Ho l'onore di fare riferimento all'Accordo Esecutivo sui Crediti per l'Importazione di Beni (Commodity Aid) firmato il 12 maggio 1994, emendato per la prima volta con scambio di Note Verbali il 16 maggio 1995 (Ambasciata Italiana) ed il 22 giugno 1995 (MIC) ed emendato ulteriormente con scambio di Note Verbali il 19 aprile 1999 (Ambasciata Italiana) ed il 17 maggio 1999 (MIC).

Con riferimento alla nostra ultima corrispondenza, ed in particolare alla lettera di Sua Eccellenza n. 763 del 31 maggio 1999, ho l'onore di trasmettere a Sua Eccellenza il testo definitivo degli emendamenti alla Clausola 7 dell'Accordo in oggetto, che è il seguente:

CLAUSOLA 7

RETRIBUZIONE PER I SERVIZI RESI

Il Governo della Repubblica Araba d'Egitto retribuirà:

1. la “Banca Esecutrice” OMISSIS
2. la Società per i servizi relativi alla scelta dei prodotti di base da importare in Egitto e per la conclusione degli accordi di acquisto, con una commissione corrispondente all’1% dell’importo del dono.

Qualora, per motivi indipendenti dalle attività svolte dalla “Società” e a causa della parte egiziana, su istruzione dell’Incaricato, dovesse essere annullata una gara e/o dopo l’aggiudicazione dovesse essere annullato un contratto, il risarcimento sarà calcolato in base al lavoro effettivamente svolto dalla “Società” ed in ogni caso il relativo importo non sarà superiore a quello contenuto nelle nuove procedure per i Crediti di Aiuto italiani approvate dal Ministero degli Affari Esteri italiano il 9 febbraio 1996.

Nel caso in cui Sua Eccellenza si trovi d’accordo sul testo proposto, la presente Lettera e la Lettera di risposta di Sua Eccellenza costituiranno un Accordo fra i nostri due Governi, a modifica dell’Accordo Esecutivo firmato al Cairo il 12 maggio 1994, che entrerà in vigore alla data della Lettera di risposta di Sua Eccellenza.”

Desidero confermare che le disposizioni di cui sopra possono essere accettate dal Governo della Repubblica Araba d’Egitto.

Colgo l’occasione per rinnovare a Sua Eccellenza i sensi della mia più alta considerazione.

Sinceramente,

(F.to: Dr. El Sayed Abd El- Aziz Dohaia)

TRADUZIONE NON UFFICIALE

L'Ambasciatore d'Italia

Il Cairo, 2 agosto 1999

Eccellenza,

Ho l'onore di fare riferimento all'Accordo Esecutivo sui Crediti per l'Importazione di Beni (Commodity Aid) firmato il 12 maggio 1994, emendato per la prima volta con scambio di Note Verbali il 16 maggio 1995 (Ambasciata Italiana) ed il 22 giugno 1995 (MIC) ed emendato ulteriormente con scambio di Note Verbali il 19 aprile 1999 (Ambasciata Italiana) ed il 17 maggio 1999 (MIC).

Con riferimento alla nostra ultima corrispondenza, ed in particolare alla lettera di Sua Eccellenza n. 763 del 31 maggio 1999, ho l'onore di trasmettere a Sua Eccellenza il testo definitivo degli emendamenti alla Clausola 7 dell'Accordo in oggetto, che è il seguente:

S.E. Ambasciatore Mohamed Sherif Sadek
Primo Sottosegretario di Stato
Per la Cooperazione con l'Europa
Ministero della Cooperazione Internazionale
8, Adly St.,
IL CAIRO

CLAUSOLA 7

RETRIBUZIONE PER I SERVIZI RESI

Il Governo della Repubblica Araba d'Egitto retribuirà:

1. la "Banca Esecutrice" OMISSIS
2. la Società per i servizi relativi alla scelta dei prodotti di base da importare in Egitto e per la conclusione degli accordi di acquisto, con una commissione corrispondente all'1% dell'importo del dono.

Qualora, per motivi indipendenti dalle attività svolte dalla "Società" e a causa della parte egiziana, su istruzione dell'Incaricato, dovesse essere annullata una gara e/o dopo l'aggiudicazione dovesse essere annullato un contratto, il risarcimento sarà calcolato in base al lavoro effettivamente svolto dalla "Società" ed in ogni caso il relativo importo non sarà superiore a quello contenuto nelle nuove procedure per i Crediti di Aiuto italiani approvate dal Ministero degli Affari Esteri italiano il 9 febbraio 1996.

Nel caso in cui Sua Eccellenza si trovi d'accordo sul testo proposto, la presente Lettera e la Lettera di risposta di Sua Eccellenza costituiranno un Accordo fra i nostri due Governi, a modifica dell'Accordo Esecutivo firmato al Cairo il 12 maggio 1994, che entrerà in vigore alla data della Lettera di risposta di Sua Eccellenza.

Colgo l'occasione per esprimere a Sua Eccellenza i sensi della mia più alta considerazione.

(F.to: Francesco Aloisi de Laderel)

840.

New Delhi, 6 gennaio 1998

Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica indiana nella lotta contro il terrorismo, la criminalità organizzata ed il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope

(Entrata in vigore: 21 gennaio 2000)

ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA INDIANA NELLA LOTTA CONTRO IL TERRORISMO, LA CRIMINALITA' ORGANIZZATA E IL TRAFFICO ILLECITO DI STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Indiana, chiamate in seguito "Parti Contraenti";

CONSAPEVOLI che i fenomeni delittuosi connessi con il terrorismo, il crimine organizzato e il traffico di stupefacenti e sostanze psicotrope colpiscono entrambi i Paesi, mettendo in pericolo l'ordine e la sicurezza pubblica, nonché il benessere e l'integrità fisica dei propri cittadini;

RICONOSCENDO la grande importanza della cooperazione nella lotta contro il terrorismo, la criminalità organizzata e il traffico di sostanze stupefacenti e psicotrope;

RICHIAMANDO la Risoluzione n. 45/123 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, del 14 dicembre 1990, in tema di cooperazione internazionale nella lotta contro il crimine organizzato, nonché la Convenzione contro il Traffico Illecito di Stupefacenti e Sostanze Psicotrope del 20 dicembre 1988 (Convenzione di Vienna).

HANNO CONCORDATO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Con il presente Accordo le Parti Contraenti si impegnano a compiere ogni attività per intensificare gli sforzi comuni nel campo della lotta contro il terrorismo, la criminalità organizzata e il traffico di sostanze stupefacenti e psicotrope.

Le Parti Contraenti concordano di istituire un Comitato bilaterale per la cooperazione nella lotta contro il terrorismo, la criminalità organizzata e il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope.

Il Comitato bilaterale includerà i rappresentanti degli organismi interessati dei due Paesi. Il Comitato sarà copresieduto dai Ministri dell'Interno dei due Paesi. Il Comitato si riunirà ogni qual volta le Parti ritengano necessario conferire un maggior impulso alla cooperazione o al fine di superare ostacoli che richiedano intese di alto livello.

Qualora ritenuto opportuno dalle Parti e, comunque, almeno con cadenza biennale, avranno luogo riunioni congiunte di Alti Funzionari dei Ministeri interessati, per verificare l'attività svolta congiuntamente e per individuare gli obiettivi da raggiungere.

Articolo 2

Per quanto riguarda la lotta contro il terrorismo, le Parti Contraenti convengono che la collaborazione si effettuerà nei settori di seguito specificati:

a) scambio sistematico, dettagliato e rapido, su richiesta o di propria iniziativa di informazioni su eventi , sui gruppi terroristici e sulle tecniche operative adottate;
b) reciproco aggiornamento sulla minaccia del terrorismo, nonché sulle tecniche e sulle strutture organizzative predisposte per contrastarlo;
c) periodico scambio di esperienze e conoscenze tecnologiche in materia di sicurezza dei trasporti aerei, marittimi e ferroviari anche allo scopo di migliorare gli standard di sicurezza adottati presso gli aeroporti, i porti e le stazioni ferroviarie, adeguandoli costantemente alla minaccia terroristica.

Articolo 3

Per quanto riguarda la lotta contro la criminalità organizzata, le Parti Contraenti convengono che la cooperazione si effettuerà precipuamente nei settori di seguito specificati:

a) scambio sistematico, dettagliato e rapido, su richiesta o di propria iniziativa , di informazioni attinenti alle varie forme di criminalità organizzata, con riferimento alle strutture, alle attività, alle tecniche criminali ed ai collegamenti delle organizzazioni o gruppi organizzati operanti nei due Paesi;
b) scambio di informazioni operative concernenti, oltre ai traffici di droga, la falsificazione di carta moneta e valori, il furto di opere d'arte e d'antiquariato, i reati ambientali, ivi compresi i traffici di sostanze tossiche e radioattive, il traffico di armi, l'immigrazione clandestina, nonché altri reati particolarmente gravi;
c) scambio di informazioni circa i sistemi di riciclaggio e di trasferimento dei proventi di reato, comunicazioni di dati che potrebbero rivelarsi utili nel corso di indagini finalizzate al sequestro e alla confisca dei proventi di reato in relazione a casi che coinvolgono entrambi i Paesi, nel rispetto dei principi fissati dalla Convenzione di Vienna del 1988;
d) costante e reciproco aggiornamento sull'attuale minaccia della criminalità organizzata, nonché sulle tecniche e sulle strutture organizzative nazionali predisposte per contrastarla, anche attraverso la formalizzazione di scambi di esperti e la programmazione, nei due Paesi, di corsi di addestramento comuni su specifiche tecniche investigative e operative;
e) scambio di atti legislativi e strumenti normativi, di pubblicazioni scientifiche, professionali e didattiche riguardanti la lotta contro il crimine organizzato;
f) costante e reciproco scambio di esperienze in campo giurisprudenziale e criminologico e di tecnologie inerenti alla sicurezza delle reti di comunicazione telematica.

Articolo 4

Agli effetti del presente Accordo: - sostanze stupefacenti sono quelle enunciate e descritte nella Convenzione Unica sugli Stupefacenti del 30 marzo 1961, emendata dal Protocollo del 25 marzo 1972; - sostanze psicotrope sono quelle enunciate e descritte nella Convenzione sulle Sostanze Psicotrope del 21 febbraio 1971; - come "traffico illecito" si definiscono le fattispecie contemplate nei paragrafi 1 e 2 dell'art. 3 della Convenzione delle Nazioni Unite contro il Traffico Illecito di Stupefacenti e Sostanze Psicotrope del 20 dicembre 1988.

Le Parti Contraenti, in conformità alle loro legislazioni nazionali, metteranno a disposizione, con immediatezza e sistematicità, su richiesta o di propria iniziativa, tutte le informazioni, le notizie e i dati che possano contribuire a contrastare il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope. In particolare, la collaborazione comprenderà:

a) il costante e reciproco aggiornamento sulla minaccia dei traffici illeciti di sostanze stupefacenti e psicotrope, con riferimento alle strutture delle organizzazioni o dei gruppi criminali in essi coinvolti; si dovrebbero altresì menzionare le nuove droghe, i luoghi e metodi di produzione, le tecniche di trasporto, le rotte utilizzate e le variazioni di prezzo relative alle sostanze summenzionate;
b) i metodi di lotta contro i traffici illeciti di sostanze stupefacenti e psicotrope;
c) il reciproco aggiornamento relativo alle strutture nazionali predisposte per contrastare i citati traffici anche attraverso la formalizzazione di scambi di esperti e la programmazione, nei due Paesi, di corsi di addestramento comune su specifiche tecniche investigative e operative;

d) l'utilizzazione, nel rispetto delle legislazioni nazionali, delle tecniche investigative e operative nei diversi campi di intervento, compresa quella delle "consegne controllate";
e) i metodi di addestramento, l'impiego di unità cinofile antidroga e le modalità dei controlli antidroga alle frontiere;
f) lo scambio di atti legislativi e strumenti normativi, pubblicazioni scientifiche, professionali e didattiche riguardanti la lotta contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope;
g) lo scambio dei risultati conseguenti nel settore della criminalistica e la loro messa a disposizione dell'altra Parte, in conformità alle rispettive legislazioni, di campioni di nuovi tipi di sostanze stupefacenti e psicotrope.

Articolo 5

In conformità con le leggi vigenti nei rispettivi Paesi e senza pregiudizio degli obblighi derivanti da altri Accordi bilaterali o multilaterali:

a) su richiesta degli Organi competenti di una delle Parti Contraenti, l'altra Parte può promuovere procedure investigative presso gli Organi competenti nel caso di attività concernenti atti di terrorismo, avvenuti o non ancora perpetrati, di quelle relative alla criminalità organizzata ed al riciclaggio di denaro di provenienza illecita, nonché di attività connesse con il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope;
b) la Parte richiesta si impegnerà a comunicare tempestivamente gli esiti delle procedure attivate.

Le procedure di cui alla lettera a) del presente articolo non saranno attivate nei casi in cui la Parte richiesta ritenga che queste compromettano la sicurezza dei Paesi o altri interessi statuali di primaria importanza oppure siano in contrasto con la legislazione nazionale.

In tal caso, la Parte richiesta si impegna a comunicare tempestivamente alla Parte richiedente il diniego di assistenza specificandone i motivi.

Articolo 6

Le Parti Contraenti concorderanno le modalità di collegamento necessarie per consentire il rapido scambio delle informazioni riguardanti la lotta contro il terrorismo, la criminalità organizzata e il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope.

Lo scambio delle informazioni avverrà in lingua inglese.

Articolo 7

Le Parti Contraenti si impegnano a favorire una miglior comprensione delle legislazioni nazionali, inclusa l'individuazione di reati penali, strumento indispensabile ad una azione concertata contro il terrorismo, la criminalità organizzata e il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope.

Articolo 8

Le Parti Contraenti si consulteranno in vista dell'adozione di posizioni comuni e di azioni concertate in tutte le sedi internazionali in cui si discutano o si decidano strategie di lotta contro il terrorismo, la criminalità organizzata e il traffico di sostanze stupefacenti e psicotrope.

Articolo 9

Le Parti Contraenti, in conformità alle loro legislazioni nazionali, convengono che la cooperazione in tema di lotta contro il terrorismo, la criminalità organizzata e il traffico di sostanze stupefacenti e psicotrope, debba estendersi alla ricerca di latitanti responsabili di fatti delittuosi nonché, fatta salva l'applicazione delle norme in materia di estradizione, al ricorso all'istituto dell'espulsione.

Articolo 10

Il presente Accordo entrerà in vigore a decorrere dalla data dello scambio di note con cui le Parti Contraenti faranno stato dell'avvenuto adempimento dei requisiti interni previsti dalle rispettive legislazioni per l'entrata in vigore dell'Accordo e rimarrà in vigore, salvo denuncia effettuata da una delle Parti con un preavviso di almeno sei mesi.

Il presente accordo può essere modificato con il consenso reciproco delle Parti contraenti nel corso del suo periodo di validità.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno apposto le loro firme in calce al presente Accordo.
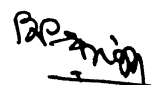
Fatto a New Delhi il 6 gennaio 1998, in due originali ciascuno in lingua italiana, hindi ed inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenze interpretative, farà fede il testo in lingua inglese.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

(Gaetano Zucconi)
Ambasciatore d'Italia in India

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA INDIANA

(B.P. Singh)
Segretario Generale agli Interni

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA ON CO-OPERATION TO COMBAT TERRORISM, ORGANISED CRIME AND ILLICIT TRAFFICKING IN NARCOTIC DRUGS AND PSYCHOTROPIC SUBSTANCES.

The Government of the Republic of Italy and the Government of the Republic of India (hereafter referred to as "the Contracting Parties"),

AWARE OF the fact that crimes related to terrorism, organised crime and trafficking in drugs and psychotropic substances affect both countries, thus jeopardising public order and security as well as the wellbeing and physical integrity of their inhabitants:

ACKNOWLEDGING the crucial importance of co-operation in the fight against terrorism, organised crime and illicit trafficking in drugs and psychotropic substances;

RECALLING the UN General Assembly Resolution 45/123 of 14 December, 1990, on international co-operation for the fight against international crime, the Convention on the Fight against illicit Trafficking in Drugs and Psychotropic Substances of 20 December, 1988 (Vienna Convention);

Have agreed as follows:

ARTICLE 1

By this Agreement the Contracting Parties shall commit themselves to start any action aimed at enhancing their joint efforts in the fight against terrorism, organised crime, trafficking in drugs and psychotropic substances;

The Contracting Parties shall agree to set up a bilateral Committee for co-operation in the fight against terrorism, organised crime and illicit trafficking in drugs and psychotropic substances. Bilateral committee shall comprise of the representatives of the concerned agencies of the two countries.

The Committee shall be co-chaired by the Home Ministers of the two countries.

The Committee shall meet every time the Parties deem it necessary to further foster co-operation or in order to overcome obstacles for which high level arrangements are required.

Should the Parties consider it advisable and, however, every two years, joint meetings shall be organised and attended by Senior Officers of the relevant Ministries in order to check the activity carried out jointly and to detect the objectives to be achieved.

ARTICLE 2

As to the fight against terrorism, the Contracting Parties shall agree to carry out co-operation in the following sectors:

a) constant, detailed and rapid information exchange, upon request or on one's own initiative, about events, terroristic groups and the operational techniques they implement;
b) mutual updating on the menace posed by terrorism as well as on the techniques and organisational facilities aimed at countering this phenomenon;
c) regular exchange of experiences and technical expertise on the safety of air, sea and rail transport also in order to improve the safety standards followed at airports, ports and railway stations, modifying them constantly according to the terrorist threat.

ARTICLE 3

As far as the fight against organised crime is concerned, the Contracting Parties shall agree to carry out co-operation particularly in the sectors hereunder mentioned:

a) constant, detailed and rapid information exchange, upon request or on one's own initiative, regarding various forms of organised crime, their facilities, activities and criminal techniques as well as connections among the criminal groups or organizations operating in both countries;
b) exchange of operational information not only on drug trafficking but also on the forgery of banknotes and other valuables, theft of works of art and antiques, environmental crimes, including the trafficking in toxic and radioactive substances, the trafficking in arms, illegal immigration and other particularly serious crimes;
c) information exchange on money laundering systems and transfer of proceeds of crime, communication of data which may prove useful in an investigation aimed at seizing and confiscating crime proceeds for cases involving both countries, in compliance with the principles established by the Vienna Convention of 1988.
d) constant and mutual updating on the present threat posed by organised crime, on the national techniques and organisational facilities set up on a national level to fight this phenomenon, also by institutionalising in both countries, expertise exchange and planning, and organising joint training courses on specific investigative and operational techniques;
e) exchange of legislative acts and legal tools, scientific, professional and didactic issues on the fight against organised crime;
f) constant and mutual exchange of experience in the field of jurisprudence and criminology as well as technologies to secure computer communication network.

ARTICLE 4

Under this Agreement:- narcotic drugs are the substances mentioned and described in the Single Convention on Drugs of 30th March, 1961 as amended by the Protocol of 25th March, 1972; - psychotropic substances are those mentioned and described in the Convention on Psychotropic Substances of 21 February, 1971; - "illicit trafficking" refers to the cases provided for under paragraphs 1 and 2, art. 3, of the UN Convention against Illicit Trafficking in Drugs and Psychotropic Substances of 20th December 1988.

Upon request or on their own initiative, the Contracting Parties, in compliance with their national legislation, shall immediately and systematically communicate any information, data, news which may assist in countering the illicit trafficking in drugs and psychotropic substances. Co-operation shall include in particular:

a) constant and mutual updating on the threat posed by the illicit trafficking in drugs and psychotropic substances, referring also to the organisation of criminal syndicates and grouts perpetrating the crimes in question, also the new drugs should be mentioned as well as places and methods of production, transportation techniques, routes followed and price changes concerning the above-mentioned substances;
b) methods to counter the illicit trafficking in drugs and psychotropic substances;
c) mutual updating on the national facilities set up in order to fight the trafficking in question, also by formalizing the exchange of experts and planning between the two countries, courses of joint training on specific investigative and operational techniques;

d) in compliance with the national legislation, implementation of investigative and operational techniques in different intervention areas, there including also "controlled deliveries";
e) training methods, utilization of antidrug dog units and procedures for antidrug border checks;
f) exchange of legislative acts and legal tools, scientific professional and didactic issues on the fight against the illicit trafficking in drugs and psychotropic substances;
g) exchange of the results achieved in the criminalistics field and made available to the other Party, in compliance with the relevant national legislation, and exchange of samples of new drugs and psychotropic substances.

ARTICLE 5

In conformity with the laws in force in the relevant countries and without being prejudicial to the duties deriving from other bilateral or multilateral agreements:

a) upon request submitted by the competent Bodies of one Party, the other Party can start investigations at the competent Bodies as to cases involving terroristic assaults already carried out or which haven't been committed yet, organised crime, activities, money laundering of illegal proceeds as well as illicit trafficking in drugs and psychotropic substances;
b) the requested Party shall commit itself to communicate the results of the actions started as soon as possible.

The procedures mentioned under letter a) of this article shall not be started when, according to the requested Party, they might jeopardise the security of the country or other primary state interests or might clash with the national legislation.

In this case, the requested Party shall commit itself to communicate as soon as possible that it will fail to assist, giving precise reasons for its denial.

ARTICLE 6

The Contracting Parties shall agree on the channel of communication enabling a rapid information exchange regarding the fight against terrorism, organised crime and illicit trafficking in drugs and psychotropic substances. Information exchange shall be carried out in English.

ARTICLE 7

The Contracting Parties shall commit themselves to foster better understanding of their national legislations including the identification of criminal offences, which represents a crucial tool for a concerted action against terrorism, organised crime and trafficking in drugs and psychotropic substances.

ARTICLE 8

The Contracting Parties shall consult in order to adopt joint positions and concerted actions in all the international fora where strategies are discussed or decided to counter terrorism, organised crime and trafficking in drugs and psychotropic substances.

ARTICLE 9

In accordance with their national legislations, the Contracting Parties shall agree to co-operate in their fight against terrorism, organised crime and trafficking in drugs and psychotropic substances, which shall include also the search for fugitives responsible for committing crimes and the enforcement of deportation without prejudice to the extradition laws.

ARTICLE 10
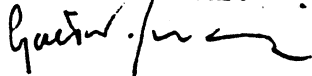
This agreement shall come into force from the date of exchange of notes by which the Contracting Parties will notify their compliance with the internal requirements provided for by the respective legislations for the coming into force of the Agreement and it will be in force, unless a denunciation by one of the Parties with a notice of at least six months be filed.

This agreement may be modified by mutual consent of the Contracting Parties within the period of its validity.

In witness thereof the undersigned representatives, duly authorised by their Government, have signed this agreement.
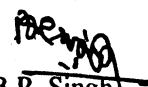
Done at New Delhi on the 6th day of January, 1998 in two originals each in Hindi, Italian and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence in interpretation, the English text shall prevail.

ON BEHALF OF THE
GOVERNMENT OF THE
REPUBLIC OF ITALY

(Gaetano Zucconi)
Ambassador of Italy in India

ON BEHALF OF THE
GOVERNMENT OF THE
REPUBLIC OF INDIA

(B.P. Singh)
Home Secretary

841.

Sofia, 3 dicembre 1999

Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Bulgaria sull'esenzione dell'obbligo del visto per i titolari di passaporti diplomatici

(Entrata in vigore: 17 aprile 2000)

ACCORDO
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI BULGARIA
SULL'ESENZIONE DALL'OBBLIGO DEL VISTO
PER I TITOLARI DI PASSAPORTI DIPLOMATICI

Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Bulgaria, di seguito indicati come "Parti Contraenti", mossi dal desiderio di facilitare la circolazione dei propri cittadini, titolari di passaporti diplomatici rilasciati dai Ministeri degli Affari Esteri della Repubblica italiana e della Repubblica di Bulgaria, contribuendo in tal modo allo sviluppo di uno stabile rapporto di collaborazione, hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO I

I cittadini di ciascuna delle Parti contraenti, titolari di passaporti diplomatici in corso di validità, rilasciati dai Ministeri degli Affari Esteri della Repubblica italiana e della Repubblica di Bulgaria, nonché il coniuge ed i figli a carico, sono esentati dall'obbligo del visto per la durata del proprio mandato quando si recano nell'altra Parte contraente come membri della Missione diplomatica, di un Ufficio consolare o missione speciale del proprio Stato, o come membri della Missione presso un'Organizzazione internazionale esistente sul territorio dell'altra Parte contraente.

ARTICOLO II

I cittadini bulgari, titolari di passaporto diplomatico in corso di validità rilasciato dal Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Bulgaria, che non sono né membri di una missione diplomatica, Ufficio consolare o missione speciale del proprio Stato, né membri di una missione presso una Organizzazione internazionale esistente sul territorio dell'altra Parte contraente, sono esentati dall'obbligo del visto a condizione che la loro permanenza non abbia una durata superiore a tre mesi nel corso di un semestre, ivi compresi i soggiorni in altri Paesi partners dello Spazio Comune Schengen, e che non svolgano attività privata a scopo di lucro.

ARTICOLO III

I cittadini italiani, titolari di passaporto diplomatico in corso di validità rilasciato dal Ministero degli Affari Esteri della Repubblica italiana, che non sono né membri di una missione diplomatica, Ufficio consolare o missione speciale del proprio Stato, né membri di

una missione presso una Organizzazione internazionale esistente sul territorio dell'altra Parte contraente, sono esentati dall'obbligo del visto a condizione che la loro permanenza non abbia una durata superiore a tre mesi nel corso di un semestre e che non svolgano attività privata a scopo di lucro.

ARTICOLO IV

Qualora una Parte contraente introducesse nuovi tipi di passaporto diplomatico, essa dovrà fornirne alcuni esemplari all'altra Parte contraente avvalendosi dei canali diplomatici, possibilmente 30 (trenta) giorni prima della loro introduzione, fornendo al riguardo ogni utile informazione.

ARTICOLO V

Il presente Accordo non esime i cittadini di una Parte contraente di rispettare le leggi e i regolamenti dell'altra Parte contraente all'ingresso e durante il periodo di permanenza nel territorio di quest'ultimo.

ARTICOLO VI

Ciascuna Parte contraente si riserva il diritto di rifiutare l'ingresso od il soggiorno sul proprio territorio ai cittadini dell'altra Parte contraente considerati pericolosi per l'ordine pubblico, la sicurezza nazionale e la sanità pubblica.

ARTICOLO VII

Le Parti contraenti si impegnano a risolvere di comune accordo ogni problema che dovesse sorgere nell'applicazione del presente Accordo.

ARTICOLO VIII

Ciascuna Parte contraente potrà sospendere temporaneamente in tutto od in parte l'applicazione del presente Accordo, qualora ciò si rendesse necessario al fine di preservare l'ordine pubblico, la sicurezza nazionale o la sanità pubblica, o per qualsiasi altro rilevante motivo. Ciascuna Parte contraente informerà immediatamente, attraverso i canali diplomatici, l'altra Parte contraente in merito all'adozione o abolizione di tali misure. Tali misure entreranno in vigore dal giorno della ricezione della loro notifica

ARTICOLO IX
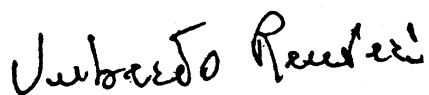
1. Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due Note con le quali le Parti contraenti comunicheranno l'avvenuto espletamento dei requisiti richiesti dalle rispettive legislazioni nazionali per la sua entrata in vigore.

2 Il presente Accordo resta valido per un periodo di tempo indeterminato. Le Parti contraenti possono denunciarne la validità in qualsiasi momento e i suoi effetti cesseranno 90 (novanta) giorni dopo la data della notifica della relativa comunicazione scritta all'altra Parte contraente, attraverso i canali diplomatici.
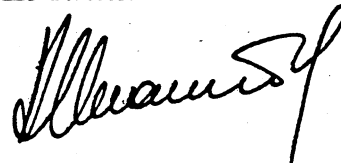
In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Sofia il 3 dicembre 1999 in due originali, in italiano ed in bulgaro, entrambi facenti egualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Umberto Ranieri

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI BULGARIA

842.

Varsavia, 6 dicembre 1999

Memorandum d'intesa sulla collaborazione per le piccole e medie imprese fra il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato della Repubblica italiana ed il Ministro dell'economia della Repubblica di Polonia

(Entrata in vigore: 6 dicembre 1999)

MEMORANDUM D'INTESA SULLA COLLABORAZIONE PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE FRA IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL MINISTRO DELL'ECONOMIA DELLA REPUBBLICA DI POLONIA

VARSAVIA, 6 dicembre 1999

MEMORANDUM D'INTESA SULLA COLLABORAZIONE PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE FRA IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL MINISTRO DELL'ECONOMIA DELLA REPUBBLICA DI POLONIA

In riferimento al Protocollo della XV Sessione della Commissione mista italo - polacca per la Cooperazione economica, Industriale, Scientifica e Tecnica firmato a Varsavia il 12 marzo 1999, il Ministro dell'Industria, Commercio ed Artigianato della Repubblica Italiana ed il Ministro dell'Economia della Repubblica di Polonia, di qui in avanti definite come "le Parti",

DESIDERANDO rafforzare e sviluppare ulteriormente la cooperazione economica nell'ambito del supporto e sviluppo delle Piccole e Medie Imprese (PMI),

NEL RISPETTO dei principi di eguaglianza e mutuo beneficio,

CERTI che tale cooperazione creerà ampie opportunità sia per lo sviluppo industriale che per l'ampliamento dei contatti tra l'Italia ed la Polonia,

CONSCI dell'importanza del ruolo sociale ed economico delle Piccole e Medie Imprese nell'economia dei due Paesi,

hanno concordato quanto segue:

Articolo 1

In un più ampio quadro di collaborazione economica ed industriale ed in conformità con la rispettiva normativa in vigore nei territori dei due Paesi, le Parti favoriranno l'interesse reciproco a cooperare per la creazione, lo sviluppo, il rafforzamento e l'assistenza delle Piccole e Medie Imprese, sulla base dell'esperienza dei due Paesi in questo campo particolare.

Articolo 2

Le Parti convengono sui seguenti obiettivi :

1. intensificazione di scambi e cooperazione tra le parti per un reciproco scambio di conoscenze volte allo sviluppo di politiche per le PMI,

2. rafforzamento della cooperazione tra i due Governi allo scopo di promuovere la collaborazione tra Organizzazioni di supporto alle Piccole e Medie Imprese ;
3. definizione di programmi, strumenti e metodi per la creazione di nuove imprese e lo sviluppo/rafforzamento di quelle esistenti;
4. identificazione di possibili azioni e strumenti volti al miglioramento dell'innovazione tecnologica e organizzativa delle imprese ed al rispetto di standard internazionali;
5. avvio di specifici progetti per determinate aree geografiche e/o settori di attività;
6. identificazione e sviluppo di risorse umane e delle loro capacità professionali e potenzialità,
7. identificazione di possibili supporti finanziari mirati allo sviluppo delle PMI.

Articolo 3

Le Parti creano il Gruppo di Lavoro Italo - Polacco per la Cooperazione in materia di PMI (di qui in avanti il "Gruppo di Lavoro") che opererà sotto la responsabilità dei firmatari del presente Memorandum.
Il Gruppo di Lavoro terrà informato delle proprie attività la Commissione mista italo - polacca per la Cooperazione Economica, Industriale, Scientifica e Tecnica.
Il Gruppo di Lavoro sarà costituito dai Rappresentanti di Istituzioni specializzate per la creazione e l'assistenza alle Piccole e Medie imprese ed il numero dei suoi membri sarà definito, in maniera ragionevole, dalle due parti. Il gruppo di Lavoro sarà co-presieduto da un Rappresentante di ciascuna parte nominato da ciascun firmatario del presente Memorandum. Se necessario, il Gruppo di Lavoro potrà creare al suo interno sottogruppi che lavorino su temi specifici.
Il Gruppo di Lavoro si riunirà quando ritenuto necessario dai due Governi, riassumendo e valutando le proprie attività e formulando programmi di lavoro. Il Gruppo di lavoro invierà rapporti sulla propria attività ai firmatari del presente Memorandum . Il primo rapporto sarà presentato entro sei mesi dalla costituzione del Gruppo di Lavoro.

Articolo 4

Le Parti convengono quanto segue circa le attività e funzioni del Gruppo di Lavoro:
1. definizione del programma di lavoro;
2. analisi del quadro generale e dei programmi esistenti nei due Paesi ed identificazione dei fattori critici per il successo della cooperazione e delle prospettive di sviluppo attraverso il coinvolgimento delle parti interessate sia pubbliche che private dei due Paesi;

3. identificazione di soggetti economici nei due Paesi da coinvolgere nel processo di cooperazione e nella definizione/realizzazione di programmi di formazione, seminari, workshop, scambi di esperienze, visite di lavoro, ecc.;
4. ricerca di programmi per sviluppare la cooperazione in settori chiave quali i finanziamenti, la tecnologia, le risorse umane e l'informazione, ecc., e nella identificazione di progetti pilota da realizzare da parte di organizzazioni indicate dal Gruppo di lavoro;
5. definizione di programmi di collaborazione tra distretti industriali italiani (clusters) e le corrispondenti strutture in Polonia;
6. valutazione delle attività realizzate e dei risultati conseguiti, definizione delle possibili azioni di follow-up ;
7. divulgazione dei risultati.

Articolo 5

In caso di qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra le parti sull'interpretazione o sull'applicazione del presente Memorandum d'Intesa, essa verrà risolta attraverso i canali diplomatici.

Articolo 6
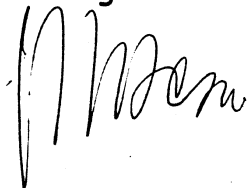
Il presente Memorandum entrerà in vigore alla data della firma delle due Parti e resterà in vigore per due anni con la possibilità di proroga. Esso potrà essere denunciato con la notifica 6 mesi prima della scadenza di ciascun periodo di validità.

Fatto a Varsavia il 06.12.1999 in due originali in lingua italiana ed in lingua polacca, entrambi i testi facenti egualmente fede.
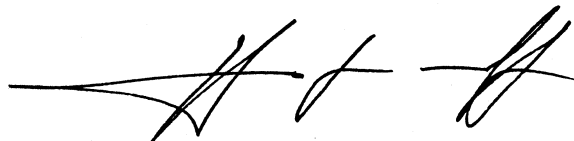
Il Ministro dell'Industria ,
Commercio ed Artigianato della Repubblica Italiana

Dr. Pier Luigi Bersani

Il Ministro dell'Economia
della Repubblica di Polonia

On. Janusz Steinhoff

843.

Roma/Parigi, 14 aprile 2000

Scambio di lettere costituente un accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese sulla costituzione del G.E.I.E. - Gruppo Europeo di Interesse Economico - del traforo del Monte Bianco

(Entrata in vigore: 14 aprile 2000)

Il Ministro degli Affari Esteri

Roma, 14 APR. 2000

Signor Ministro,

a nome del Governo della Repubblica italiana e a seguito delle raccomandazioni su «Quadro giuridico del G.E.I.E.» e «Adattamento della Convenzione del 14 marzo 1953 secondo le nuove esigenze» adottate dalla Commissione intergovernativa di controllo del Traforo del Monte Bianco il 3 marzo 2000, ho l'onore di sottoporLe quanto segue:

«Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese, di seguito denominati le Parti contraenti,

desiderando far evolvere le condizioni della gestione del Traforo del Monte Bianco,

avendo preso visione del contratto di costituzione di un Gruppo Europeo d'Interesse Economico (G.E.I.E.) concluso il 31 marzo 2000 tra la società concessionaria per la costruzione e la gestione del Traforo stradale del Monte Bianco, la cui sigla è ATMB (Società Anonima di Diritto Francese) e la «Società italiana per il traforo del Monte Bianco», la cui sigla è SITMB (Società per azioni di diritto italiano);

hanno convenuto di stipulare un accordo, le cui disposizioni sono le seguenti :

Articolo 1

1. Il Governo della Repubblica italiana comunica al Governo della Repubblica francese il proprio assenso alla costituzione del G.E.I.E. del Traforo del Monte Bianco tra la società italiana di costruzione e gestione del Traforo del Monte Bianco e la società francese di costruzione e gestione del Traforo del Monte Bianco, accordo notificato alla Società SITMB con lettera del 23 marzo 2000.

S.E. Hubert Védrine
Ministro degli Affari Esteri
PARIGI

2. Il Governo della Repubblica francese comunica al Governo della Repubblica italiana il proprio assenso alla costituzione del G.E.I.E. del Traforo del Monte Bianco tra la società francese di costruzione e gestione del Traforo del Monte Bianco e la società italiana di costruzione e gestione del Traforo del Monte Bianco, accordo notificato alla Società ATMB con lettera del 30 marzo 2000.

Articolo 2

1. Le Parti contraenti riconoscono che il G.E.I.E. del Traforo del Monte Bianco diviene la struttura che assicura la manutenzione, la gestione e la sicurezza del Traforo del Monte Bianco nonché – dalla data della sua riapertura – la responsabilità di tutti i lavori di manutenzione, di grandi riparazioni e di migliorie del Traforo.
2. Le stesse si impegnano a ridefinire i termini della circolazione e le regole di sicurezza e a metterle in atto prima della riapertura del Traforo.

Articolo 3

Le parti contraenti avviano negoziati al fine di concludere il più rapidamente possibile un nuovo accordo per procedere alla modifica della Convenzione conclusa tra la Francia e l'Italia relativa alla costruzione e alla gestione di un Traforo sotto il Monte Bianco, firmata a Parigi il 14 marzo 1953, allo scopo di adattare il quadro giuridico applicabile al Traforo e in particolar modo nella prospettiva di miglioramento della sicurezza».

Le sarò grato di farmi cortesemente conoscere se le disposizioni di cui sopra incontrino l'assenso del Suo Governo. In caso positivo, ho l'onore di proporre che la presente lettera e la Sua risposta, nei medesimi termini, costituiscano l'accordo tra i nostri due Governi sulla costituzione del G.E.I.E. del Traforo del Monte Bianco, accordo che entrerà in vigore alla data della Sua risposta.

La prego di accettare, Signor Ministro, l'assicurazione della mia più alta considerazione.

MINISTERE
DES
AFFAIRES ETRANGERES

LE MINISTRE

REPUBLIQUE FRANCAISE

Paris, le 14 AVR. 2000

Monsieur le Ministre,

Au nom du Gouvernement de la République française et dans le prolongement des recommandations "Cadre juridique du G.E.I.E." et "Adaptation de la Convention du 14 mars 1953 aux exigences nouvelles" adoptées par la Commission intergouvernementale de contrôle du tunnel du Mont Blanc le 3 mars 2000, j'ai l'honneur de vous proposer ce qui suit :

"Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne, ci-après dénommés les Parties contractantes,

Souhaitant faire évoluer les conditions d'exploitation du tunnel du Mont Blanc,

Ayant pris connaissance du contrat de constitution d'un Groupement européen d'intérêt économique (G.E.I.E.) conclu le 31 mars 2000 entre la société concessionnaire pour la construction et l'exploitation du tunnel routier sous le Mont Blanc, dont le sigle est ATMB (société anonyme de droit français) et la "Societa italiana per il traforo del monte Bianco", dont le sigle est SITMB (société par actions de droit italien);

sont convenus de conclure un accord dont les dispositions sont les suivantes :

Article 1

1. Le Gouvernement de la République française porte à la connaissance du Gouvernement de la République italienne son accord à la constitution du G.E.I.E.du Tunnel du Mont Blanc entre la société française de construction et d'exploitation du tunnel du Mont Blanc et la société italienne de construction et d'exploitation du tunnel du Mont Blanc, accord notifié à la société ATMB par lettre du 30 mars 2000,

2. Le Gouvernement de la République italienne porte à la connaissance du Gouvernement de la République française son accord à la constitution du G.E.I.E. du Tunnel du Mont Blanc entre la société italienne de construction et d'exploitation du tunnel du Mont Blanc et la société française de construction et d'exploitation du tunnel du Mont Blanc, accord notifié à la société SITMB par lettre du 23 mars 2000,

Article 2

1. Les Parties contractantes reconnaissent que le G.E.I.E. du tunnel du Mont Blanc devient la structure qui assure l'entretien, l'exploitation et la sécurité du tunnel du Mont Blanc, ainsi qu'à compter de sa réouverture, la maîtrise d'ouvrage de tous les travaux d'entretien, de grosses réparations et d'amélioration du tunnel.

2. Elles s'engagent à redéfinir la police de la circulation et les règles de sécurité et à les mettre en oeuvre avant la réouverture du tunnel.

Article 3

Les Parties contractantes engagent des négociations en vue de conclure le plus rapidement possible un nouvel accord pour procéder à la modification de la Convention conclue entre la France et l'Italie relative à la construction et à l'exploitation d'un tunnel sous le Mont Blanc signée à Paris le 14 mars 1953, afin d'adapter le cadre juridique applicable au tunnel, notamment dans la perspective d'améliorer la sécurité".

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me faire savoir si les dispositions qui précèdent recueillent l'agrément de votre gouvernement. Si tel est le cas, j'ai l'honneur de vous proposer que la présente lettre et votre réponse en des termes identiques constituent l'accord entre nos deux Gouvernements sur la constitution du G.E.I.E. du tunnel du Mont Blanc, accord qui entrera en vigueur à la date de votre réponse.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma haute considération.

Hubert VEDRINE

Traduzione non ufficiale

REPUBBLICA FRANCESE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

IL MINISTRO

Parigi, 14 aprile 2000

Signor Ministro,

A nome del Governo della Repubblica francese ed a seguito delle raccomandazioni su "Quadro giuridico del G.E.I.E." e "Adattamento della Convenzione del 14 marzo 1953 secondo le nuove esigenze" adottate dalla Commissione intergovernativa di controllo del traforo del Monte Bianco il 3 marzo 2000, ho l'onore di proporle quanto segue:

"Il Governo della Repubblica francese ed il Governo della Repubblica italiana, di seguito denominati le Parti contraenti,

Desiderando far evolvere le condizioni della gestione del traforo del Monte Bianco,

Avendo preso visione del contratto di costituzione di un Gruppo Europeo di Interesse Economico (G.E.I.E.) concluso il 31 marzo 2000 tra la società concessionaria per la costruzione e la gestione del traforo stradale del Monte Bianco, la cui sigla è ATMB (società anonima di diritto francese) e la "Società italiana per il traforo del Monte Bianco", la cui sigla e SITMB (società per azioni di diritto italiano);

hanno convenuto di stipulare un accordo le cui disposizioni sono le seguenti:

Articolo 1

1. Il Governo della Repubblica francese comunica al Governo della Repubblica italiana il proprio assenso alla costituzione del G.E.I.E. del Traforo del Monte Bianco tra la società francese di costruzione e gestione del traforo del Monte Bianco e la società italiana di costruzione e gestione del traforo del Monte Bianco, accordo notificato alla Società ATMB con lettera del 30 marzo 2000,
2. Il Governo della Repubblica italiana comunica al Governo della Repubblica francese il proprio assenso alla costituzione del G.E.I.E. del Traforo del Monte Bianco tra la società italiana di costruzione e gestione del traforo del Monte Bianco e la società francese di costruzione e gestione del traforo del Monte Bianco, accordo notificato alla Società SITMB con lettera del 23 marzo 2000,

Articolo 2

1. Le Parti contraenti riconoscono che il G.E.I.E. del traforo del Monte Bianco diviene la struttura che assicura la manutenzione, la gestione e la sicurezza del traforo del Monte Bianco nonché, dalla data della sua riapertura, la responsabilità di tutti i lavori di manutenzione, di grandi riparazioni e di migliorie del traforo.
2. Le stesse si impegnano a ridefinire i termini della circolazione e le regole di sicurezza ed a metterle in atto prima della riapertura del traforo.

Articolo 3

Le parti contraenti avviano negoziati al fine di concludere il più rapidamente possibile un nuovo accordo per procedere alla modifica della Convenzione conclusa tra la Francia e l'Italia relativa alla costruzione ed alla gestione di un traforo sotto il Monte Bianco firmata a Parigi il 14 marzo 1953, allo scopo di adattare il quadro giuridico applicabile al traforo, in particolar modo nella prospettiva di miglioramento della sicurezza".

Le sarò grato di farmi cortesemente conoscere se le disposizioni di cui sopra incontrino l'assenso del suo governo. In caso positivo, ho l'onore di proporle che la presente lettera e la sua risposta nei medesimi termini costituiscano l'accordo tra i nostri due Governi sulla costituzione del G.E.I.E. del traforo del Monet Bianco, accordo che entrerà in vigore alla data della sua risposta.

La prego di accettare, Signor Ministro, l'assicurazione della mia più alta considerazione.

(firma)

Hubert VEDRINE

00A8265

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(3651417/1) Roma, 2000 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2000

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2000
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2000 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2000

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
- annuale	**L.**	**508.000**
- semestrale	**L.**	**289.000**
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
- annuale	**L.**	**416.000**
- semestrale	**L.**	**231.000**
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:		
- annuale	**L.**	**115.500**
- semestrale	**L.**	**69.000**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	**L.**	**107.000**
- semestrale	**L.**	**70.000**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	**L.**	**273.000**
- semestrale	**L.**	**150.000**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	**L.**	**106.000**
- semestrale	**L.**	**68.000**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	**L.**	**267.000**
- semestrale	**L.**	**145.000**
Tipo F - *Completo*. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):		
- annuale	**L.**	**1.097.000**
- semestrale	**L.**	**593.000**
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):		
- annuale	**L.**	**982.000**
- semestrale	**L.**	**520.000**

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2000.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**L.**	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**L.**	**2.800**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**L.**	**162.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**L.**	**105.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**L.**	**8.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 2000
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	**L.**	**1.300.000**
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	**L.**	**1.500**
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	**L.**	**4.000**

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**L.**	**474.000**
Abbonamento semestrale	**L.**	**283.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.550**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale **n. 16716029** intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti	Vendita pubblicazioni	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/85082221	☎ 06 85082150/85082276	☎ 06 85082146/85082189	☎ 800-864035